



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

in attuazione alla d.g.r. 24 /10/2018 n. XI/695

Art. 4 del D.P.R. 06/06 2001, N. 380

Artt. 14,28,29 della L.R. 11/03/2015, N. 12

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2023

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Articolo 1 – Disposizioni generali	6
--	---

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

Titolo I – Disposizioni organizzative e procedurali

Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	7
--	---

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Articolo 3 – Sportello Unico per l'Edilizia. Soggetti competenti per i procedimenti.....	8
--	---

Articolo 4 – Modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie e specifiche tecniche degli elaborati progettuali.....	8
---	---

Articolo 5 – Modalità di coordinamento con lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).....	9
---	---

Articolo 6 – Avvio del procedimento.....	9
--	---

Articolo 7 – Responsabile del Procedimento.....	10
---	----

Articolo 8 – Responsabile del Servizio.....	11
---	----

Articolo 9 – Conferenza dei Servizi.....	11
--	----

Articolo 10 – Richiesta dei poteri sostitutivi.....	12
---	----

Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi

Articolo 11 – Pubblicità, trasparenza ed economicità.....	13
---	----

Articolo 12 – Procedimento del Permesso di Costruire convenzionato o con atto unilaterale d'obbligo.....	13
--	----

Articolo 13 – Modalità diretta convenzionata.....	15
---	----

Articolo 14 – Contributo di costruzione.....	16
--	----

Articolo 15 – Opere di urbanizzazione e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale.....	16
---	----

Articolo 16 - Cessione di aree, realizzazione di opere a scomputo e conferimento di dotazioni territoriali per servizi...	16
---	----

Articolo 17 - Realizzazione edilizia residenziale sociale.....	16
--	----

Articolo 18 - Interventi urgenti.....	16
---------------------------------------	----

Articolo 19 - Fascicolo del fabbricato.....	17
---	----

Articolo 20 - Agibilità e agibilità parziale.....	17
---	----

Articolo 21 - Varianti.....	17
-----------------------------	----

Articolo 22 - Interventi non ultimati.....	17
--	----

Articolo 23 - Valutazione paesaggistica degli interventi e delle opere.....	17
Articolo 24 – Certificato di destinazione urbanistica.....	17

Titolo II- Disciplina dell'esecuzione dei lavori

Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Articolo 25 - Tipologia degli interventi edilizi.....	18
Articolo 26 - Attività edilizia libera.....	18
Articolo 27 - Destinazioni d'uso.....	18
Articolo 28 - Permessi di costruire in deroga.....	18
Articolo 29 - Inizio dei lavori ed individuazione	18
Articolo 30 - Ultimazione dei lavori.....	18

Capo II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Articolo 31 - Requisiti e dotazioni dei cantieri	18
Articolo 32 - Tolleranze di cantiere	19
Articolo 33 - Demolizioni.....	19
Articolo 34 - Operazioni di scavo.....	19
Articolo 35 - Gestione del materiale proveniente dallo scavo.....	20
Articolo 36 - Ritrovamenti archeologici, storici e artistici.....	20
Articolo 37 - Ordigni bellici	20

Titolo III- Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costitutive e funzionali

Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio

Articolo 38 - Distanze e altezze	20
Articolo 39 - Edificazione sul confine	20
Articolo 40 - Locali seminterrati.....	20
Articolo 41 - Scale e parapetti.....	20
Articolo 42 - Locali sottotetto non agibili.....	21
Articolo 43 - Volumi tecnici.....	22
Articolo 44 - Prevenzione dei rischi di caduta dall'alto.....	22
Articolo 45 - Servizi indispensabili degli edifici.....	24
Articolo 46 - Altezze minime dei locali	25

Articolo 47 - Conformazione e superficie degli alloggi e delle altre unità immobiliari	26
Articolo 48 - Superficie e cubatura minima utile degli ambienti	42
Articolo 49 - Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici	42
Articolo 50 - Soppalchi.....	42
Articolo 51 - Qualità dell'aria in spazi confinati.....	43
Articolo 52 - Areoilluminazione e ventilazione naturale	44
Articolo 53 - Ventilazione meccanica controllata.....	45
Articolo 54 - Sale da gioco e installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito – sale scommesse.....	46
Articolo 55 - Norme per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor	46
<u>Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico</u>	
Articolo 56 – Norma generale- Impianti pubblicitari	46
Articolo 57 - Chioschi, edicole, plateatici.....	49
Articolo 58- Nuovi passi carrabili.....	50
Articolo 59- Autorimesse o posti auto privati.....	50
<u>Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente</u>	
Articolo 60 - Interrelazioni con aree verdi e viabilità	51
Articolo 61 - Obiettivi di tutela ambientale	51
Articolo 62 - Tutela ambientale del suolo e del sottosuolo	51
Articolo 63 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni.....	51
Articolo 64 - Recupero urbano e sicurezza pubblica - aree ed edifici dismessi, inedificati e in disuso	51
<u>Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche</u>	
Articolo 65 - Limitazione dello scarico di acque meteoriche nei ricettori naturali o artificiali di valle.....	51
Articolo 66- Allacciamento degli edifici ai servizi a rete.....	51
Articolo 67 - Volumi tecnici ed impiantistici	52
Articolo 68 - Risorse idriche.....	52
Articolo 69 - Riduzione del consumo di acqua potabile	53
Articolo 70 - Recupero delle acque piovane	53
Articolo 71 - Tipi di scarico.....	53
<u>Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico</u>	

Articolo 72- Elementi progettuali per la qualità degli interventi	54
Articolo 73- Illuminazione pubblica	54
Articolo 74 - Disciplina del colore.....	54
Articolo 75- Commissione per il paesaggio.....	54
<i>Capo VI – Elementi costruttivi</i>	
Articolo 76 - Superamento delle barriere architettoniche	56
Articolo 77 - Passaggi pedonali e marciapiedi.....	56
Articolo 78 - Spazi porticati e gallerie	56
Articolo 79 - Intercapedini e griglie di aerazione.....	57
Articolo 80 - Recinzioni	57
Articolo 81 - Sistemazioni esterne ai fabbricati.....	58
Titolo IV – Vigilanza e sistemi di controllo	
Articolo 82 - Procedure e adempimenti di vigilanza.....	58
Titolo V- Tutela del paesaggio	
Articolo 83 – Applicazione della normativa della carta del paesaggio.....	58
Articolo 84– Analisi dei sistemi territoriali	59
Articolo 85-Aspetti percettivi e vedutistici del paesaggio.....	60
Articolo 86 – Indirizzi per la tutela del paesaggio del paesaggio	60
Articolo 87– Valutazione di compatibilità paesistica del progetto	61
Articolo 88– Rete ecologica.....	63
Articolo 89– Componenti del paesaggio fisico naturale.....	71
Articolo 90– Componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione culturale	83
Articolo 91– Componenti del paesaggio storico culturale	86
Articolo 92– Componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio.....	91
Titolo VI- Norme transitorie	
Articolo 93- Aggiornamento del regolamento edilizio.....	92
Articolo 94 - Coordinamento con altre normative.....	92
Articolo 95 - Applicazione del regolamento.....	92
Articolo 96 – Abrogazioni.....	92

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento Edilizio è redatto in attuazione della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 *“Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio- tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*, nonché dell'art. 4 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.
2. Per quanto riguarda le Definizioni Tecniche Uniformi (DTU), si fa integralmente riferimento all'art. 3 delle NTA del Piano delle Regole del PGT, come adeguate in base ai contenuti dell'allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018- n. XI/695.

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

Titolo I – Disposizioni organizzative e procedurali

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento Edilizio è approvato in forza dell'art. 29 della LR n. 12/2005 e ss. mm. e ii.
2. Il Regolamento Edilizio si applica a tutti gli interventi, disciplinati dalla normativa vigente, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e dagli ulteriori strumenti pianificatori, per i quali detta le norme di competenza necessarie a darne esecuzione.
3. In caso di discordanza tra le indicazioni del Regolamento Edilizio e quelle del PGT prevalgono quelle del regolamento edilizio.

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Articolo 3 – Sportello Unico per l’Edilizia. Soggetti competenti per i procedimenti

1. L’Amministrazione comunale è dotata di strutture organizzate per la gestione unitaria dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento Edilizio che, anche ai fini della semplificazione degli stessi, è garantita dallo Sportello Unico per l’Edilizia. Lo Sportello Unico per l’Edilizia, tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle dichiarazioni, segnalazioni, denunce o istanze edilizie, di adozione di ogni atto comunque denominato in materia edilizia. Lo Sportello Unico per l’Edilizia si rapporta e si coordina anche con le attività delle altre strutture organizzative comunali competenti in materia di titoli abilitativi, di convenzionamenti, di piani attuativi e di accordi di programma, nonché con i Comuni limitrofi, ovvero con Enti e Amministrazioni sovracomunali.
2. Ai fini di quanto sopra e tenuto conto delle normative vigenti in materia di procedimento amministrativo in tema di edilizia e di trasformazione del territorio si intendono:
 - a. per Responsabile del Procedimento, il responsabile della specifica unità organizzativa presso la quale è incardinato il procedimento o il funzionario allo scopo nominato;
 - b. per Responsabile del Servizio, il funzionario preposto alla direzione dello Sportello Unico per l’Edilizia, cui compete in via generale l’emanazione dei titoli abilitativi e la nomina del Responsabile del Procedimento, nonché i poteri sostitutivi nei confronti del Responsabile del Procedimento medesimo.
3. Lo Sportello Unico per l’Edilizia cura i rapporti tra il soggetto interessato, l’Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all’attività edilizia e di trasformazione del territorio.
4. Il Responsabile del Servizio svolge anche l’attività di coordinamento al fine dell’aggiornamento al Regolamento Edilizio come indicato dal successivo art. 83.

Articolo 4 – Modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie e specifiche tecniche degli elaborati progettuali

1. Lo Sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro, sempre telematico, della documentazione alle altre amministrazioni che eventualmente intervengono nel procedimento e che adottano modalità telematiche di ricevimento.

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto le attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati, sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente in modalità telematica. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che eventualmente intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
3. Per tali finalità il Comune si avvale di apposita piattaforma telematica.
4. Le modalità tecniche di ricevimento e trasmissione sono individuate ai sensi dell'art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ss. mm. e ii.

Articolo 5 – Modalità di coordinamento con lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

1. I procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, sono istruiti con la procedura prevista dal D.P.R. n. 160/2010.
2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) agisce in maniera strettamente integrata e coordinata con lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

Articolo 6 – Avvio del procedimento

1. Possono presentare richiesta di titoli abilitativi edilizi o le altre richieste disciplinate dal presente Regolamento Edilizio il proprietario dell'immobile o chi ne abbia titolo.
2. La presentazione delle pratiche avviene, come specificato al precedente art. 4. In relazione alle innovazioni organizzative ed informatiche del Settore, potranno essere introdotte nuove modalità di presentazione che saranno immediatamente pubblicate sul sito internet del Comune.
3. Il progetto e la documentazione a corredo devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali:
 - a. fornire un'efficiente illustrazione delle opere previste e del loro inserimento nel contesto, con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali;

- b. fornire la rappresentazione puntuale delle costruzioni limitrofe e delle relative aperture finestrate, con specificazione grafica ed in scala delle distanze intercorrenti tra tali costruzioni, le aperture e la costruzione oggetto di intervento, nonché fornire chiara rappresentazione delle distanze dal confine;
 - c. dare dimostrazione del rispetto delle principali norme applicabili.
4. E' sempre ammessa l'autocertificazione in tutti i casi previsti dalla normativa vigente di settore. LoSportello Unico per l'Edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, pertanto ogni richiesta, denuncia, segnalazione e comunicazione inoltrate, solo per via telematica, si intenderà presentato alla data in cui viene ricevuto al protocollo generale
5. A seguito della presentazione del progetto, la struttura competente nei termini di legge rende noto al soggetto legittimato il nominativo del Responsabile del Procedimento attraverso la piattaforma telematica SUE, nonché i dati relativi all'unità organizzativa competente per l'istruttoria.

Articolo 7 – Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, nell'esercizio delle funzioni definite dalla legge e dettagliate dal presente Regolamento Edilizio, si attiene al rispetto dei principi di efficacia, economicità e non aggravamento dell'azione amministrativa, di partecipazione degli interessati, di collaborazione nella fase di iniziativa e di contraddittorio nelle fasi di valutazione.
2. Il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi del personale della sua unità organizzativa deputato all'istruttoria tecnica e amministrativa, deve assicurare la verifica:
 - a. della regolarità formale e della completezza della documentazione;
 - b. dei casi di inapplicabilità ai sensi della normativa vigente;
 - c. dell'eventuale necessità di modalità diretta convenzionata ovvero di pianificazione attuativa.
3. Il Responsabile del Procedimento richiede tempestivamente (e comunque nel rispetto dei termini di legge) al soggetto legittimato le integrazioni necessarie e, qualora sussistano ragioni di irricevibilità o inammissibilità delle istanze/dichiarazioni/segnalazioni, ne informa il Responsabile del Servizio.
4. In particolare, qualora la qualifica dell'intervento richieda un titolo edilizio diverso da quello presentato, il Responsabile del Procedimento comunica al Responsabile del Servizio la diversa qualificazione normativa accertata.
5. Il Responsabile del Procedimento dirige e coordina l'istruttoria, svolgendo la funzione di indirizzo dell'attività delle unità organizzative comunali, anche esterne alla struttura competente, che siano coinvolte nel procedimento. Il coordinamento istruttorio da parte del Responsabile del Procedimento assicura, nei riguardi di tutti gli interessati, l'unicità e la non contraddittorietà del momento decisionale in tutte le fasi

del procedimento. Il Responsabile del Procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo

- anche nei confronti delle unità organizzative esterne - il compimento di tutti gli atti all'uopo necessari nonché adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, quali ad esempio l'acquisizione di dichiarazioni, documenti e accertamenti, sopralluoghi e verifiche.

6. Il Responsabile del Procedimento invia le comunicazioni al soggetto legittimato, formula le richieste di integrazione dell'istanza/dichiarazione/segnalazione, esamina tutte le memorie o documenti che eventuali terzi abbiano prodotto, organizza e gestisce le eventuali fasi di partecipazione del soggetto legittimato, di terzi o del pubblico al procedimento.

Il Responsabile del Procedimento non potrà richiedere più integrazioni sui procedimenti già istruiti.

Il Responsabile del Procedimento conclude l'istruttoria formulando motivata proposta al Responsabile del Servizio competente ai fini dell'emanazione del provvedimento finale o del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990 e ss. mm. e ii. La motivata proposta dà atto dei pareri espressi e contiene la qualifica tecnico-giuridica dell'intervento proposto, le valutazioni sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e le risultanze dell'esame di tutte le memorie presentate e delle controdeduzioni svolte nel corso dell'istruttoria.

7. Sono comunque da intendersi sempre prevalenti le indicazioni in merito della normativa vigente in materia.

Articolo 8 – Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio:

- a. comunica al soggetto legittimato l'irricevibilità o l'inammissibilità dell'istanza/dichiarazione/segnalazione, indicandone le ragioni;
- b. diffida dall'esecuzione dei lavori in caso di accertata inapplicabilità dal campo di applicazione dei titoli abilitativi esistenti secondo la normativa vigente e qualora, in sede di presentazione o durante l'istruttoria sia rilevato che la qualifica dell'intervento richiede un titolo diverso da quello presentato, comunica la diversa qualificazione normativa e procede alle segnalazioni previste dalla legge;
- c. emette il provvedimento finale relativo ai titoli abilitativi edilizi, nonché l'eventuale motivato diniego;
- d. esercita i poteri sostitutivi di cui al successivo art. 8;
- e. esercita il controllo sull'attività edilizia, disponendo le opportune verifiche ed emettendo i conseguenti provvedimenti.

Articolo 9 – Conferenza dei Servizi

1. Il Responsabile del Procedimento, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dal presente

Regolamento Edilizio, indice, ove necessario, la Conferenza dei Servizi, a scopi istruttori e decisorii, alla quale invita i rappresentanti delle unità organizzative comunali, nonché delle altre Amministrazioni e degli ulteriori Enti o gestori di servizi pubblici eventualmente interessati, per l'esame contestuale degli atti del procedimento e per l'espressione dei pareri di competenza.

2. Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, i rappresentanti delle unità organizzative comunali, delle Amministrazioni e degli ulteriori Enti o gestori di servizi pubblici eventualmente interessati, esprimono i relativi pareri su tutte le questioni afferenti l'unità organizzativa di appartenenza. Tali pareri devono essere motivati in relazione all'oggetto specifico trattato nella Conferenza; qualora negativi, devono indicare le modifiche necessarie all'ottenimento del parere favorevole o possono già esprimersi in senso favorevole con prescrizioni. In ogni caso, le ragioni dell'eventuale parere negativo devono essere articolatamente motivate.
3. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni interessate o delle unità organizzative che, all'esito dei lavori della conferenza, non abbiano espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata, fatti salvi i casi espressamente esclusi dalla normativa vigente. Ove le unità organizzative non abbiano reso parere espresso in sede di conferenza di servizi, questo ha valore di silenzio assenso e nel seguito del procedimento l'unità organizzativa interessata, nella persona del suo Responsabile, è tenuta a fornire tutte le indicazioni attuative e le informazioni eventualmente necessarie o utili alla positiva conclusione del procedimento, senza aggravio per lo stesso, nel rispetto di quanto approvato in sede di conferenza dei servizi.
4. Il soggetto legittimato può partecipare alle sedute della Conferenza dei Servizi tramite il progettista o altro tecnico delegato, al fine di illustrare il progetto presentato, di fornire chiarimenti in merito alle problematiche emerse e di essere informato prontamente delle richieste istruttorie e dei pareri.
5. Il termine per l'assunzione della determinazione definitiva della Conferenza resta compreso entro il termine fissato per legge per la fase istruttoria del titolo abilitativo edilizio, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini nei casi ammessi dalla legge o dal presente Regolamento. In ogni caso i lavori della Conferenza sono improntati ai principi di efficacia, economicità e non aggravamento dell'azione amministrativa.
6. Sono sempre fatti salvi i contenuti, da ritenersi prevalenti, degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 15 e 16 della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.

Articolo 10 – Richiesta dei poteri sostitutivi

1. Il soggetto richiedente, dopo la presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento senza che allo stesso sia stato dato avvio e comunque nel corso del procedimento, decorso il termine per la conclusione dello

stesso o per l'adozione del provvedimento espresso, può fare istanza affinché si proceda, nei tempi e nelle forme stabilite dalla legge, in via sostitutiva nei confronti del Responsabile del Procedimento che è rimasto inerte.

2. Il potere sostitutivo delle attività del Responsabile del Procedimento spetta al Responsabile del Servizio gerarchicamente sovraordinato.
3. Restano ferme le norme in materia di poteri sostitutivi regionali e nazionali.

Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi

Articolo 11 – Pubblicità, trasparenza ed economicità

1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni urbanistiche, edilizie e ambientali, il Comune ritiene importante il contributo delle diverse competenze degli operatori pubblici e privati, dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, ai quali garantisce, quando espressamente previsto dalla legge ovvero quando ritenuto opportuno dallo stesso Comune, la partecipazione nelle fasi procedurali disciplinate dal presente Regolamento Edilizio.
2. L'Amministrazione comunale si attiene ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione, efficacia ed efficienza, di amministrazione digitale, di definizione e individuazione delle responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutto ciò riferito anche ai documenti già in suo possesso.
3. Il Comune ai fini degli obiettivi di cui al comma precedente, favorisce la riunione dei procedimenti amministrativi connessi in ragione della natura degli interessi pubblici e/o privati coinvolti nei medesimi procedimenti.
4. L'Amministrazione comunale pubblica, provvedendo all'aggiornamento nel rispetto delle novità normative e regolamentari, sul proprio sito internet:
 - a. l'accesso alla piattaforma telematica di cui all'art. 4;
 - b. l'elenco degli uffici ove è possibile chiedere informazioni, anche sugli interventi in corso di esecuzione;
 - c. le circolari, le disposizioni, le determine e gli atti attinenti l'attività edilizia e la sua disciplina nonché l'elenco completo della documentazione richiesta e le modalità operative previste per le diverse procedure;
 - d. il prospetto degli oneri di urbanizzazione in relazione alle diverse tipologie di intervento.

Articolo 12 – Procedimento del Permesso di Costruire convenzionato o con atto unilaterale d'obbligo

1. Il procedimento di formazione del titolo edilizio è unitario. Nei casi in cui le norme di PGT prevedono l'atto d'obbligo o il convenzionamento quali presupposti per il perfezionamento del titolo edilizio, esso è costituito da due fasi: una prima relativa alla verifica e alla definizione dei contenuti e della regolarità dell'atto d'obbligo o della convenzione urbanistica; una seconda inerente il rilascio del titolo. Il decorso dei termini procedurali tiene conto della necessità dell'esperimento della primafase di cui si è detto.
2. Per gli interventi riconducibili alle fattispecie subordinate ad atto d'obbligo o a convenzione, il soggetto legittimato presenta alla struttura competente la domanda di permesso di costruire convenzionato corredata dai documenti richiesti dall'art. 13.
3. La complessità dell'intervento, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi pubblici qualificanti, può comportare la realizzazione di più interventi edilizi privati, di nuova edificazione o sull'edificio esistente, l'esecuzione di opere di urbanizzazione o di attrezzature per servizi la cui attuazione può essere disciplinata per stralci funzionali. In tali casi, la convenzione disciplina la realizzazione di uno o più interventi edilizi privati, opere di urbanizzazione o attrezzature relative ad un intero stralcio funzionale ed è parte integrante e costitutiva del primo permesso di costruire. L'efficacia temporale dei titoli è prevista dalla normativa vigente in funzione dei termini stabiliti in convenzione in considerazione dell'entità e/o complessità delle opere da eseguire.
4. Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata o previa richiesta di integrazione o completamento della stessa entro i termini di legge, richiede i pareri o può convocare la conferenza dei servizi. Contestualmente il Responsabile del Procedimento procede all'istruttoria del progetto dell'intervento edilizio privato, del progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature, nonché all'istruttoria dello schema dell'atto d'obbligo o della convenzione e della documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare. L'istruttoria dello schema dell'atto d'obbligo o della convenzione e della documentazione progettuale, afferente ogni contenuto da disciplinare ivi compresa la tempistica di attuazione, sospende i termini di formazione del titolo edilizio sino al suo esito; tale esito deve intervenire entro i termini di legge.
5. Il Responsabile del Procedimento, ai fini del rilascio dei pareri di competenza o per l'attività della Conferenza dei Servizi, trasmette il progetto dell'intervento edilizio privato, il progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature, nonché la documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare, alle altre Amministrazioni, agli Enti e ai gestori dei servizi pubblici, qualora interessati, a tutti i Settori interessati e, qualora necessario, alla Commissione per il paesaggio. Nei casi in cui non si ricorrerà alla Conferenza dei Servizi, il parere o l'assenso di competenza dovrà essere reso dagli altri settori, dalla Commissione per il paesaggio e dalle altre amministrazioni entro i termini previsti per legge.
6. I pareri di cui al precedente comma 5 potranno contenere motivate proposte di modifica al progetto

dell'intervento edilizio privato, al progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature nonché alla documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare. Le proposte di modifica, in particolare, potranno essere dirette a rendere il progetto più coerente alle necessità di servizi e di infrastrutture.

7. Qualora l'esito della valutazione della convenzione o dell'atto d'obbligo sia negativo, il Responsabile del Procedimento formula la conseguente proposta di rigetto al Responsabile del Servizio che si pronuncia in via definitiva.
8. Qualora invece l'esito della valutazione della convenzione o dell'atto d'obbligo sia favorevole, il Responsabile del Procedimento lo conclude comunicando l'esito favorevole dell'istruttoria sul progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature, sul progetto edilizio per la parte correlata agli aspetti degli impegni dell'atto unilaterale d'obbligo o della convenzione, nonché sulla congruità della documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare e invita il soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto unilaterale d'obbligo o lo schema di convenzione, così come assentiti dall'Amministrazione comunale. Dalla data della presentazione degli atti richiesti, sottoscritti da parte del soggetto legittimato, riprende a decorrere il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Se dall'esito della valutazione della convenzione o dell'atto d'obbligo emerge la necessità di apportare modifiche al progetto inerente l'intervento edilizio e/o modifiche e integrazioni alla convenzione o all'atto unilaterale d'obbligo, il termine del procedimento per il rilascio del titolo edilizio riprende a decorrere dalla data di presentazione del progetto edilizio modificato e degli ulteriori atti modificati e/o integrati e sottoscritti, fatta salva la verifica di conformità a quanto richiesto dall'Amministrazione.
9. Il Responsabile del Servizio, ricevuto dal soggetto legittimato l'atto unilaterale d'obbligo o la convenzione, verificatane la conformità ai risultati dell'istruttoria di cui sopra, assume la determinazione preventiva sui contenuti integrativi del permesso di costruire e invita il soggetto legittimato alla registrazione e alla trascrizione dell'atto d'obbligo o alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione. Conclusi tali adempimenti, il Responsabile del Procedimento formula la proposta di provvedimento conclusivo per il rilascio del permesso di costruire al Responsabile del Servizio.
10. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 28-bis del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Articolo 13 – Modalità diretta convenzionata

1. Sono titoli edilizi convenzionati quelli per i quali è richiesta la presentazione da parte del soggetto legittimato di un atto unilaterale d'obbligo, il cui contenuto sia stato verificato e assentito dall'Amministrazione comunale, ovvero è richiesta la sottoscrizione di una convenzione.
2. E' previsto il ricorso all'atto unilaterale d'obbligo nei casi in cui la dichiarazione di volontà del soggetto

legittimato sia sufficiente a realizzare l'effetto giuridico conforme all'intento del dichiarante. E' previsto il ricorso alla convenzione nei casi in cui l'effetto giuridico si produce con il concorso delle dichiarazioni di volontà del soggetto legittimato e dell'Amministrazione comunale.

3. Il suddetto schema di atto unilaterale d'obbligo, o di convenzione, potrà essere integrato e/o modificato nel corso del procedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria o dei pareri acquisiti.
4. Fermo restando il procedimento previsto dal titolo abilitativo richiesto, l'assenso dell'atto unilaterale d'obbligo da parte dell'Amministrazione comunale, o la stipula della convenzione, sono presupposti per il perfezionamento dei titoli edilizi; detti atti, registrati e trascritti, costituiscono parte sostanziale ed integrante dei titoli abilitativi.

Articolo 14 – Contributo di costruzione

1. Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii. e dal CapoIV della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.

Articolo 15 – Opere di urbanizzazione e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale

1. Le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, sono definite in base ai contenuti del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii, in particolare dell'art. 16, della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., in particolare dall'art. 44, nonché dalle NTA del PGT vigente. I servizi pubblici, di interesse pubblico o generale, sono appositamente individuati dal Piano dei Servizi del PGT vigente che ne detta, nella normativa, le modalità di individuazione e reperimento.

Articolo 16 - Cessione di aree, realizzazione di opere a scomputo e conferimento di dotazioni territoriali per servizi

1. Si rimanda ai contenuti in merito delle NTA del PGT vigente e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 17 - Realizzazione edilizia residenziale sociale

1. Si rimanda ai contenuti della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 18 - Interventi urgenti

1. Si rimanda ai contenuti della normativa nazionale e regionale vigente in materia di opere di pronto intervento e massima urgenza.

Articolo 19 - Fascicolo del fabbricato

1. Si rimanda ai contenuti della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 20 - Agibilità e agibilità parziale

1. Si rimanda ai contenuti del Titolo III del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Articolo 21 - Varianti

1. Si rimanda ai contenuti del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Articolo 22 - Interventi non ultimati

1. Ove l'intervento edilizio non risulti ultimato nei termini indicati nei titoli edilizi, l'esecuzione della residua parte è soggetta a nuovo titolo edilizio.
2. L'esecuzione delle opere mancanti è assoggettata alla corresponsione della differenza dei contributi di costruzione, in relazione alle variazioni tariffarie intervenute medio tempore e proporzionata all'incidenza economica delle opere mancanti rispetto al costo totale dell'opera.
3. Solo qualora l'intervento non ultimato sia di nuova costruzione o di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e le relative opere risultino già finite al rustico, ai fini dell'istruttoria del procedimento edilizio dell'intervento di completamento, si terrà conto delle sole opere mancanti che verranno qualificate di manutenzione straordinaria.
4. Gli immobili, qualora oggetto di interventi edilizi non ultimati, sono sottoposti alla disciplina dell'art. 63 (Aree ed edifici dismessi, inedificati e in disuso), qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 23 - Valutazione paesaggistica degli interventi e delle opere

1. Si rimanda al vigente Piano Territoriale Paesistico regionale, alle disposizioni e circolari applicative regionali in materia, al DPR 31/2017 e al D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.

Articolo 24 – Certificato di destinazione urbanistica

1. L'istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia. Alla domanda è necessario allegare gli estremi e la mappa catastali dell'area oggetto della domanda.
2. Il certificato è rilasciato dal Responsabile del Servizio e specifica:
 - a. le disposizioni urbanistiche vigenti e adottate riguardanti l'area interessata;
 - b. i vincoli ai quali è assoggettata l'area.

Titolo II- Disciplina dell'esecuzione dei lavori

Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Articolo 25 - Tipologia degli interventi edilizi

1. Si rimanda all'art. 27 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. e all'art. 3 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Articolo 26 - Attività edilizia libera

1. Si rimanda all'art. 6 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Articolo 27 - Destinazioni d'uso

1. Si rimanda all'art. 5 delle NTA del Piano delle Regole nonché, qualora contenenti diverse e prevalenti indicazioni, all'art. 51 e 51-bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. e all'art. 23-ter del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Articolo 28 - Permessi di costruire in deroga

1. Si rimanda ai contenuti dell'art. 40 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. e all'art. 14 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Articolo 29 - Inizio dei lavori ed individuazione

1. Si rimanda ai contenuti in merito del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Articolo 30 - Ultimazione dei lavori

1. Si rimanda ai contenuti in merito del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Capo II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Articolo 31 - Requisiti e dotazioni dei cantieri

1. In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro, rifacimenti, tinteggiature, etc., devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini. Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità, etc., si fa riferimento alla legislazione in materia, ovvero al D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.
2. I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza

non inferiore a m. 1,50 per la parte prospiciente aree pubbliche od aperte al pubblico. Le opere esterne, ai fabbricati prospicienti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione.

3. Tutti i cantieri a lunga permanenza devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile, in relazione alla durata ed all'entità dei lavori.
4. Vi è obbligo di esporre il cartello cantiere in posizione ben visibile dalle pubbliche vie contenente tutte le informazioni necessarie a correttamente identificare la natura e la durata dei lavori, nonché nominativi delle figure coinvolte (committente, impresa esecutrice, progettisti, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza).
5. In ogni cantiere edile che prevede opere di demolizione, ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, dovranno essere sempre individuati specifici punti fissi necessari alla verifica, anche da parte degli organi competenti, del rispetto delle indicazioni progettuali nonché delle norme comunali e nazionali in tema di distanze.
6. L'esecuzione dei lavori edili, anche di manutenzione, deve svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti condominiali o in base a specifiche ordinanze sindacali, con le limitazioni indicate nel Regolamento di polizia urbana.
7. E' sempre fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Articolo 32 - Tolleranze di cantiere

1. Si rimanda ai contenuti dell'art. 34 bis del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.

Articolo 33 – Demolizioni

1. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva rumorosità.
2. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.
3. E' sempre fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. ed ogni altra disposizione legislativa in materia ambientale.

Articolo 34 - Operazioni di scavo

1. Si rimanda ai contenuti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Articolo 35 - Gestione del materiale proveniente dallo scavo

1. Si rimanda ai contenuti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. ed ogni altra disposizione legislativa in materia ambientale e di gestione di rifiuti e terre e rocce da scavi.

Articolo 36 - Ritrovamenti archeologici, storici e artistici

1. Si rimanda al D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.

Articolo 37 - Ordigni bellici

1. Si rimanda alla normativa vigente in materia di sicurezza in caso di rinvenimento di ordigni bellici e esplosivi.

Titolo III- Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costitutive e funzionali

Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio

Articolo 38 - Distanze e altezze

1. Si rimanda all’art. 4 delle NTA del Piano delle Regole e al Codice Civile e al DM 1444/1968.

Articolo 39 - Edificazione sul confine

1. Si rimanda all’art. 4 delle NTA del PGT e al Codice Civile.

Articolo 40 - Locali seminterrati

1. Si rimanda alla DTU 21 e ai disposti delle N.T.A. del Piano delle Regole.

Articolo 41 - Scale e parapetti

1. Le scale che colleghino più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall’esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie. E’ consentita l’ illuminazione dall’alto a mezzo di lucernario. Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l’incolumità delle persone. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

2. Le scale di uso comune devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 1,00. E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa.
3. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 riducibili a m. 1 per le costruzioni fino a 2 piani e/o ove vi sia servizio di ascensore. Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, etc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,80, per le scale rettilinee.
4. Nelle scale di uso comune i gradini delle scale devono avere le seguenti misure: alzata minima 16 cm., massima cm. 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari; pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m. 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.
5. Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 30 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m. 1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente. Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m. 1,40.
Per gli edifici esistenti l'apertura di diametro è riducibile a 1,30 mt.
6. Nelle nuove costruzioni la scala di uso comune di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; potrà inoltre essere chiusa su ogni lato qualora sia l'unico collegamento.
7. Le finestre, i balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100 ovvero, per i piani posti superiormente al terzo, a cm. 110. In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm. 10 e in modo da non favorire l'arrampicamento.
8. Sono fatte salve le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 42 - Locali sottotetto non agibili

1. I vani sottotetto, regolarmente assentiti a seguito di approvazione di progetto edilizio, non aventi i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti e quindi senza permanenza di persone, sono locali ad uso

ispezione.

2. Per eventuali interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti vale il Capo I del Titolo IV della Parte II della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.

Articolo 43 - Volumi tecnici

1. Sono i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessori e degli impianti tecnici al servizio degli edifici (impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, per le telecomunicazioni, fognari, di raccolta e sgombero immondizie, impianti tecnologici per la depurazione delle acque, dell'aria e per la riduzione delle emissioni di rumore, attrezzature e impianti per il trasporto di liquidi e gas, ecc.) aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione.
2. E' da intendere comunque prevalente quanto definito nelle NTA del Piano delle Regole del PGT.

Articolo 44 - Prevenzione dei rischi di caduta dall'alto

1. Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, eccetera), nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino il rifacimento sostanziale della copertura.
2. Si intendono richiamate, e sempre da considerate prevalenti, le disposizioni vigenti in materia, in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.
3. L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
4. L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (ad esempio scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, eccetera) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (ad esempio ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.
5. Per gli edifici industriali, commerciali, agricoli, laddove non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:
 - l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (ad esempio ponteggio, trabattello,

scale aeree);

- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura del sistemi di ancoraggio.

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto. La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

6. I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. Questi dispositivi richiedono che:

- siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
- siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

7. Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto alla richiesta di titolo abilitativo.

8. A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

9. All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza

le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

10. In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (ad esempio cinture di sicurezza). Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il Committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi. L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

Articolo 45 - Servizi indispensabili degli edifici

Alloggi per civile abitazione

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.
2. I requisiti di cui al presente comma e dei commi successivi relativi agli alloggi, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori e pubblici esercizi.
3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
 - spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;
 - spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, etc.);
 - spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, etc.
4. La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio è costituita da almeno una stanza da bagno

di superficie minima di 4 mq. con: un vaso, un lavabo, una doccia o vasca da bagno.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento igiene tipo Lombardia (02/12/1985), è consentita una deroga alla superficie minima del bagno con una riduzione possibile del 15%.

5. I negozi, gli studi professionali, gli uffici, i laboratori ed i pubblici esercizi devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo.
6. Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina o spazio cottura per la preparazione degli alimenti.
7. Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile. Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta
8. Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto; ove ciò non sia possibile il Sindaco autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili. Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dall'Ente Competente. I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati nel punto più a monte possibile rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, pozzi perdenti, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento.
9. Per i rifiuti solidi urbani, dovranno essere attrezzati alloggiamenti idonei, con ubicazione decorosamente ambientata, posti sulla proprietà privata, possibilmente in corrispondenza dei cancelli carrai, tali da risultare di facile pulizia, efficacemente protetti dagli animali randagi ed accessibili dall'esterno al personale incaricato al servizio di raccolta.

Articolo 46 - Altezze minime dei locali

Alloggi per civile abitazione

1. Fermi restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi commi, ai fini del presente articolo l'altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.
2. Per gli edifici posti ad una quota inferiore a 1000 mt. sul livello del mare l'altezza media interna degli spazi di abitazione non deve essere inferiore a mt. 2,55, in caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 2,00. Per gli spazi accessori (studio, sala gioco, sala lettura e assimilabili, sottotetti accessibili, verande, taverne, ecc.) e per gli spazi di servizio (bagni, posto cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, locali sgombero, spogliatoi, guardaroba, ecc.) l'altezza media interna non deve essere inferiore a mt. 2,20, ulteriormente riducibile a mt. 2,00 per i corridoi, i ripostigli e i luoghi di passaggio. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 1,75.

3. Per gli edifici posti ad una quota superiore a 1000 mt. sul livello del mare, l'altezza netta media interna degli spazi di abitazioni non deve essere inferiore a mt. 2,40. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a m. 2,10, ulteriormente riducibile a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 1,90 per gli spazi di abitazione e a m. 1,70 per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all'uso del locale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi. E' fatto salvo, e considerato prevalente, quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Parte Prima della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. e quanto specificatamente individuato dalle NTA del PGT.

Articolo 47 - Conformazione e superficie degli alloggi e delle altre unità immobiliari

Alloggi per civile abitazione

1. Superfici minime.

L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi:

- composizione minima dei locali in alloggi a pianta fissa:

- stanza da letto per 1 persona: 9 mq;

- stanza da letto per 2 persone: 14 mq e riducibile a mq 12 se l'armadio viene previsto nel disimpegno. L'eventuale cabina armadio viene computata nella superficie della stanza.

E' necessario prevedere una stanza adibita a soggiorno di almeno 14 mq, oltre al locale bagno che abbia le caratteristiche di cui all'art. 45 del presente regolamento. Le cucine devono avere una superficie minima di mq. 8;

- composizione minima degli alloggi mono-stanza: 28 mq (comprensivi del bagno e antibagno), fatto salvo quanto previsto all'art. 40 delle NTA del Piano delle Regole.

2. Con riferimento al R.R. n. 1 del 20/02/2004 e alla d.g.r. 7/19638 del 26/11/2004, i criteri da applicare per il rilascio delle attestazioni di idoneità abitativa sono così stabiliti:

- superficie minima per abitante (comprensiva del bagno):

- 1 abitante: 28,00;

- 2 abitanti: 33,60 mq;

- 3 abitanti: 43,35 mq;

- 4 abitanti: 60,35 mq;

- 5 abitanti: 71,40 mq;

- 6 abitanti: 79,05 mq;

- per ogni abitante successivo: ulteriori 10 mq.

Esercizi di ospitalità ed abitazione collettiva

3. Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, come individuate dalla normativa vigente in materia e fermo restando che le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e per l'esercizio devono sempre essere assunte e rispettate, devono rispondere ai requisiti e alle norme della LR 27/2015 e ss. mm. e ii., ai regolamenti attuativi, alle direttive, alle circolari ed in ogni altra documentazione in merito statale, regionale e comunale.

Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli

4. I locali di ritrovo e per pubblici spettacoli devono rispettare le norme vigenti in materia, i regolamenti attuativi, le direttive, le circolari ed in ogni altra documentazione in merito statale, regionale e comunale, nonché le vigenti norme di igiene, di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e di sicurezza qualora applicabili.

Piscine di uso collettivo

5. Per le piscine di uso collettivo valgono le disposizioni vigenti in materia i regolamenti attuativi, le direttive, le circolari ed in ogni altra documentazione in merito statale, regionale e comunale, nonché le vigenti norme in tema di prevenzioni incendi e le deliberazioni del CONI per l'impiantistica sportiva.
6. Sono escluse dalla presente normativa le piscine di uso privato, intendendosi per private quelle piscine, facenti parte di unità abitative, il cui uso, sotto la responsabilità dei proprietari, sia limitato ai componenti della famiglia e ai loro ospiti.

Requisiti specifici degli edifici rurali (case rurali, pertinenze e stalle) e dei luoghi adibiti a detenzione di animali, compresi quelli d'affezione.

7. Per edifici rurali si intendono le costruzioni destinate ad abitazione dei conduttori agricoli nonché quelle per il normale funzionamento dell'azienda agricola e i necessari servizi a questa ultima inerenti. Fermo restando quanto specificato ai successivi commi, nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale, fatte salve diverse prescrizioni derogatorie sindacali per alcune tipologie di attività agricola che non determinino problemi igienico sanitari. Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere nonché gli scarichi di eventuali processi di lavorazione annessi all'azienda agricola dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia. Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per il bestiame e trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotate di acqua dichiarata potabile.
8. Norme e caratteristiche generali delle costruzioni destinate ad abitazione.
Gli spazi delle abitazioni non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri per animali e non devono avere aperture finestrate verso gli stessi rivolte poste a distanza inferiore a m. 3 misurati in

linea orizzontale. Potranno essere ammesse deroghe a tale distanza minima in base a dimostrazione documentata che i locali destinati a stalla vengano regolarmente ed opportunamente areati nonché muniti di idonei sistemi di aspirazione e filtrazione degli odori.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento. I luoghi di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben areati, difesi dalla pioggia con aperture di areazione dotate di sistemi di protezione per la difesa da roditori ed insetti (reticelle).

I cortili e le aie annessi alle case rurali, devono essere sistemati in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

9. Norme e caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di servizio connesse all'attività agricola.

Ricoveri per animali

I ricoveri per gli animali, ivi compresi quelli a carattere familiare, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile e devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili nonché provvisti di adeguate protezioni contro insetti e roditori.

Le strutture di ricovero di bestiame devono essere dotate di idonei sistemi di raccolta, maturazione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di liquami e letame nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali.

Le acque meteoriche decadenti da coperture e superfici scolanti devono essere separate dal circuito dei liquami ed allontanate nel rispetto delle norme vigenti.

La distanza dei recinti all'aperto dalla porzione abitativa deve rispettare i limiti minimi stabiliti nei successivi commi, ad eccezione del pascolo brado, dell'alpeggio e delle situazioni temporanee, con permanenze non superiori a 15 giorni ed a condizione che non rechino inconvenienti igienico sanitari. I recinti all'aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Per quanto riguarda l'allevamento di animali destinati alla produzione di latte, i locali utilizzati per la mungitura e il magazzinaggio del latte oltre ad essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, trattandosi di luoghi di lavoro dovranno rispettare le norme vigenti a tutela dei lavoratori ed in particolare:

- per gli addetti devono essere realizzati servizi igienici e uno spogliatoio apposito, adiacente alla sala mungitura, completo di lavabo e doccia.

STRUTTURE DI SERVIZIO CONNESSE ALL'ATTIVITÀ

Locali per lavorazioni e depositi.

I locali dell'edificio rurale adibiti a manipolazioni di prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola o ad operazioni ad essa connesse, devono assicurare i requisiti igienici previsti per le specifiche attività che vi si svolgono.

Qualora dette attività comportino una modificazione negativa dell'aria confinata, i locali in cui si svolgono dovranno essere convenientemente separati dai locali di abitazione prevedendone, se necessario, la ubicazione in un corpo di fabbrica separato.

I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti derivanti dall'attività agricola e zootecnica devono essere asciutti, ben areati, difesi dalla pioggia, avere pavimenti realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili ed essere dotati di sistemi di protezione e difesa dalla penetrazione di roditori ed insetti.

Depositi e silos per lo stoccaggio di trinciati di mais o altro vegetale fermentante.

I depositi di sostanze che possono emanare odori molesti (mangimi, insilati ecc.) devono essere ubicati a non meno di 50 metri dalle case sparse altrui e dal confine delle aree residenziali, commerciali, terziarie, e a non meno di 20 metri dall'abitazione del conduttore del fondo, fatte salve le situazioni esistenti ed a condizione che non si concretizzino ulteriori situazioni di pregiudizio igienico sanitario.

I silos devono essere dotati di platea realizzata in materiale impermeabile con pozzetto a tenuta per la raccolta del colaticcio prodotto dalla fermentazione. Il colaticcio dovrà essere inviato ad uno stoccaggio idoneo, che potrà essere lo stesso previsto per lo stoccaggio dei liquami zootecnici, opportunamente aumentato di volume, e dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente in materia.

I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, devono essere provvisti di mezzi ed impianti per la prevenzione incendi, per la protezione contro le scariche atmosferiche e devono garantire la sicurezza nel loro utilizzo, in osservanza delle norme antinfortunistiche. Deve essere altresì garantita la possibilità dell'esecuzione di efficaci interventi di disinfestazione programmati o di emergenza.

Concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali.

Fatto salvo quanto definito a seguire, le distanze minime stabilite per la realizzazione di nuove concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali o per gli ampliamenti e/o rifacimenti di quelli esistenti, misurate dal limite esterno delle zone edificate e/o di espansione a destinazione residenziale, commerciale e ad attività terziaria definite dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dalle case sparse di terzi, sono le stesse previste per le stalle.

Le abitazioni degli addetti alla azienda debbono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 20 dalla vasca di raccolta liquami e/o concimaia.

Le distanze dai corsi d'acqua superficiali non potranno essere inferiori a quelle stabilite dalla d.g.r. 14/09/2011- n. IX/2208 e ss. mm. e ii. Le distanze dai punti di captazione di acqua potabile dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nonché conformi a quanto stabilito dal D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii..

Per le strutture produttive esistenti, nel caso sia necessaria la realizzazione di concimaie o vasche liquami per adeguare gli stoccaggi e sia comprovata l'impossibilità di rispettare le distanze di cui sopra, è ammessa una deroga alle stesse con la sola eccezione della distanza dalle abitazioni di terzi che deve comunque essere rispettata con l'obbligo di adozione di idonei sistemi di abbattimento delle molestie.

Fatto salvo quanto sopra precisato, per le strutture esistenti poste a distanze inferiori a quelle sopradette, è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche di stoccaggio senza variazione del numero dei capi e della specie animale dell'allevamento di riferimento, con l'obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie.

Le concimaie, le vasche, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalla attività zootecnica devono essere realizzati con materiale impermeabile.

Le vasche parzialmente o totalmente interrate saranno consentite in cemento armato, o comunque in materiale impermeabile, con una distanza tra il fondo e il massimo livello di escursione della falda acquifera non inferiore a m. 1,50.

Per il recapito finale del materiale stoccato dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di allontanamento dei reflui zootecnici.

Le strutture e i sistemi di stoccaggio sopra descritti non possono essere realizzati in area di rispetto delle fonti di approvvigionamento idrico, pubbliche o private di interesse pubblico, per uso potabile o utilizzate da imprese alimentari per incorporazione o contatto con prodotti alimentari destinati al consumo umano.

Le nuove strutture di stoccaggio dei reflui dovranno comunque essere rispettate anche nel caso di pozzi privati, garantendo una distanza minima tale da non interferire sulla qualità dell'acqua captata per l'approvvigionamento idropotabile.

Non è consentita la realizzazione e l'attivazione di nuovi punti di captazione di acque ad uso potabile la cui area di rispetto venga ad interessare strutture e sistemi di stoccaggio già esistenti.

Abbeveratoi, vasche per il lavaggio.

Eventuali abbeveratoi e vasche per il lavaggio in genere devono essere dotati di condotti di scarico con recapito conforme alla normativa vigente; devono in ogni caso essere evitati impaludamenti o ristagni delle acque.

10. Allevamenti di animali: distanze

La costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo negli ambiti di cui al Titolo III Parte Prima della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. come individuati dal PGT e deve rispettare le distanze da zone

residenziali, commerciali o terziarie nonché da case isolate di terzi come riportate nella seguente tabella

1. Nella realizzazione di nuovi allevamenti debbono essere adottate scelte progettuali e soluzioni tecniche

orientate alle migliori tecniche disponibili a basso impatto ambientale relativamente alla tipologia di stabulazione, alla modalità di rimozione delle deiezioni, al sistema di stoccaggio e trattamento dei reflui. Le stesse distanze costituiscono un vincolo per il cambiamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti.

TABELLA 1 – DISTANZE

Nuovi allevamenti	Distanze minime		
	da ambiti edificati (*)	da case isolate abitate da terzi	dalle abitazioni degli addetti dell'azienda ovvero nel caso di agriturismi
A) ALLEVAMENTI DI TIPO FAMILIARE <i>insediamento avente come scopo il consumo diretto familiare purché non ospiti stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di piccoli animali da cortile (galline, conigli et similia) e più di 1T di peso vivo per specie equini, bovini, suini, ovicaprini ecc, con un massimo di 3 capi.</i>	50 m.	25 m.	0 m.
B) BOVINI ed EQUINI <i>numero max 100 capi e comunque con peso vivo max allevabile 45 T</i>	100 m.	50 m.	5 m.
C) BOVINI <i>numero max 200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 90 T</i>	200 m.	50 m.	10 m.
D) EQUINI <i>numero max 200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 90 T</i>	100 m.	50 m.	5 m.
E) OVINI – CAPRINI <i>numero max 250 capi e comunque con peso vivo max allevabile 10 T</i>	200 m.	50 m.	10 m.
F) SUINI <i>numero max 70 capi e comunque con peso vivo max allevabile 10 T</i>	200 m.	50 m.	10 m.
G) CONIGLI <i>da un minimo di 100 a un numero max allevabile 2500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile di 10 T</i>	200 m.	50 m.	10 m.
H) POLLI - GALLINE OVAIOLE – TACCHINI - OCHE - ANATRE - FARAONE – STRUZZI <i>da un minimo di 100 a un numero max 2500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile di 10 T</i>	200 m.	50 m.	10 m.
I) APIARI con più di 5 arnie	10 m.	5 m.	5 m.
J) ALLEVAMENTI CANI E GATTI (fino a 50 capi)	100 m.	50 m.	20 m.
K) PENSIONI CANI E GATTI (oltre 50 capi)	100 m.	50 m.	10 m.
L) BOVINI - OVINI - EQUINI – CAPRINI – SUINI - CONIGLI - GALLINE OVAIOLE - TACCHINI – OCHE- ANATRE – FARAONE - STRUZZI <i>con un numero di animali e comunque con un peso vivo superiore ai limiti sopra specificati</i>	500 m.	100 m.	20 m.

(*) ambiti a destinazione residenziale, commerciale e terziaria.

A carattere indicativo e migliorativo si suggerisce di utilizzare le migliori tecnologie disponibili (MTD) per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento prodotto dagli allevamenti di cui sopra, ovvero l'insieme di tecnologie e processi che siano stati ampiamente sperimentati, ritenuti tecnologicamente validi ed economicamente sostenibili così come indicati al successivo comma 15. In base a tale indicazione, potranno essere previste motivate deroghe a quanto sopra espresso per le distanze minime per le abitazioni degli addetti nel solo caso di agriturismi.

11. Allevamenti esistenti ed interventi di riconversione e trasferimento.

Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi edilizi, purché tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle tipologie di fabbricato sopra indicate e purché gli interventi edilizi vengano realizzati adottando le MTD per lo specifico intervento.

Per le aziende agricole esistenti, poste a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali soltanto se legate all'adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico di peso vivo ed il numero di capi autorizzato dall'ultima concessione edilizia o provvedimento di analogo significato, rilasciate prima dell'emanazione del presente titolo, adottando le MTD per l'intervento di ampliamento.

12. Ricoveri di animali per esigenze familiari in zone di PGT residenziali.

Il numero di capi allevabile, le specie e le distanze dall'abitazione degli addetti dell'azienda e dalle abitazioni di terzi, nonché eventuali divieti sono definiti nella tabella 1 del precedente comma 10.

Si individuano quali allevamenti per esigenze familiari quelli individuati alla lettera A della sopra citata tabella. Qualsiasi recinto che contenga stabilmente suini, ovini, caprini, bovini, equini dovrà essere mantenuto ad una distanza di 20 metri dall'abitazione di terzi.

Per il ricovero di cani e degli animali da cortile, dovrà essere prevista una recinzione alta 2,00 m. posta ad almeno 1,5 m. dal confine di proprietà comunque ad adeguata distanza dalle abitazioni confinanti. L'area di ricovero dovrà essere mantenuta costantemente pulita per evitare l'insorgere di problemi di carattere odorigeno.

Per gli allevamenti esistenti in ambiti di PGT a destinazione prevalentemente residenziale e destinati alle sole esigenze familiari, nel caso gli stessi non rispettino le distanze sopradette, ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate, è facoltà del Sindaco valutare la possibilità di concedere deroghe nonché stabilire per tutti gli allevamenti di questa tipologia le modalità di rimozione ed allontanamento delle deiezioni compatibili con la destinazione residenziale.

Resta inteso che i ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento atto a limitare inconvenienti igienico sanitari e nel rispetto del benessere animale, con l'obbligo di disinfestazione periodica che prevenga lo sviluppo di insetti e roditori.

13. Norme Tecniche Generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali.

Si rimanda ai contenuti della D.g.r. 14/09/2011 – n. IX/2208 e ad eventuali successive integrazioni della stessa.

14. Caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui.

Si rimanda ai contenuti della D.g.r. 14/09/2011 – n. IX/2208 e ad eventuali successive integrazioni della stessa.

15. Le migliori tecniche disponibili (MTD) nel settore zootecnico.

Le Migliori Tecniche Disponibili debbono essere adottate per migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale.

La riduzione delle emissioni odorigene dagli allevamenti potrà essere ottenuta:

- curando l'edificazione di strutture che consentano di adottare efficaci procedure aziendali per gli effluenti ed assicurino la riduzione delle emissioni dagli ambienti di stabulazione e di stoccaggio;
- stabilendo procedure finalizzate alla mitigazione dell'impatto conseguente alle operazioni di spandimento;
- dotandosi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata.

Strutture. Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia.

Specie allevate: bovini e bufalini. Vacche da latte.

Sono le Migliori Tecniche Disponibili per la specie indicata:

- stabulazione fissa su lettiera o senza lettiera con materassino sintetico con asporto meccanico delle deiezioni con raschiatore;
- stabulazione libera su lettiera inclinata con zona di alimentazione a pavimento pieno e allontanamento giornaliero meccanico del letame con raschiatore;
- stabulazione libera su cuccette con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) con corsia di smistamento e zona di alimentazione a pavimento pieno con asporto delle deiezioni meccanico con raschiatore.

Specie allevate: bovini e bufalini. Bovini da carne e soggetti di rimonta. Sono

le Migliori Tecniche Disponibili per la specie indicata:

- stabulazione libera su lettiera inclinata o piana e allontanamento giornaliero meccanico delle deiezioni con raschiatore;
- stabulazione libera su grigliato e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite raschiatore

meccanico.

Specie allevate: suini. Suini in accrescimento/ingrasso-scrofe in attesa calore/gestazione.

Sono le Migliori Tecniche Disponibili per la specie indicata:

- pavimento parzialmente fessurato con parte piena centrale convessa, fossa liquame a pareti inclinate e rimozione liquami con *vacuum*, il tutto comunque, in particolare per le scrofe gravide e per i lattonzoli, in conformità ai disposti del D.Lgs. 122/2011;
- pavimento parzialmente fessurato, fossa liquame a pareti inclinate e rimozione liquami con *vacuum* (solo per le scrofe);
- pavimento pieno con lettiera permanente in area di riposo per scrofe in gruppo in presenza di autoalimentatori, in corrispondenza dei quali il pavimento è fessurato con giornaliero asporto meccanico delle deiezioni mediante raschiatore.

Specie allevate: suini. Scrofe in allattamento con i lattonzoli.

Sono le Migliori Tecniche Disponibili per la specie indicata:

- gabbie con pavimento totalmente grigliato e bacinella di raccolta sottostante;
- gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante suddivisa in due parti per la raccolta separata di feci ed urine.

Specie allevate: suini. Suini in post svezzamento.

Sono le Migliori Tecniche Disponibili per la specie indicata:

- box con pavimento parzialmente grigliato e fossa di raccolta a pareti inclinate o verticali con *vacuum*;
- box con pavimento parzialmente grigliato con giornaliero asporto meccanico delle deiezioni mediante raschiatore dalla fossa sottostante;
- box con pavimento parzialmente grigliato e parte piena in pendenza o centrale convessa, con fossa di raccolta a pareti verticali e svuotamento a fine ciclo.

Specie allevate: avicoli. Galline ovaiole/avicoli da riproduzione. Sono

le Migliori Tecniche Disponibili per la specie indicata:

- allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri mediante insufflazione di aria con tubi forati o ventilazione a mezzo ventagli;
- allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina in tunnel posti sopra le gabbie o esterni;
- allevamento a terra su lettiera con pavimento fessurato e disidratazione della pollina nella fossa sottostante mediante apposita ventilazione.

Specie allevate: equini e ovini.

Sono le Migliori Tecniche Disponibili per la specie indicata:

- allevamento allo stato semibrado (tutte le altre tipologie di allevamento hanno un impatto superiore e quindi non definibile MDT).

Sistemi di ventilazione dei ricoveri

Sono le Migliori Tecniche Disponibili per tutti i tipi di ricoveri e specie allevate:

- ventilazione forzata positiva in compressione;
- ventilazione forzata negativa in depressione.

Sono le Migliori Tecniche Disponibili per i soli allevamenti di bovini da latte e da carne:

- ventilazione naturale e movimentatori d'aria interni.

Sistemi di stoccaggio delle deiezioni.

Sono le Migliori Tecniche Disponibili:

- concimaia coperta per materiali palabili;
- vasca chiusa per materiali non palabili.

Tecniche di riduzione delle emissioni nello spandimento delle deiezioni

Le aziende che spandono effluenti degli allevamenti entro i 50 metri di distanza dalle abitazioni di terzi sono soggette all'obbligo di mitigazione delle emissioni durante le operazioni di spandimento, utilizzando soltanto mezzi a bassa pressione che non portino alla formazione di aerosol e facendo seguire l'applicazione dei liquami da immediato interrimento.

L'applicazione di liquami dovrà essere non a tutto campo, ma solo a bande. Le modalità sopra descritte sono comunque fortemente sostenute anche per le aziende che spandono liquami a distanze superiori ai 50 metri dalle abitazioni di terzi.

L'utilizzo di liquami sottoposti a processi di separazione ne favorirà l'infiltrazione nel suolo riducendo gli odori.

Tecniche per la riduzione dello sviluppo di insetti e roditori

Adozione di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata.

Sistemi di mitigazione degli odori

La realizzazione di una barriera artificiale o barriera arborea fitta e perenne ha effetto di mitigazione sulla diffusione degli odori soltanto se collocata nell'immediato intorno della fonte di odore poiché, favorendo la risalita degli odori verso strati in cui l'aria è più turbolenta, ne facilita la dispersione facendo diminuire la concentrazione di sostanze odorigene nel volume d'aria di riferimento, mitigando di conseguenza la molestia olfattiva.

Edifici per attività produttive, depositi

16. Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi od altro che si configurino come ambiente di

lavoro, devono garantire le caratteristiche costruttive indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

17. Isolamento.

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità nel rispetto della normativa specifica vigente in materia di isolamento termico ed acustico.

18. Sistemazione dell'area esterna.

L'area intorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata e vanno adottati gli accorgimenti utili per evitare l'infiltrazione d'acque lungo i muri. Vanno opportunamente attrezzati gli accessi e i percorsi di collegamento. Se nell'area si prevedono depositi di materiali, il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno inoltre essere previsti e realizzati idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio.

19. Pavimentazione

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità. Sotto il pavimento, qualora non esistano vani, sarà realizzato idoneo vespaio aerato, oppure altro accorgimento tecnico al fine di evitare la presenza di umidità o di gas radon.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale resistente, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso creazione di polvere.

20. Illuminazione

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/10 della superficie del pavimento. Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento.

Qualora non siano motivatamente raggiunti tali rapporti, si dovrà provvedere all'integrazione con idonea ventilazione meccanica e illuminazione artificiale.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili preferibilmente contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento delle stesse in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

21. Dotazione di servizi per il personale

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di riservatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Saranno comunque sempre da rispettare i dettami e le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 5, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio. Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di 5,

si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie. Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.

Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi. I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.

22. Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1; l'antibagno di superficie minima di mq. 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq. 3.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata e l'illuminazione artificiale solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione. I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata. Le pareti dei servizi igienici (latrina – anti-latrina) devono essere piastrellati o rivestiti di materiale facilmente lavabile fino ad una altezza di m. 2.

23. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di mq. 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento; devono avere regolamentare aero-illuminazione naturale.

E' ammissibile la ventilazione forzata e l'illuminazione artificiale solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

24. Spogliatoi: dotazione minima

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile, almeno una doccia con anti-doccia in relazione a dieci utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti per ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

25. Mense: caratteristiche

Per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli

ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

26. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e gas vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

27. Locali sotterranei e semi-sotterranei

E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semi-sotterranei sprovvisti di aria e luce diretta. Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive di qualsiasi genere. L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

28. Isolamento acustico

Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare il rispetto dei requisiti di legge sull'isolamento acustico.

29. Trasporti interni

Negli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motoria scoppio. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico-scarico di automezzi a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.

Lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini

30. Le norme di cui agli articoli successivi devono essere applicate anche per le situazioni di inizio nuova attività, ampliamento e/o modifica delle condizioni di esercizio di attività esistente, cambio ragione sociale e/o acquisizione affitto. Vanno rispettate le disposizioni nazionali e regionali in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendio, tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente.

31. Caratteristiche delle lavanderie ad umido.

Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:

- un locale o uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
- un locale o uno spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
- un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con anti-latrina completa di almeno un lavabo per il personale.

I locali dovranno essere dotati di pavimento impermeabile e di pareti lisce lavabili per almeno m. 2 di altezza.

Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

32. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali.

I locali delle lavanderie industriali devono avere:

- pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.

33. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione.

Per le lavanderie a secco valgono le prescrizioni nazionali in materia di messa in sicurezza a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali o di adeguato spazio opportunamente delimitato (anche mediante macchine e attrezzature che definiscono le varie fasi lavorative) situati al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno, con pavimento impermeabile e di pareti lisce lavabili per almeno m. 2 di altezza e dotati di servizio di uso esclusivo, con regolamentare antilatrina e lavabo.

I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; il sistema di ventilazione dovrà sfociare oltre il tetto come previsto per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depuratore idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.(parti per milione)

34. Veicoli per il trasporto della biancheria

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente durante il trasporto.

35. Biancheria infetta

E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

Barbieri, parrucchieri ed attività affini

36. Tali disposizioni si applicano ad attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e esercizio di estetica, di istituti di bellezza e di attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali: estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature per le quali occorre specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Territoriale. Dette attività non possono di norma essere svolte in forma ambulante e sono soggette a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere allo sportello unico attività produttive.

37. Caratteristiche dei locali

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
- pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- lavabi fissi con acqua, calda e fredda, corrente e potabile;
- arredamento di facile pulizia;
- dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

Attività di tosatura animali

38. Tali esercizi dovranno disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, avere idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione e intercettazione dei peli.

Tutti i residui organici dell'animale devono essere raccolti in appositi sacchi chiusi identificabili da conferire all'incenerimento.

Ambulatori, ospedali e case di cura

39. Si intendono richiamate, e sempre da considerate prevalenti, le disposizioni vigenti in materia.

Manufatti e costruzioni per abitazioni temporanee e/o provvisorie

40. Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze legate in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali o emergenze legate all'arrivo di flussi migratori di persone incontrollati (per esempio nomadi o migranti).

41. Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:

- le tende;
- le roulotte, i campers e simili;
- i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
- i bungalows.

42. Requisiti propri degli alloggi provvisori.

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianto e d'uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato. All'interno delle tende è vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

Roulotte - campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc. 4 per persona. Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico. Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti della gestione. Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli-finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori. Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette, conformi alle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.

Prefabbricati, bungalows containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi. Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq. 8 per persona. Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere un'adeguata illuminazione naturale, garantendo in ogni modo un rapporto aereo- illuminante minimo pari a 1/10 della superficie degli spazi. Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un WC, bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento. Devono avere un'altezza minima non inferiore a m. 2,40 per i prefabbricati e a m. 2,10 per i container. I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico e di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme dettate dalle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti. Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.

Complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

43. Si intendono richiamate, e sempre da considerate prevalenti, le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 48 - Superficie e cubatura minima utile degli ambienti

1. Per le modalità di calcolo delle superfici e delle volumetrie si rinvia delle NTA del PGT.
2. Per la cubatura minima degli spazi si rimanda al precedente art. 47.

Articolo 49 - Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici

Alloggi per civile abitazione

1. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, anti-latrine, etc. devono avere le seguenti caratteristiche:
 - pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza, preferibilmente, di cm. 180, di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
 - essere completamente separati con pareti fisse, da pavimento a soffitto, da ogni altro locale;
 - avere accessi da corridoi e disimpegni anche aperti e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
 - i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

Negli alloggi a pianta fissa l'accesso al servizio igienico, quando anche fosse dotato di antibagno, non potrà avvenire dalla cucina.

2. Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina o spazio cottura per la preparazione degli alimenti che deve avere le seguenti caratteristiche:
 - avere le superfici delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza, preferibilmente, di m. 1,80;
 - una dotazione minima di impianti predisposti per l'installazione di: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa (anche della tipologia senzascarico) sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento (se con scarico) dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione. E' vietata l'installazione di sfiati a parete che dovranno esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra e una superficie minima di mq. 3,00.

Articolo 50 - Soppalchi

1. La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali e all'altezza delle parti sia inferiori che

superiori. L'altezza netta tra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte sovrastante, non potrà essere inferiore a mt. 2,10: in tal caso la superficie del soppalco (escluse eventuali scale) non supererà $\frac{1}{3}$ della superficie del locale. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale sovrastante, sia almeno di mt. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere $\frac{1}{2}$ della superficie del locale.

2. Il vano principale e gli spazi così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aero illuminante; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti degli alloggi. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

Articolo 51 - Qualità dell'aria in spazi confinati

1. L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi, è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità. Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo $\frac{1}{2}$ ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, etc.).
2. Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:
 - il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore nel caso di condizionamento a n. 1 volume/ora, nel caso di ventilazione a n. 2 volumi/ora.
 - I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a $\frac{1}{3}$ del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;
 - la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia la possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;

Sono fatte salve diverse disposizioni nazionali in materia di sicurezza degli impianti.

3. Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma sulla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 2 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m. 6 se su spazi pubblici. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla

purezza dell'aria usata per il condizionamento.

4. Canna fumaria.

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione. Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm. dalla base della canna. Per la conformazione e il dimensionamento delle canne fumarie si faccia riferimento alla normativa specifica in vigore.

Le bocche delle canne fumarie, di norma, dovranno superare la quota del colmo della copertura e comunque devono risultare più alte di 1 mt, misurate a valle, rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; in casodi strutture turistico ricettive o di ristorazione (bar ristoranti pizzerie) le canne fumarie dovranno essere posizionate ad almeno 8 m. dagli edifici adiacenti (sono ammesse deroghe ed accordi fra confinanti) e dovranno risultare più alte di 1 m. rispetto al colmo del tetto.

5. Canna di esalazione.

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumane.

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie. Pertanto dovranno rispettare le medesime prescrizioni di cui al precedente comma.

6. Allontanamento dei prodotti della combustione.

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaio.

Articolo 52 – Areo-illuminazione e ventilazione naturale

1. Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi. Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento.
2. Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 45, ad eccezione degli spazi di servizio, devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile su spazi aperti, (almeno che non venga dimostrato l'utilizzo di apparecchiature che consentono il ricambio di aria senza apertura delle finestre), atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale. La superficie finestrata non potrà essere inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale superficie può essere ridotta a non meno di 1/10

per i locali posti oltre il primo livello abitabile (piano terra). La stanza da bagno deve essere fornita in via ordinaria di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq. 0,50 per il ricambio dell'aria. Nel caso di bagni ciechi vedasi al successivo art. 53.

3. Gli spazi di servizio sprovvisti di aerazione dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.
4. Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, etc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni 1.000 Kcal/h con un minimo di 100 cm².
5. In ogni locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

Articolo 53 - Ventilazione meccanica controllata

1. Possono usufruire di aero-illuminazione solo artificiale:
 - i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata aero-illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
 - i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;
 - i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di aero-illuminazione;
 - i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi e i ripostigli;
 - i locali non destinati alla permanenza di persone;
 - gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.
 - In tal caso gli spazi di cui ai punti precedenti devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale o di ventilazioni artificiali di cui all'art. 51.
2. Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.
3. In assenza della possibilità di ricorrere alla ventilazione naturale, nei corridoi e nei disimpieghi che abbiano lunghezza superiore a m. 10,00 o superficie non inferiore a mq. 20,00, indipendentemente dalla presenza d'interruzioni, deve essere assicurata una adeguata ventilazione forzata che assicuri il ricambio e la presenza dell'aria, con un ricambio d'aria medio giornaliero pari a 0,35 vol/h per la destinazione

residenziale. Per le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d'aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica vigente in materia. E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.

4. E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive. L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione.

Articolo 54 - Sale da gioco e installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito – sale scommesse

1. Si rimanda ai contenuti della normativa vigente in materia oltre che alle normative vigenti in termini di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché sulla normativa relativa alla sicurezza degli impianti.

Articolo 55 - Norme per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor

1. Si rimanda e alle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12678 del 21/12/2011” che si intendono integralmente richiamate.

Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Articolo 56 – Norma generale- Impianti pubblicitari

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività insediate sul territorio comunale e disciplina l'installazione, sostituzione e/o modifica di:
 - insegne di esercizio;
 - insegne direzionali;
 - tende, ombrelloni e gazebo;
 - bacheche;
 - striscioni, locandine e stendardi;

Le attività dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni in caso di nuove installazioni o di sostituzione di quelle attualmente in uso.

Per quanto non espressamente normato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) e ss. mm. e ii. e dal DPR 495/1992 e ss., nonché le

norme del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria vigente.

2. Definizioni e caratteristiche.

Si definisce *INSEGNA DI ESERCIZIO* le scritte, i simboli e similari, esposte nella sede dell'esercizio e/o relativa area di proprietà, che contengono il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

Si definisce *TARGA* una semplice tabella monofacciale, riportante l'indicazione dell'attività i marchi e/o i logotipi dei prodotti venduti, ubicata all'ingresso della sede dell'attività.

Si definisce *INSEGNA DIREZIONALE* la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia d'orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Si definisce *TENDA* il manufatto in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo, posto esternamente agli edifici.

Si definisce *OMBRELLONE* il manufatto in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuto da un solo palo poggiato al terreno.

Si definisce *GAZEBO* una struttura architettonica coperta ed aperta verso l'esterno, a pianta centrale, costruita in legno o metallo. Si tratta di un manufatto di forma leggera che può essere coperto/chiuso in tessuto o con materiali flessibili similari.

Si definisce *BACHECA* un manufatto fissato a parete o posato a terra isolato, atto a contenere oggetti, fogli o messaggi pubblicitari.

Si definiscono *STRISCIONE*, *LOCANDINA* e *STENDARDO* gli elementi bidirezionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa. Possono essere luminosi per luce indiretta. Se posizionati sul terreno possono essere realizzati anche in materiale rigido.

Si definisce *SORGENTE LUMINOSA* qualsiasi corpo illuminante, o insieme di corpi illuminanti, che diffonde luce in modo puntiforme, lineare o planare, illuminando aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura od emergenze naturali.

3. Ubicazioni vietate.

All'interno del centro abitato come definito dal Codice della strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato

collocare cartelli o impianti pubblicitari permanenti, ad esclusione delle segnalazioni di pubblico interesse o su impianti predisposti dal Comune.

Per le installazioni di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato si rinvia a quanto prescritto dall'art. 15 delle N.T.A. del Piano dei Servizi vigente.

Il posizionamento dei cartelli e d'altri mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato è vietato:

- sulle rotatorie
- in corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione delle insegne di direzionali e delle insegne di esercizio poste in aderenza alle facciate;
- lungo le curve come definite dall'art. 3, co. 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
- su cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
- su ogni genere di segnale stradale (segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari) nonché sul retro degli stessi e sul loro sostegno;

4. Tipologie, materiali utilizzabili, posizionamento.

INSEGNE DI ESERCIZIO

E' ammessa di norma una sola insegna per attività e comunque, se contenute entro il fornice dell'apertura, non più di un'insegna per vetrina.

In tutto il territorio comunale le insegne di esercizio dovranno essere collocate sulla facciata dell'edificio in cui sono insediate le attività all'interno del fornice della vetrina o all'esterno di essa entro i fili verticali dell'apertura, senza alcun limite di dimensione. In caso di apertura ad arco la sporgenza laterale non deve essere superiore a 15 cm.

La sporgenza dell'insegna dal filo della facciata non deve essere superiore a 10 cm.

Sono inoltre consentite:

- Le insegne dipinte su facciata;
- Le insegne a bandiera di tipo opaco non auto-illuminante poste ad un'altezza minima, misurata dal punto più basso dell'insegna, di mt. 4,00 dal piano stradale/marciapiede;

In aggiunta all'insegna di esercizio collocata sull'edificio è ammessa la posa di un elemento segnalatore

verticale (TOTEM), contenuto nelle seguenti dimensioni massime: h. 3,00 mt, larghezza mt. 0,50, profondità mt. 0,50

All'interno dei nuclei di antica formazione sono vietate le seguenti insegne:

- Le insegne di tipo auto-illuminante;
- Le insegne con illuminazione intermittente (con eccezione per farmacie e presidi sanitari)
- Le insegne a messaggio variabile
- Le insegne collocate sui parapetti dei balconi.
- Le scritte al neon

Le insegne dovranno avere caratteristiche conformi al Codice della Strada.

INSEGNE DIREZIONALI

Le insegne direzionali dovranno avere dimensioni e caratteristiche conformi al Codice della Strada.

TENDE, OMBRELLONI e GAZEBO

Le tende, gli ombrelloni e i gazebo utilizzati da uno stesso esercizio pubblico devono essere omogenei per dimensione, tipologia e materiali. Qualora vi siano più attività adiacenti, dovrà essere uniformata la tipologia e, per quanto possibile, la colorazione.

BACHECHE

In tutto il territorio comunale le locandine e le bacheche pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

E' consentita la collocazione di bacheche all'esterno dei locali solo se destinate all'affissione di avvisi di pubblica utilità non a scopo di lucro. (come da art. 63 del Regolamento per l'applicazione del canone)

STRISCONE, LOCANDINA e STENDARDO

Gli striscioni trasversali alle vie, pannelli, cartelli pubblicitari e simili, sono tutti i mezzi atti a pubblicizzare per limitati periodi di tempo qualsiasi manifestazione e iniziativa di carattere temporaneo. I mezzi pubblicitari temporanei non possono essere installati antecedentemente a 40 giorni prima dell'inizio dell'evento e devono essere rimossi entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione o iniziativa, salvo diversa specifica e motivata autorizzazione.

Articolo 57 - Chioschi, edicole, plateatici

1. La regolamentazione di tale articolo si riferisce a strutture fisse.
2. I chioschi, le edicole ed i plateatici situati su spazi pubblici e ad uso pubblico devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione. Sono sempre fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
3. L'installazione di edicole, chioschi, o plateatici è subordinata al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. Gli interventi volti ad insediare edicole e chioschi sono inoltre soggetti alla stipula di contratto di concessione di occupazione del suolo, comprensiva dell'autorizzazione alla demolizione e ripristino dell'area, rilasciate dai competenti Uffici.
4. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato di contenute dimensioni, in genere prefabbricato, strutturalmente duraturo, destinato alla vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale; la superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco con zone di vendita a filo con la struttura.
5. L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture e delle attrezzature esistenti, garantendo l'opportuno inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.
6. Inoltre sono individuate due categorie di chioschi in base alla durata della Concessione/Autorizzazione:
 - impianti a carattere pluriennale;
 - impianti a carattere stagionale.
7. Il comune può concedere a soggetti privati o pubblici, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica:
 - l'uso a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi con autorizzazione temporanea (stagionale) o concessione pluriennale salvo revoca per pubblico interesse;
 - la locazione di chioschi di proprietà comunale.

Articolo 58 - Nuovi passi carrabili

1. Si rimanda ai contenuti del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii.) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 495/1999 e ss. mm. e ii.), nonché ad eventuali regolamenti comunali vigenti in materia.

Articolo 59 - Autorimesse o posti auto privati

1. Si rimanda alle disposizioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT vigente, alla L. 122/1989 e ss. mm. e ii. e al Capo II del Titolo III della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.

Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente

Articolo 60 - Interrelazioni con aree verdi e viabilità

1. Si rimanda ai disposti del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada) e dell’art. 892 del Codice Civile e alla normativa regionale di settore vigente;

Articolo 61- Obiettivi di tutela ambientale

1. Per la definizione della superficie drenante minima da garantire negli interventi di nuova edificazione e ampliamento si rimanda ai contenuti delle NTA del P.G.T. vigente.

Articolo 62 - Tutela ambientale del suolo e del sottosuolo

1. Si rimanda ai contenuti della L. 152/2006 e ss. mm. e ii.

Articolo 63 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

Si rinvia alle disposizioni del Regolamento di polizia urbana vigente.

Articolo 64 - Recupero urbano e sicurezza pubblica - aree ed edifici dismessi, ineditati e in disuso

Si rimanda ai contenuti dell’art. 40-bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. e alle disposizioni del Regolamento di polizia urbana vigente.

Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche

Articolo 65 - Limitazione dello scarico di acque meteoriche nei ricettori naturali o artificiali di valle

1. Si rimanda al Regolamento regionale n. 6/2019 e s.m..i, “Disciplina degli scarichi”.

Articolo 66 - Allacciamento degli edifici ai servizi a rete

1. Realizzazione di impianti tecnologici esterni.

Nella realizzazione di nuovi impianti, o rifacimento integrale degli esistenti, le antenne per radio, televisione e satellitari devono essere centralizzate ed opportunamente posizionate in modo da non costituire disordine architettonico e dovranno rispettare il regolamento comunale vigente.

È vietata l'installazione di parabole satellitari su edifici o immobili meritevoli di salvaguardia vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli altri edifici le parabole satellitari dovranno essere comunque centralizzate. Si deve intendere centralizzato l'impianto realizzato al servizio dell'intero condominio, dell'edificio ovvero, nel caso di edifici a corte, di un intero fronte del fabbricato.

Negli edifici di civile abitazione, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di condizionamento, o rifacimento integrale degli esistenti, l'installazione delle unità esterne degli impianti di condizionamento stessi sulle facciate degli edifici dovrà essere realizzata in modo tale da evitare effetti negativi sul decoro dei prospetti dell'edificio stesso.).

Nei nuclei di antica formazione è vietata l'installazione di parti esterne di impianti di condizionamento o climatizzazione sulle pareti esterne degli edifici visibili dalla pubblica via.

2. Allacciamento alle reti impiantistiche.

Tutti gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi idrici di smaltimento e di approvvigionamento, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica, di telecomunicazioni e di teleriscaldamento e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture

secondo la vigente disciplina di settore, urbanistica e la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi ed adeguatamente certificati.

Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni.

Devono essere previsti idonei manufatti per i gruppi di misura per la fornitura dei vari servizi tecnologici alle utenze (acqua, elettricità, gas, etc...). Detti manufatti, da concordare con i relativi gestori, è necessario siano posti su area privata accessibili da area pubblica o permanentemente aperta al pubblico, in muratura e contestualizzati con l'intervento edilizio e le recinzioni previste, dovranno essere poste in un luogo ben visibile ed accessibile agli addetti per la lettura e la verifica. La loro ubicazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e dovranno essere dimensionati in modo da contenere tutte le apparecchiature.

Quando richiesto, i proprietari sono tenuti a consentire l'alloggiamento sugli edifici di elementi d'illuminazione pubblica e l'apposizione della segnaletica che denomina la via (toponomastica).

Articolo 67 - Volumi tecnici ed impiantistici

1. Per la definizione di volume tecnico ed impiantistico si rimanda alle NTA del PGT.

Articolo 68 - Risorse idriche

1. Al fine della diffusione dell'impiego di acque meno pregiate, nonché delle tecniche di risparmio della risorsa

idrica, il Permesso di Costruire (o altro titolo abilitativo) viene rilasciato a condizione che il progetto edilizio preveda per ogni singola unità abitativa di nuova costruzione o ristrutturata, un contatore individuale, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili.

Articolo 69 - Riduzione del consumo di acqua potabile

1. È obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversivolumi di acqua. Per gli edifici esistenti, tali disposizioni si applicano nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario. Sono vietati gli sciacquoni a rubinetto.

Articolo 70 - Recupero delle acque piovane

1. Nelle nuove costruzioni e nelle costruzioni derivanti da demolizione e ricostruzione è obbligatorio - fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari - realizzare sistemi di recupero delle acque meteoriche (possibilmente raccolte dalle coperture degli edifici), prevedendo il riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei water e/o per l'irrigazione del verde pertinenziale, per la pulizia dei cortili e dei passaggi.
2. Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione è obbligatorio prevedere sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti da piazzali e aree pavimentate, in corrispondenza del confine di proprietà, onde evitare sversamenti delle acque sulle strade pubbliche e di uso pubblico.

Articolo 71 - Tipi di scarico

1. Le acque di scarico derivanti da fabbricati si distinguono in:
 - acque meteoriche (bianche) provenienti dalle coperture (di norma non contaminate) o da superficie esterne pavimentate;
 - acque provenienti da operazioni di lavaggio domestico e acque luride civili (nere);
 - acque provenienti da qualsiasi tipo di attività lavorativa.
2. Le suddette acque, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere raccolte all'origine, allontanate tramite condotti separati e conferire, tra di loro distinte, al recapito finale. Per le acque meteoriche dei piazzali delle attività industriali e artigianali e per le acque meteoriche di scolo dalle coperture di insediamenti aventi emissioni in atmosfera, si dovrà provvedere alla separazione delle acque di prima pioggia che dovranno essere trattate nel rispetto delle previsioni del Regolamento Regionale n. 4/2006 e ss. mm. e ii.
3. La progettazione e la realizzazione delle reti di scarico deve risultare conforme ai contenuti e nei limiti

imposti dal D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii., dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia, dai Regolamenti regionali di settore, dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione del gestore del ciclo integrato delle acque e dal Documento semplificato del rischio idraulico comunale

Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Articolo 72 - Elementi progettuali per la qualità degli interventi

1. Gli interventi di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti, in particolare se prospicienti spazi pubblici, devono garantire un corretto inserimento paesistico ed ambientale nel contesto urbano.
2. Gli interventi sulle facciate devono essere realizzati con materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso.

Articolo 73 - Illuminazione pubblica

1. Si rimanda ai contenuti della normativa regionale e nazionale in materia e alle disposizioni del Piano comunale di illuminazione pubblica

Articolo 74 - Disciplina del colore

1. Si rimanda alle disposizioni del Piano comunale del colore.

Articolo 75 - Commissione per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime in materia paesaggistico-ambientale.
2. La Commissione per il paesaggio è composta da tre membri che siano in possesso di diploma universitario o laurea, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.
3. I membri devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate.
4. I componenti della commissione vengono individuati sulla scorta di presentazione di curricula professionali richiesti dall'Amministrazione Comunale sulla scorta di apposito bando.

5. Nel corso della prima seduta della Commissione i partecipanti eleggono il Presidente.
6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, o suo delegato, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
7. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, previa verifica dei curricula presentati dagli esperti ambientali da parte del Responsabile dell'Ufficio competente.
8. I membri con diritto di voto restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale e comunque fino alla nomina dei nuovi membri effettuata dopo la data di insediamento del Sindaco e sono rieleggibili.
9. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.
10. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
 - a) parere ex art. 32, L. 47/85 come modificato dall'art. 32, comma 43, punto 1, della Legge 326/2003 (sanatorie-condoni);
 - b) pareri relativi alla compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall' art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.
 - c) pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche ed integrazioni
 - d) pareri relativi alla valutazione paesistica dei progetti, previsti dalle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica
 - e) recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui all'articolo 64 L.R. 12/05
 - f) altri pareri obbligatori e/o previsti da sopraggiunta normativa comunale/regionale/statale.
 - g) pareri preventivi richiesti dall'Amministrazione Comunale
11. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.
12. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso, anche a mezzo fax o e-mail, dal Responsabile del Servizio, sentito il Presidente, con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.
13. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno due dei componenti in carica.
14. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
16. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
17. E' data facoltà alla commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
18. La commissione può svolgersi in videoconferenza

Capo VI – Elementi costruttivi

Articolo 76 - Superamento delle barriere architettoniche

1. Si rimanda ai contenuti della normativa regionale e nazionale in materia, in particolare alla LR 13/89 e al DM 236/89.
2. Le soluzioni impiegate per il superamento delle barriere architettoniche dovranno sempre integrarsi, sia dal punto di vista materico e cromatico sia dal punto di vista compositivo e lessicale, con il contesto nel quale si inseriscono.

Articolo 77 - Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi preferenziali per l'accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale.

Articolo 78 - Spazi porticati e gallerie

1. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali compatibili con il contesto.
2. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati.
3. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso

pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell'ambiente circostante.

4. Il portico, o la galleria, deve sempre essere architettonicamente dimensionato in rapporto alle altre parti dell'edificio, coordinandosi con eventuali portici o gallerie contigue o vicine.
5. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare un'effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità.
6. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
7. E' fatto salvo e considerato sempre prevalente quanto espressamente previsto dalle NTA del PGT.

Articolo 79 - Intercapedini e griglie di aerazione

1. Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all'illuminazione indiretta, all'aerazione e protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché a favorire l'accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono.
2. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo, realizzare intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e antisdruciolevoli.
4. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari.

Articolo 80 - Recinzioni

Sono opere di recinzione i manufatti atti a delimitare tra loro le proprietà.

Non sono considerate opere di recinzione le cordonature a muretti di contenimento del terreno fino ad una altezza di cm 30 misurata dalla quota del terreno o a piè di scarpata.

L'altezza delle recinzioni si misura dalla quota del terreno più alta.

Gli accessi carrai dovranno essere arretrati in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e correzioni (D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360).

Le recinzioni di tipo aperto sono costituite da muretto avente una altezza non superiore a cm 60 e soprastante rete metallica o ringhiera o profili in legno o metallo, per una altezza complessiva non superiore a m 1,60:

sono ammesse le recinzioni in verde realizzate con siepi o filari arbustivi o steccati in legno.

Le recinzioni di tipo chiuso sono costituite da muro pieno (anche con aperture o specchiature) per una altezza complessiva non superiore a m 2,00.

Sono confermate le altezze delle recinzioni esistenti, quando non in contrasto con il contesto circostante o le norme specifiche di zona.

Le recinzioni di tipo chiuso devono sempre garantire la sicurezza della viabilità stradale in termini di visibilità in prossimità di incroci stradali o allineamenti e curve della rete stradale.

Nel sistema ambientale non sono ammesse nuove recinzioni, ad esclusione di quelle finalizzate al contenimento degli animali: esse dovranno essere realizzate in rete metallica o staccionata di legno infisse a terra e non potranno essere realizzati muri o altri elementi perimetrali in elevazione.

Le recinzioni tradizionali esistenti, in muratura di pietra, devono essere salvaguardate: sono ammessi interventi di manutenzione o restauro con ricostruzione delle parti lesionate o alterate o crollate e l'apertura di passaggi.

Articolo 81 - Sistemazioni esterne ai fabbricati

1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l'illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono da illustrare nei progetti di nuova costruzione e di ristrutturazione integrale.
2. Nella progettazione degli spazi non edificati del lotto devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.
3. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le specie arboree e le tipologie di piantumazione esistenti e devono sempre essere preferite specie autoctone..

Titolo IV – Vigilanza e sistemi di controllo

Articolo 82 - Procedure e adempimenti di vigilanza

1. Per quanto riguarda la Normativa in materia di vigilanza si rinvia al titolo IV, Capo I del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii.
2. Per quanto riguarda la Normativa in materia di vigilanza durante l'esecuzione dei lavori si rinvia al titolo IV, Capo I del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii. e al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Titolo V- Tutela del Paesaggio

Articolo 83- Applicazione della normativa della carta del paesaggio

Il PTPR riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione viene esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio.

Nelle porzioni di territorio comunale assoggettate a specifica tutela, in base agli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004, la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata, sulla base dei criteri di cui alla DGR 2727/2011, con riferimento alla classe di sensibilità attribuita al sito e tenuto conto delle motivazioni del vincolo e si conclude con l'autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e preliminare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività. Nelle restanti porzioni di territorio comunale, la salvaguardia del paesaggio viene esercitata, attraverso la metodologia di cui alla DGR n. 11045/2002 (PTPR), tenendo conto delle eventuali prescrizioni del PTCP o dei parchi, nonché del PGT, mediante determinazione dell'impatto paesistico dei progetti attraverso la classe di sensibilità del sito con il grado di incidenza del progetto. Questo esame non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo ma costituisce una fase interna al procedimento di emissione del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività.

Gli ambiti territoriali ricompresi nelle classi 4 e 5 di sensibilità, quindi gran parte del territorio comunale, sono da considerarsi aree di rilevanza paesistica e i relativi interventi sono soggetti alla verifica del grado di incidenza paesistica del progetto per cui i contenuti delle presenti norme hanno carattere prescrittivo.

In tali parti di territorio, come stabilito dalle NTA del PTR, tutti i progetti il cui impatto paesistico risulti superiore alla soglia di rilevanza, stabilita con i criteri di cui alla DGR 11045/2002, debbono essere corredati da una specifica relazione paesistica, con i contenuti precisati dalla suddetta deliberazione.

L'esame paesistico del progetto si conclude con la valutazione di merito: il giudizio di impatto paesistico. Pertanto tutti i progetti con impatto superiore alla soglia di rilevanza devono essere esaminati e valutati, con il parere della Commissione per il paesaggio di cui all'art. 148 del D. Lgs 42/2004 e art. 81 della L.R. 12/2005, in riferimento alla loro capacità di inserimento nel contesto, e alla classe di sensibilità paesistica e come specificato nel successivo paragrafo.

Per gli ambiti territoriali non aventi rilevanza paesistica, ricompresi nelle classi 3 di sensibilità, il contenuto delle presenti norme di tutela ha carattere orientativo e di indirizzo.

Non sono soggetti alla presente disciplina gli interventi di cui all'art. 149 del D.Lgs 42/2004, in particolare gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Non sono soggetti alla suddetta disciplina e alla verifica del grado di incidenza paesistica del progetto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità.

L'individuazione delle classi di sensibilità del sito, nel PGT comunale, sono contenute nella Carta della sensibilità paesistica del Piano delle Regole.

I Piani Attuativi sono assoggettati a parere della Commissione paesaggistica comunale.

Articolo 84-Analisi dei sistemi territoriali

L'individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio è stata effettuata, per macrounità di paesaggio, sulla scorta delle peculiarità locali e delle emergenze significative del territorio comunale.

Lo studio del paesaggio è stato effettuato sui seguenti sistemi territoriali (DGR 2727/2011), intesi come elementi costitutivi organizzati e tematici ai fini della rilevanza paesistica:

- il sistema geomorfologico e naturalistico;
- il sistema antropico.

I suddetti sistemi sono a loro volta suddivisi in sottosistemi di individuazione degli elementi caratterizzanti i luoghi e gli edifici.

L'analisi tiene conto delle condizioni generali di rischio alle quali sono soggetti gli elementi paesaggistici valutate sulla base di osservazioni generalizzate delle tendenze in atto, estese alla tipologia ricorrente delle trasformazioni che avvengono a livello comunale e sovracomunale e rilevate in base ai seguenti parametri (DGR 2727/2011):

- evoluzione dei dissesti di carattere naturale parzialmente o totalmente indotti da interventi antropici;
- trasformazioni a seguito di mutamento delle condizioni economiche e quindi del rapporto d'uso, compreso l'abbandono;
- cambiamento dei modelli culturali, antropologici e figurativi che configurano il "giudizio di valore" relativo all'elemento costitutivo;
- utilizzo del criterio di valutazione percettiva che dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di compatibilità degli interventi proposti

Articolo 85-Aspetti percettivi e vedutistici del paesaggio

La definizione delle classi di sensibilità di un paesaggio tiene conto di tre differenti modi di valutazione (DGR 11045/2002):

- morfologico - strutturale;
- vedutistico;
- simbolico.

L'integrazione di tali fattori determina il giudizio complessivo di sensibilità, che si articola in chiavi di lettura a livello sovralocale e locale. Nella valutazione si terrà conto di entrambi, argomentando poi quanto influiscono l'uno e l'altro sul giudizio complessivo finale.

Le chiavi di lettura sono sotto il profilo morfologico la presenza e contiguità di caratteri leggibili e riconoscibili sia localmente che di contesto più generale; sotto il profilo vedutistico la rilevanza della fruizione percettiva, anche in relazione alla integrazione/continuità dei caratteri locali e d'insieme o panoramici; e sotto il profilo simbolico attraverso i luoghi della memoria e rimandi nella cultura locale e comunque la capacità di espressione dello spirito del luogo.

Articolo 86-Indirizzi per la tutela e classi del paesaggio

Ogni intervento che opera una trasformazione del territorio è potenzialmente un intervento di trasformazione del paesaggio.

L'aspetto di un intervento e il conseguente esito paesistico sono sostanzialmente valutabili solo a seguito della completa definizione progettuale dello stesso relazionata al contesto.

La valutazione degli esiti paesistici ha per sua natura carattere discrezionale e là dove la conoscenza e l'apprezzamento dei valori paesistici del territorio siano radicati e diffusi si realizzeranno condizioni di sintonia culturale tra istituzioni e cittadini per una comune condivisione del giudizio. Tale discrezionalità deve essere fondata su criteri di giudizio il più possibile espliciti e noti a priori a chiunque si accinga a compiere un intervento potenzialmente rilevante in termini paesistici.

A ciascuna componente del paesaggio viene attribuito un grado di sensibilità, alla quale farà riferimento l'incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico della trasformazione proposta.

I gradi o classi di sensibilità paesistica, avuto riguardo dei criteri di cui alla DGR 11045/2002 e DGR 2727/2011, sono:

- classe 1: sensibilità paesistica molto bassa;
- classe 2: sensibilità paesistica bassa;

- classe 3: sensibilità paesistica media;
- classe 4: sensibilità paesistica alta;
- classe 5: sensibilità paesistica molto alta.

Per il Comune di Castione della Presolana vengono individuate tre classi di sensibilità paesistica (3, 4 e 5).

Gli ambiti ricompresi nelle classi 4 e 5 sono da considerarsi aree di rilevanza paesistica ai sensi dell'art.24 delle norme di attuazione del PTR nonché della DGR n.7 dell'08/11/2002 all'art.3 e i relativi interventi sono soggetti alla verifica del grado di incidenza paesistica del progetto.

Ogni componente a seconda della classe di sensibilità assegnata è soggetta ad una serie di indirizzi che descrivono diversi gradi d'intervento al fine di definire i modi di uso del territorio e al fine di salvaguardare, mantenere, recuperare, valorizzare o riqualificare l'ambito di paesaggio in esame e la sua percepibilità.

Per ciascuna componente vengono descritti:

- i caratteri identificativi;
- gli elementi di criticità;
- gli indirizzi di tutela: interventi consentiti e incentivati, interventi non consentiti.

Articolo 87- Valutazione di compatibilità paesistica del progetto

87.1 Il processo valutativo

Il giudizio di merito alla compatibilità di un intervento rispetto alla componente paesistica di contesto ed alla sua classe di sensibilità, deve essere sviluppato in linea con le presenti norme e con le indicazioni di metodo e le prescrizioni contenute nella DGR 11045/2002.

Il processo valutativo si sviluppa ripercorrendo fasi di acquisizione e di conoscenza dei caratteri connotativi dell'immobile o dell'ambito sui quali si intenda intervenire, relazionandoli al contesto per definire la loro appartenenza ad un più vasto sistema significativo che identifica il paesaggio all'interno del quale quell'edificio o ambito si collocano.

Tenendo conto di questo quadro conoscitivo si dovrà prendere in considerazione l'entità delle trasformazioni territoriali indotte dal progetto, verificando sia le alterazioni introdotte nell'assetto delle configurazioni paesaggistiche tutelate che la sua capacità di porsi in "composizione" con il contesto.

Sotto il profilo della conservazione delle tessiture strutturali del territorio dovranno essere considerate le alterazioni di continuità dell'assetto naturalistico e la conservazione degli elementi e dei sistemi storico- culturali.

Il rapporto progetto-contesto sarà preliminarmente esaminato utilizzando i seguenti parametri valutativi di base:

- di ubicazione o di tracciato in relazione alla percepibilità di contesto;
- di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi;
- di scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti;
- di raccordo con le aree adiacenti ed al contesto della viabilità.

87.2 Interventi sull'esistente

Sono considerati quegli interventi, da individuarsi all'interno delle categorie di cui all'art. 27 della L.R. n. 12/2005 che riguardano, in particolare, possibili trasformazioni con riferimento ad edifici, pertinenze e spazi inedificati, che rivestono maggiore valore derivante da:

- vincolo specifico (ex art. 10-11-136 D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42);

- riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia dell'architettura, anche contemporanea, e storia locale);
- storicità : l'edificio compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.) e altri catastistorici;
- elementi distintivi (presenza di elementi decorativi plastici o pittorici che conferiscono riconoscibilità nel contesto e preziosità esecutiva, impianto compositivo, manufatti e pavimentazioni originali, ecc.);
- elementi di sistemi riguardanti tipologie speciali presenti in modo diffuso e caratterizzate sul territorio (ville storiche, fornaci, cascine a corte, parchi e giardini, ecc.).

Per quanto riguarda gli edifici, una particolare valutazione e conseguentemente maggiore tutela andrà rivolta alle facciate, agli elementi originali, all'individuazione ed eliminazione delle superfetazioni, ai colori degli intonaci, agli elementi compositivi ed ai materiali in generale.

Per quanto riguarda gli spazi inediti, si fa riferimento al sistema dei parchi, giardini e viali. Una particolare valutazione e conseguentemente maggiore tutela andrà rivolta all'assetto compositivo dei percorsi e degli impianti vegetali arborei, arbustivi e alla conservazione degli elementi di arredo e delle pavimentazioni originali.

Per quanto riguarda la viabilità storica, una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela andrà rivolta alla conservazione del sedime nella posizione storicamente accertata, alla conservazione dei manufatti originali come pavimentazione, cippi, ponti, caselli, filari di piante.

Per quanto riguarda la viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici), una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela andrà rivolta alla fruibilità visiva del territorio circostante con conseguente divieto di installazioni ostruttive, alla conservazione della qualità del paesaggio fruito con conseguente attenzione ad inserimenti intrusivi, al mantenimento dei percorsi e punti di vista panoramici che rivestono un elevato valore a fronte dell'ampiezza del territorio percepito e della qualità dello stesso per presenza di segni di storicità.

87.3 Nuovi interventi

Il rispetto dei valori paesaggistici relativo a progetti di edifici di nuova costruzione avviene attraverso un percorso metodologico della progettazione che deve accertare gli effetti indotti sull'ambiente dall'intervento proposto per dimostrarne la compatibilità con il paesaggio inteso come contesto ambientale, storico-culturale e naturale.

Il percorso progettuale, operativamente, potrà essere così articolato:

- a) analisi descrittiva del paesaggio, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato;
- b) elaborazione del progetto che si ponga come obiettivo primario il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (storico-culturali), l'assonanza con le peculiarità morfologiche esistenti, la particolare attenzione alle caratteristiche costruttive, ai materiali e colori coerenti con i caratteri e valori del contesto;
- c) relazione descrittiva circa l'ammissibilità del progetto proposto in termini di compatibilità paesistica e le eventuali opere di mitigazione dell'impatto visuale adottate.

Nell'applicazione della suddetta metodologia si dovrà tenere conto dei caratteri connotativi dei differenti tipi di paesaggi urbanizzati (tessuto urbano consolidato, ambiti di trasformazione e le aree agricole) e degli specifici indirizzi di tutela delle presenti norme e delle N.T.A del Documento di piano e del Piano delle regole.

La tutela paesaggistica dei centri urbani e degli insediamenti sparsi, deve tendere al recupero dei valori perduti, alla valorizzazione delle aree degradate, degli interstizi senza uso, delle aree industriali dismesse. In particolare va favorito il recupero del borgo rurale nei suoi caratteri e connotati pervenuti ad oggi o rintracciabili nell'orditura del tessuto edilizio consolidato. Le vecchie cascine, le ville e i giardini storici, case signorili, le alberature dei viali, sono testimonianze da salvaguardare. Una particolare attenzione dovrà essere posta

nei confronti del fenomeno della dismissione di edifici ed aree che hanno assunto una dimensione e un impatto sempre maggiori e che hanno, nel tempo, determinato spazi vuoti e liberi senza identità che contribuiscono al degrado dell'ambiente urbano.

In sede di Pianificazione esecutiva potranno essere derogate le prescrizioni delle presenti norme a fronte di rilevanti interessi pubblici o di rilevanti compensazioni a carattere ambientale ivi stabilite.

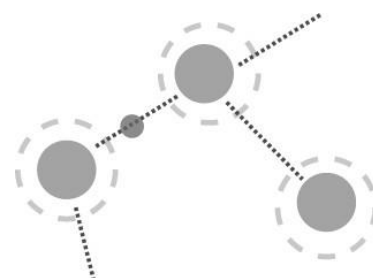
Per la tutela del paesaggio agrario diventa fondamentale disincentivare le dismissioni agricole e l'occupazione di nuove aree, impedire le saldature fra i centri abitati che principalmente tendono ad evidenziarsi lungo gli assi viari, riducendo le visuali e la percezione di ampi panorami. Dovrà essere condotta una attenta tutela rivolta a consentire gli usi compatibili e mantenere la "leggibilità" del ruolo e della funzione storicamente avuta nella organizzazione del territorio agricolo che dei suoi caratteri architettonici. La nuova edificazione in aree agricole dovrà prestare particolare attenzione alle tessiture territoriali (viottoli, tracciati, centurie, santelle e mulini, rogge, alberature, ecc.) e dovrà ricercare modalità costruttive che non alterino i caratteri del paesaggio circostante : in sede di Pianificazione esecutiva per nuovi insediamenti agricoli potranno essere derogate le prescrizioni delle presenti norme a fronte di rilevanti interessi pubblici o di rilevanti compensazioni a carattere ambientale ivi stabilite.

Articolo 88- Rete ecologica

88.1 Rete ecologica sovracomunale

La rete ecologica riveste un ruolo specifico nel mantenimento degli equilibri territoriali in quanto struttura idonea a perseguire la conservazione e miglioramento della biodiversità e della riproduzione della vita animale e vegetale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a favorire la difesa e il riequilibrio idrogeologico, a ottimizzare la produttività e la protezione degli ecosistemi agrari attraverso la ricostituzione dell'ecotessuto e l'incremento della vegetazione non colturale.

Il PTCP individua gli Elementi paesistici e a rete ecologica a scala territoriale con riferimento alle aree centrali o nodi (Parchi Nazionale e Regionale, SIC e ZPS, Riserve Naturali), corridoi ecologici, varchi o corridoi paesistico ambientali .



La “Rete” è costituita sul territorio del comune di Castione della Presolana da:

- **Zone a Protezione Speciale (ZPS)** istituite ai sensi della Direttiva Uccelli al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche dell'allegato 1 alla Direttiva e le specie migratrici, non ricomprese nell'allegato, con riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Gli Stati membri chiedono la designazione dei siti, individuata a scala regionale, al Ministero dell'Ambiente presentando l'elenco dei siti proposti accompagnato dal formulario standard e dalla cartografia. Il Ministero trasmette i formulari e le cartografie alla Commissione Europea e da quel momento le Zone di protezione speciale entrano a far parte di Rete Natura 2000;
All'interno del territorio comunale di Castione ritroviamo una Zona speciale quale:
- IT2060401 PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE

Sono richiamati con carattere prescrittivi i contenuti del Piano di Gestione della ZPSIT2060401 “PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE”

- **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)** istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della stessa Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli Stati membri definiscono la propria lista sulla base dei criteri individuati nell’articolo III della Direttiva 92/43/CEE.

All’interno del territorio comunale di Castione ritroviamo un sito di importanza Comunitaria (SIC) come segue:

- IT2060005 VAL SEDORNIA, VAL ZURIO, PIZZO DELLA PRESOLANA

Sono richiamati con carattere prescrittivi i contenuti del Piano di Gestione del SICIT2060005 “VAL SEDORNIA, VAL ZURIO, PIZZO DELLA PRESOLANA”

- **Parchi regionali.** Il Parco delle Orobie bergamasche è stato istituito con LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989 n. 56, successivamente inclusa nel Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di istituzione di parchi – LEGGE REGIONALE 16 luglio 2007 n. 16.

La Regione, in conformità alle indicazioni dell'art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 , riconosce per le aree di cui sopra, e per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi degli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'art. 1 della Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86 si perseguono tramite:

- la conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geopaleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
 - la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
 - la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
 - la fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
 - la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.
- **PLIS – Monte Varro.** Il Piano locale di Interesse Sovracomunale del Monte Varro è stato riconosciuto con Delibera Giunta Provinciale numero 184 del 19 aprile 2007 e interessa i comuni di Castione della Presolana, Cerete, Onore, Songavazzo.

88.2 La Rete Ecologica Comunale

Il progetto di rete ecologica di livello comunale si propone di connettere funzionalmente le aree più interessanti dal punto di vista naturalistico mediante la riqualificazione dei corridoi ecologici. La rete ecologica individua inoltre gli elementi necessari a mantenere e favorire le componenti legate al sistema della flora e della fauna.

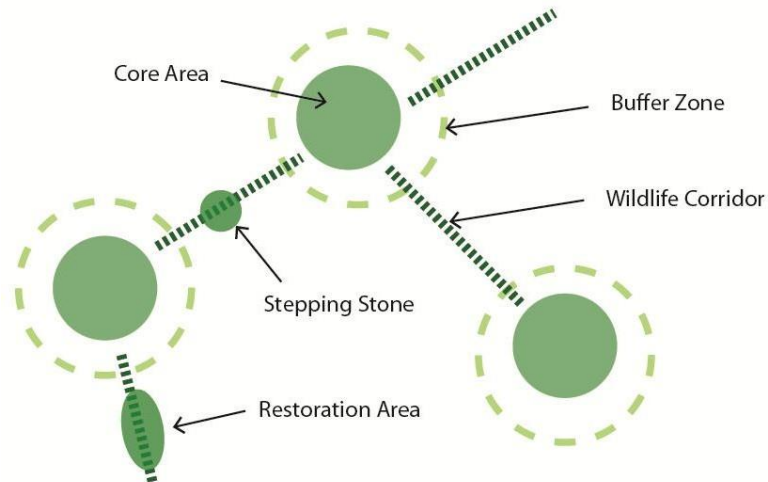
Il progetto di rete ecologica a livello locale prevede:

- il recepimento delle indicazioni di livello regionale e quelle di livello provinciale, nonché il loro adattamento alla scala comunale;
- il riconoscimento degli ambiti e degli *habitat* di valore (presenti e di progetto) che dovrà essere sottoposto ad un regime di tutela o comunque ad una destinazione d'uso dei suoli specifica al fine di garantire la sua conservazione ad una corretta trasformazione del tempo anche sotto il profilo della funzionalità dell'ecosistema;
- la definizione delle concrete azioni per attuare il progetto della rete ecologica, la loro localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio attraverso l'acquisizione delle aree, o accordi mirati con i meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme di convenzioni per la realizzazione degli interventi).

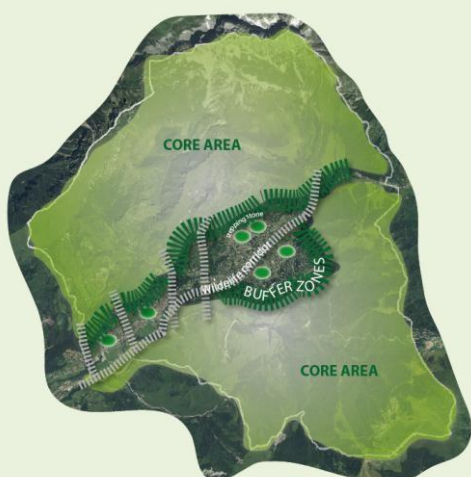
Su tali basi, gli obiettivi specifici della rete ecologica per il livello comunale consistono sostanzialmente nel fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, oltre che uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato, su cui basare la localizzazione delle scelte progettuali. Ciò fornisce alla pianificazione attuativa un quadro organico del sistema naturalistico, dal quale far derivare azioni ambientalmente compatibili.

Le reti ecologiche sono uno strumento di grande importanza per la conservazione della naturalità e per un assetto sostenibile del territorio. Partendo dal presupposto che tutte le specie vegetali ed animali sono distribuite in modo disomogeneo sul territorio, obiettivo di una RE tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di specie mobili (quindi soprattutto animali), che concorrono alla biodiversità, la possibilità di scambiare individui e geni tra unità di habitat tra loro spazialmente distinte.

Gli elementi individuati nella stesura della rete ecologica comunale si rifanno alla seguente matrice:



- **CORE AREAS (Nodi o Gangli):** aree naturali che costituiscono habitat favorevole per il mantenimento di determinate specie di interesse, immerse entro una matrice ambientale indifferente o ostile; sono aree di valenza naturalistica di particolare pregio e rilevanza ambientale, dove si insedia una discreta concentrazione di biodiversità e alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni. La diversità è un bene primario per la variabilità tra gli organismi viventi. Tali aree hanno appunto carattere di centralità, e hanno dimensioni tali da sostenere le diverse specie e la loro diffusione in habitat che differiscono dalla matrice urbana.
- **BUFFER ZONES (Zone cuscinetto):** fasce territoriali poste al margine delle aree centrali, con funzione tampone e di protezione nei confronti delle prime a causa degli interventi antropici. Sono aree che non costituiscono loro stesse la rete ecologica, ma sono a supporto della stessa. Le cosiddette zone cuscinetto hanno la funzione di ampliare le aree di tutela degli elementi di naturalità a matrice agraria e non, al fine di incrementare le possibilità di consolidamento della rete ecologica. Queste zone sono volte a protezione dei nodi e dei corridoi ecologici, in caso di contatto diretto con fattori significativi di pressione antropica quali, ad esempio, i centri urbanizzati.
- **WILDLIFE CORRIDORS (Corridoi ecologici):** linee di connettività ambientale entro cui gli individui vaganti possono muoversi per passare da un habitat favorevole ad un altro; possono essere costituiti da unità ambientali favorevoli a geometria lineare (es. fasce boschive), o da linee virtuali di permeabilità attraversanti matrici indifferenti (es. agroecosistemi). La loro funzione di corridoi preferenziali è quella di mettere in connessione diversi elementi delle reti, al fine di favorire il passaggio delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo un'eventuale isolamento e gli effetti deleteri della frammentazione ecologica causati dalla attuale artificializzazione diffusa. La loro importanza si riconduce nel preservare tali collegamenti in modo che sia garantita la coesistenza dello sviluppo e l'espansione urbana con il rispetto della naturalità e dei suoi percorsi.
- **RESTORATION AREAS (Aree di ripristino ambientale):** sono aree di riqualificazione e ricomposizione della trama naturalistica e del tessuto rinaturalizzato. Possono includere progetti di riqualificazione e aree di frangia urbana su cui attivare politiche polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico. Le aree di ripristino ambientale svolgono un'importante funzione per il consolidamento della rete ecologica, mediante la ricomposizione degli elementi di naturalità.
- **STEPPING STONES (Isole ad elevata naturalità):** unità di habitat favorevole che possono svolgere funzione di appoggio, onde proseguire la rete tra un corridoio e un altro. Non sempre i corridoi ecologici, infatti, hanno una continuità completa, il collegamento avviene anche attraverso aree verdi minori che funzionano come punto di appoggio e rifugio per gli organismi mobili, le cosiddette "isole ad elevata naturalità".



La rete Ecologica Comunale di Castione della Presolana

Per dare forma ad una rete ecologica nel Comune di Castione, sono state recepite le componenti della rete ecologica di livello regionale e provinciale e sono state messe a sistema con le aree verdi nel comune non appartenenti alle reti sovra locali; infine, tutte le aree sono state classificate secondo la matrice strutturale teorica della rete ecologica: core areas, buffer zones, stepping stones, restoration areas, wildlife corridors. La determinazione delle unità ecosistemiche e del loro grado di isolamento e frammentazione, nonché delle connessioni esistenti e delle discontinuità, è stata possibile attraverso una stratificazione delle naturalità tramite la creazione di un database naturalistico, che non si è basato soltanto sulla mera individuazione cartografica degli elementi, ma si è spinto verso la ricerca di una continuità ambientale funzionale agli obiettivi di conservazione.

A Castione si individuano i seguenti elementi delle rete ecologica:

- **CORE AREAS:** l'area caratterizzata da maggiore naturalità, è il territorio appartenente alle zone facenti parte delle Rete Natura 2000, quali il SIC - Val Sedornia, Val Zurio, Pizzo della Presolana e la ZPS – Parco delle Orobie Bergamasche, per la quantità e qualità di habitat favorevoli al mantenimento di molteplici specie sia di flora che fauna, il territorio boscato nonché le aree comprese nel PLIS del Monte Varro.
- **BUFFER ZONES:** sono le fasce territoriali poste al margine delle aree centrali, con funzione tampone e di protezione nei confronti delle prime. Queste zone sono volte a protezione dei nodi e dei corridoi ecologici, in caso di contatto diretto con fattori significativi di pressione antropica quali, ad esempio, i centri urbanizzati. Queste aree a Castione costituiscono le aree agricole non boscate a marine del tessuto urbano consolidato.
- **WILDLIFE CORRIDORS:** sono linee di connettività ambientale entro cui gli individui vaganti possono muoversi per passare da un habitat favorevole ad un altro. I corsi d'acqua (fiume, torrenti...), le aree di frangia dei corsi d'acqua, i corridoi ecologici di connettività tra i due versanti, costituiscono a Castione un sistema continuativo ed integrato, tanto da poter essere considerati come frammenti della rete ecologica, come vere e proprie strutture portanti di collegamento per la biodiversità tra le aree verdi principali (core areas).
- **STEPPING STONES:** Le isole ad elevata naturalità della REC sono costituite dalle aree verdi (prati o boschi) localizzate soprattutto all'interno e di frangia al tessuto urbanizzato. Possono essere considerate come Stepping stones anche i servizi per il verde esistenti e di progetto. Queste aree sono punto d'appoggio per la conservazione della biodiversità, consentendo un passaggio per la flora e la fauna locale da un sistema all'altro.

All'interno della Rete ecologica sono compresi gli elementi del paesaggio fisico naturale e di quello agrario, i cui indirizzi di tutela sono contenuti nelle norme di tutela ed indirizzo paesistico.

88.3 Il Terzo Paesaggio

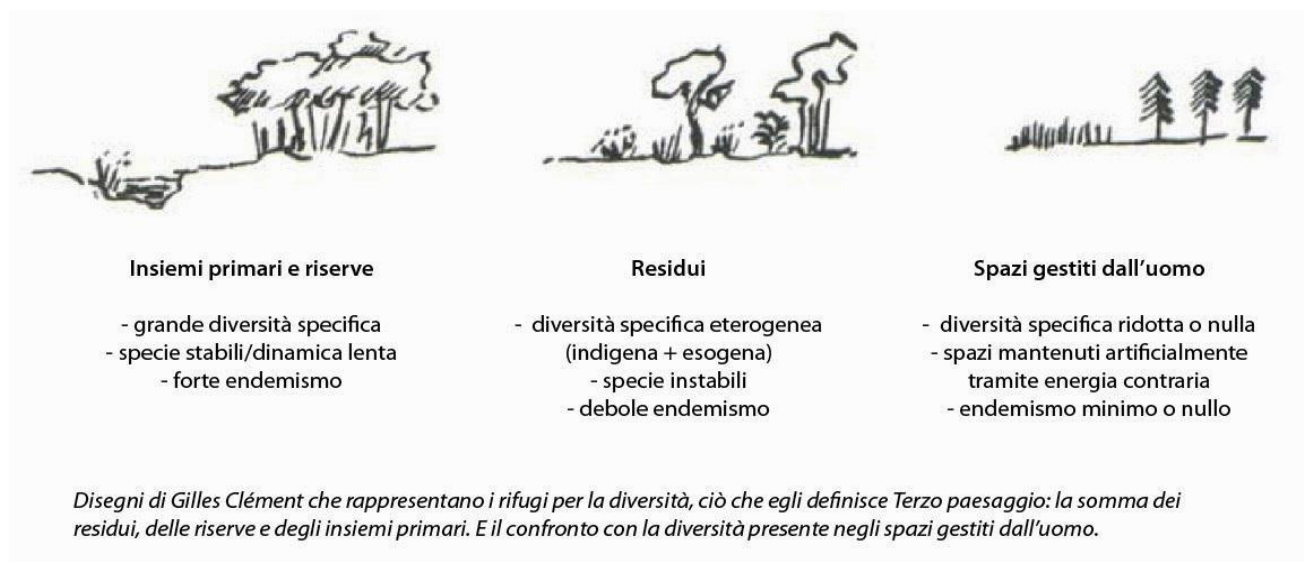
“Se si smette di guardare il paesaggio come l’oggetto di un’attività umana subito si scopre (sarà una dimenticanza del cartografo, una negligenza del politico?) una quantità di spazi indecisi, privi di funzione sui quali è difficile posare un nome. Quest’insieme non appartiene né al territorio dell’ombra né a quello della luce. Si situa ai margini. Dove i boschi si sfrangano, lungo le strade e i fiumi, nei recessi dimenticati dalle coltivazioni, là dove le macchine non passano. [...] Tra questi frammenti di paesaggio nessuna somiglianza di forma. Un solo punto in comune: tutti costituiscono un territorio di rifugio per la diversità. Ovunque, altrove, questa è scacciata. Questo rende giustificabile raccogliarli sotto un unico termine.

Propongo Terzo paesaggio, terzo termine di un'analisi che ha raggruppato i principali dati osservabili sotto l'ombra da un lato, la luce dall'altro"
(GILLES CLÉMENT, *Manifesto del Terzo paesaggio*, Quodlibet, Macerata 2005, pagg. 10-11)

Così Gilles Clément, nel suo *Manifesto del Terzo paesaggio*, introduce il concetto di "Terzo paesaggio": unpaesaggio che non appartiene alle categorie osservate fino ad ora e spesso non viene considerato, che racchiude al suo interno diverse tipologie di forma, dimensione e statuto ma con la caratteristica comune di essere un paesaggio in cui l'attività umana è sospesa.

È un modo per tentare di affinare il nostro sguardo, vedere gli spazi che stanno "tra" e che non hanno una definizione precisa, per rendere questi spazi manifesti.

Non è più sufficiente pensare alla biodiversità nelle sole aree protette; è necessario estendere la cura ed il progetto della biodiversità anche alle aree marginali, che possono essere piccole emergenze vegetali tra i muri, isole di natura lungo i fiumi urbani, comunità di uccelli che vivono nei parchi o nei giardini, suoli non coltivati, interstizi non curati, ritagli tra le linee infrastrutturali ecc.



Conseguente alla presa di coscienza di questa ricchezza, l'uomo non deve applicare al Terzo paesaggio i principi comuni dell'organizzazione del territorio, ma elevare la "non azione", o un'azione minima, come possibile forma di rispetto nei confronti dei tempi e dei modi di crescita che appartengono agli esseri di questa diversità.

L'invito di Clément, che il PGT cerca di accogliere, è quello di mantenere l'identità degli spazi verdi residuali prodotti dalla razionale organizzazione del territorio, spazi privati di funzione, le aree di scarto, di margine che costituiscono un territorio di rifugio per la diversità.

Spazi di Terzo paesaggio possono trovarsi, ad esempio, lungo strade extraurbane, nei recessi dimenticati da antropizzazioni e costituiscono aree che devono la loro esistenza al fatto di essere uno spazio in attesa di destinazione, rimasto per caso privo di urbanizzazione per una difficoltà che rende lo sfruttamento difficile e costoso.

Data la sua natura minuta, spontanea e volatile, non è stato possibile creare una mappatura del Terzo Paesaggio a Castione della Presolana.

Tuttavia il PGT, tenendo in considerazione queste zone residuali come importanti corridoi per la continuità della biodiversità, mira a preservare a verde le fasce di contesto alle strade urbane e extraurbane, le aree a verde incolte o senza una specifica destinazione agronomica,

i ritagli verdi rinaturalizzati all'interno del tessuto edificato e tutte quelle aree in attesa di destinazione che possono essere ricondotte al concetto di "Terzo paesaggio".

88.4 Il Paesaggio in movimento

Un secondo concetto fondamentale derivante dagli scritti di Gilles Clément e fatto proprio dal PGT è il concetto di "giardino/paesaggio in movimento", in cui il «giardino in movimento» è uno spazio in cui la natura non è assoggettata e soffocata dalle briglie di un progetto, di uno schema preconfezionato, e dove spesso è più prezioso sapere cosa non fare piuttosto che intervenire e aggredire.

Si apprende l'arte di agevolare, favorire, incoraggiare, e mentre «il gioco delle trasformazioni sconvolge costantemente il disegno del giardino», tanto il giardiniere, ovvero il «guardiano dell'imprevedibile», che ogni eventuale visitatore, possono nutrirsi delle immancabili dosi di *sorpresa* che la natura riserva loro quando si esprime finalmente nella sua pienezza.

Il paesaggio non può e non deve essere il mero risultato di un progetto disegnato e concepito sulla carta, poiché le piante non sono oggetti ma esseri viventi, con una propria evoluzione naturale, inseriti in una situazione biologica e storica; il giardino si modifica con il trascorrere del tempo, è una realtà dinamica, in *movimento*. Ed è necessario osservare, sperimentare, conoscere gli esseri che lo abitano.

L'idea si caratterizza per l'attenzione ai ritmi biologici e alla diversità vegetazionale presente nei luoghi abbandonati dall'uomo, per l'originale approccio agli esseri solitamente considerati nocivi e cacciati dal giardino.

Il movimento è per Clément la manifestazione della vita. Il giardino è costituito da esseri e materiali che si muovono: piante, animali ed esseri umani, pioggia, polvere. Se il giardiniere tradizionale mira ad eliminare o a moderare lo spazio d'azione di questi elementi, moltiplicando il dispendio di energia, il giardiniere del Giardino in Movimento interpreta ed utilizza le energie presenti, cercando di lavorare con e non contro di esse.

La teorizzazione del Giardino in Movimento può portare a chiedersi quale sia il ruolo del giardiniere all'interno di uno spazio in cui la natura è lasciata libera di svilupparsi: "Il giardiniere osserva. Studia. Parte da quello che c'è", si accontenta di gestire gli eccessi e la concorrenza tra i vegetali, di decidere quali piante tagliare e quali lasciare libere. Collaborando con il potere creativo della natura, il giardiniere del Giardino in Movimento ha responsabilità superiori rispetto a qualsiasi altra situazione tradizionale, elabora progetti capaci di integrarsi alla specifica dinamica del luogo.

Il movimento non è inteso come una sequenza di vedute lungo un percorso, ma è un legame con la vita stessa dei vegetali, con il loro spontaneo diffondersi; cambia il punto di vista, l'uomo non è al centro del progetto, non ne determina le caratteristiche spaziali. Il centro è la natura, controllata dal paesaggista- giardiniere che offre una lettura dell'incolto, costruita attraverso un impercettibile ordine: non quello estetico, geometrico o formale, bensì l'ordine biologico insito nella natura.

Con la definizione "*Jardin en Mouvement*", Gilles Clément offre un innovativo contributo alla teoria e all'applicazione della pianificazione del paesaggio.

Riportando la teorizzazione del giardino alla scala urbana e adattandola quindi alla nozione di paesaggio, ciò che l'Urbanistica può fare proprio è il concetto di movimento nel tempo oltre che nello spazio: non è possibile agire sul paesaggio come fosse un'architettura, poiché esso ha una dimensione di incertezza legata alla continua trasformazione ed evoluzione degli esseri viventi.

Di conseguenza, il fattore *tempo* assume una posizione di rilievo nel progetto del

paesaggio: le specie sono libere di muoversi, di colonizzare nuovi spazi prima lasciati liberi, e il disegno del verde cambia nel tempo, guidato dalla volontà del paesaggista-urbanista. Ancor più che con il Terzo paesaggio, non è possibile mappare in modo tradizionale il concetto di Paesaggio in movimento. Rientra comunque tra gli obiettivi del PGT quello di tenere in considerazione e preservare la naturalità anche nei suoi cicli più spontanei, assecondando il più possibile i bioritmi degli esseri naturali animali e vegetali.

88.5 Elementi di criticità per la REC, il Terzo Paesaggio e il Paesaggio in movimento

Costituiscono elementi di vulnerabilità e di rischio (criticità):

- la perdita progressiva degli elementi connotativi paesistico ambientali;
- la perdita degli elementi di naturalità presenti in adiacenza alla rete irrigua, alle testate dei corsid'acqua e alle strade secondarie e poderali;
- la frammentazione eccessiva del territorio a seguito di interventi di edificazione diffusa;
- l'alterazione morfologica diretta e indotta e l'edificazione;
- la modificazione delle sponde dei corsi d'acqua e la nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature);
- abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario;
- modifica delle peculiarità di riconoscimento e degli elementi connotativi della rete ecologica.

88.6 Indirizzi di tutela per la REC, il Terzo Paesaggio e il Paesaggio in movimento

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

- Conservazione della vegetazione;
- Per le soluzioni tecniche di recupero ambientale si deve fare riferimento ai criteri, indirizzi e prescrizioni contenute nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con DGR 29 febbraio 2000, n. VI/48740 (pubblicata sul BURL del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19).
- Tutela della morfologia naturale dei corsi d'acqua, con garanzia di mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva;
- I corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia ai fini naturalistico - ambientali, sia a fini ricreativi;
- Limitazione degli interventi in alveo a quelli legati ad esigenze di governo del corso d'acqua;
- Tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua, per le conseguenze che tale equilibrio induce sull'assetto globale del territorio e sul paesaggio. A tal fine gli usi consentiti dovranno riguardare sia gli aspetti "quantitativi" (minimo deflusso), sia quelli relativi alla "qualità" delle acque (depurazione, misure anti-inquinamento);
- Difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale;
- Incremento delle possibilità di fruizione ricreativa dei corsi d'acqua, attraverso la riqualificazione paesistica, architettonica e fruitiva dei litorali compromessi;
- Sono inoltre da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
- La promozione degli itinerari paesistici e fruitivi a ridosso degli elementi della rete ecologica;
- preservare a verde le fasce di contesto alle strade urbane e extraurbane, le aree verde incolte o senza una specifica destinazione agronomica, i ritagli verdi rinaturalizzati all'interno del tessuto edificato e tutte quelle aree in attesa di destinazione che possono essere ricondotte al concetto di "Terzo paesaggio"

- Quanto previsto dalle componenti del paesaggio fisico naturale e del paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale;

Articolo 89- Componenti del paesaggio fisico naturale (sistema geomorfologico e naturalistico: caratteri identificativi, elementi di criticità e indirizzi di tutela)

89.1 Sistema delle aree culminali

89.1.1 Caratteri identificativi

Il paesaggio dell'alta montagna è un paesaggio aperto, dai grandi orizzonti visivi, che si frammenta nel dettaglio delle particolarità litologiche, nel complesso articolarsi dei massicci, nelle linee verticali delle pareti rocciose, nelle frastagliate linee di cresta.

I processi di modificazione, lentissimi, sono soprattutto dovuti all'azione degli elementi meteorici ed atmosferici. La copertura vegetale è limitata a praterie naturali, cespugli, ad ambienti floristici rupicoli e di morena. Gli elementi componenti di questo paesaggio rientrano pressoché esclusivamente nel settore geomorfologico-naturalistico.

I sistemi sommitali vengono rappresentati come quei territori alpini situati al di sopra dei 1600 m di altezza.

Ai sensi del Dlgs n. 42 del 2004 lett. D), all'interno del territorio comunale, possiamo trovare questa componente prevalentemente nella parte nord del territorio, e in piccole porzioni a est e sud – est.

89.1.2 Elementi di criticità

Costituiscono elementi di vulnerabilità e di rischio (criticità):

- Perdita della leggibilità dei caratteri morfologici e dei complessi vegetazionali autoctoni o comunque peculiari e consolidati nella immagine locale; perdita dell'equilibrio bio-ecologico dell'ambiente. Perdita dell'immagine del paesaggio agrario tradizionale.
- L'alto grado di naturalità di questi paesaggi costituisce una condizione eccezionale nell'ambito regionale. Gli indirizzi di tutela riguardanti morfologia, formazioni glaciali, idrografia, condizioni floristiche e faunistiche impongono quindi una generale intangibilità, a salvaguardia della naturalità.

89.1.3 Indirizzi di tutela

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

- La fruizione escursionistica, alpinistica, turistica di queste aree va orientata verso la difesa delle condizioni di naturalità: questo deve essere il principio a cui deve informarsi la tutela.
- In queste aree è consentita la realizzazione di impianti a fune aerei e interrati, di impianti di innevamento artificiale, di piste, anche con interventi di modellazione del suolo. Gli interventi sono comunque soggetti a giudizio di impatto paesistico ed eventualmente a valutazione di impatto ambientale, in conformità a quanto previsto dal d.p.r. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazioni di impatto ambientale).
- Va tutelato il massimo grado di naturalità. Le vette, i crinali, le sommità, in quanto spartiacque dei bacini idrografici assumono rilevanza paesistica. Devono essere vietate le attività che alterino la morfologia o i fattori di percezione visiva al di fuori delle aree destinate all'esercizio degli sport alpini precedentemente considerati.
- Va promossa ed estesa la tutela della flora alpina anche tramite una maggiore attività didattico-informativa in materia.
- Nelle parti di territorio destinate agli sport alpini eventualmente rimodellate per necessità di fruizione, deve essere curato e favorito il ripristino del sistema vegetazionale preesistente anche nel caso di dismissione di impianti
- Vanno riconosciuti e sottoposti a tutela gli ambiti di particolare rilevanza faunistica e, più in generale, vanno tutelati i caratteri e le condizioni territoriali che possono contribuire al mantenimento o al nuovo insediamento delle diverse specie.
- Nelle parti di territorio destinate agli sport alpini deve essere posta particolare cura alla salvaguardia della fauna esistente, ove possibile, o al suo trasferimento in aree limitrofe, opportunamente attrezzate.
- Tutela della morfologia e degli assetti vegetazionali originari; tutela della percezione visiva.
- Sono soggetti a tutela attiva l'assetto idrico di superficie nonché la morfologia a gradoni terrazzati, e deve essere limitata la canalizzazione artificiale dei corpi idrici esistenti
- Favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano.
- Dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali.
- Le attività silvo-colturali (tagli colturali e di produzione) dovranno mantenere gli ambiti boscati esistenti e le formazioni arboree composite ivi compresi i boschi dei sistemi sommitali.
- Nell'ambito dei processi di gestione produttiva sono da mantenere i tipi colturali vitivinicoli, a prato stabile ed avvicendato, e ad essenze arboree produttive, secondo le norme agronomiche correnti
- Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.

- Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche emanate nel Piano Paesistico Comunale. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvo-pastorale. Per quanto riguarda interventi ex-novo, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche.
- Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.
- Limitazione all'apertura di nuove strade e all'ampliamento di quelle esistenti.
- Nella costruzione di strade, anche a carattere agro-silvo-pastorale, e di elettrodotto, si dovrà privilegiare il passaggio a margine dei ripiani, piuttosto che il loro intaglio trasversale.
- L'installazione di elettrodotto e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo skyline dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotto e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.
- L'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo.
- Manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.
- Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale.
- Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.

- È vietata ogni compromissione dei laghi, delle zone umide, delle sorgenti, dei ghiacciai, delle cascate e in genere di tutti gli elementi che formano il sistema idrografico delle alte quote. Eventuali impianti di captazione debbono essere realizzati nel massimo rispetto della naturalità dei luoghi con opere di modesto impatto. Vanno controllati e programmati in modo efficace i prelievi idrici per gli impianti di innevamento artificiale. Indirizzi normativi relativi a invasi e bacini per sfruttamento idroelettrico sono inseriti nel 1° Piano di Sistema, "Infrastrutture a rete", al quale si rimanda.
- Devono in linea di massima essere esclusi nuovi tracciati e, al contempo, devono essere promossi la tutela e il recupero di tutti gli elementi (massicciate, ponti, ricoveri, cippi, gallerie) che compongono o sono di supporto al sistema stradale storico.
- L'apertura di nuovi impianti sciistici deve essere, in linea di massima, preclusa nelle zone di massima espressione della naturalità alpina, ed essere limitata nelle altre zone, si rimanda in proposito ai disposti dell'art. 17 delle norme di attuazione del P.T.R. Nei casi di interventi non soggetti a V.I.A., e per quelli di riorganizzazione o ristrutturazione di impianti e attrezzature esistenti, i progetti devono comunque rispondere a criteri di massimo rispetto degli ecosistemi locali, a tal fine è opportuno che i progetti siano corredati da una relazione tecnica specifica, che espliciti i criteri adottati in materia.
- Devono essere limitate le installazioni di elettrodotti e di impianti per la telecomunicazione.
- Nuove costruzioni in prossimità delle emergenze, salvo interventi pubblici mirati alla valorizzazione turistica e culturale dei luoghi.
- Interventi di trasformazione che comportino alterazioni della morfologia e degli assetti vegetazionali e che alterino la percezione visiva degli elementi, come le edificazioni di crinale e/o di sommità.
- Movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre attività di escavazione; va inoltre evitata la costruzione di strade o di altre infrastrutture che incidano direttamente sui caratteri morfologici dell'elemento.
- Non sono ammesse, nell'utilizzo agricolo del territorio, trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola
- Non sono ammessi nuovi manufatti edilizi isolati, che interessino gli areali della componente paesistica in oggetto. Per il suo valore morfologico e percettivo essa riveste un ruolo fondamentale nella definizione del paesaggio provinciale.

89.2 Corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti

89.2.1.1 Caratteri identificativi



Fiume: corso d'acqua permanente, con regime relativamente costante, che scorre in un alveo con pendenza regolare e non troppo forte. I fiumi si distinguono dai torrenti che hanno un regime discontinuo, notevolmente variabile, e un alveo con pendenza forte e irregolare; possono presentare, però, almeno nel tratto iniziale del loro corso, le caratteristiche dei torrenti. Un fiume risente della struttura geologica e del rilievo della regione in cui scorre, ma nello stesso tempo agisce su di essa con un complesso di azioni erosive, di trasporto e di deposito.

Torrente:

Corsi d'acqua con alvei a pendenza forte e irregolare, con alta velocità delle acque e con regime estremamente variabile, caratterizzato da piene brusche e violente alternate a magre spesso molto accentuate. Caratterizzano i paesaggi di montagna, delle valli, dei laghi, delle colline pedemontane e, in genere, di tutti quei territori caratterizzati dalla presenza di rilievi e versanti.

Gole, forre, orridi:

Le gole e le forre sono valli profondamente incise dal corso di un fiume, con pareti molto ripide o strapiombi; gli orridi, o gole in roccia, sono delle gole particolarmente profonde e incassate tra due pareti rocciose strapiombanti, incise da un torrente che generalmente vi forma una cascata.

*All'interno del territorio comunale sono presenti i seguenti **torrenti** che rientrano nelle aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera c):*

- Valle Rovetta o Vasleggia torrente Gera nel tronco superiore (cod. 16160312);*
- Torrente del Varo (cod. 16160317);*
- Torrente Gere o Val dei Mulini (cod. 16160316);*
- Torrente Calcajola o dei Mulini e Presolane o Valle Borsa (cod. 16160314);*
- Torrente Campello (cod. 16160315).*

Inoltre il territorio è attraversato da numerosi corsi d'acqua minori

89.2.2 Elementi di criticità

Costituiscono elementi di vulnerabilità e di rischio (criticità) per i corpi idrici principali:

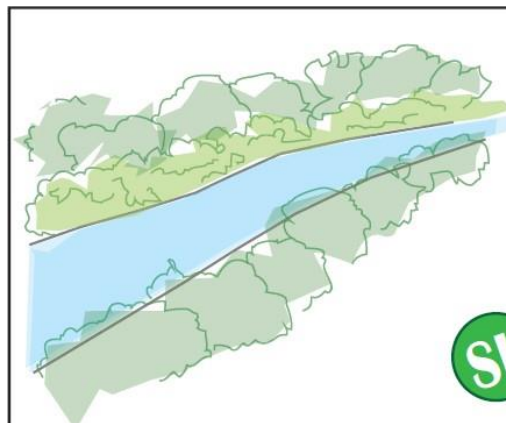
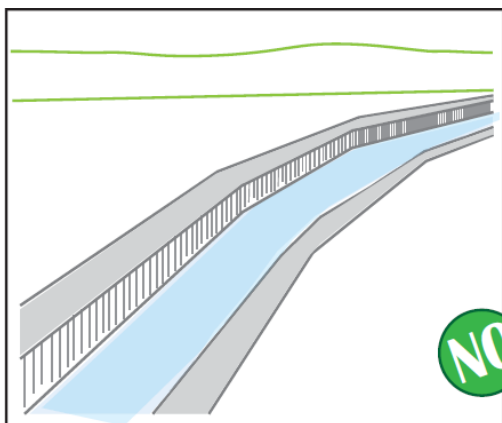
- Perdita o riduzione della forma ittica e della vegetazione lacustre e fluviale;
- Inquinamento delle acque;
- Modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature, ecc.) e locali rischi di instabilità delle sponde;
- Rischio di depauperamento della quantità d'acqua per effetto di sottrazione agli alvei naturali. Rischio di impoverimento della portata d'acqua delle cascate a causa del prelievo a monte ad uso idroelettrico, con ripercussioni negative dal punto di vista paesistico, oltre che ambientale;
- Problemi di assetto idrogeologico, fenomeni di erosione, sovralluvione, dissesto. Locali rischi di instabilità delle sponde.
- Fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali e da rifiuti solidi urbani.

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

- Per le soluzioni tecniche di recupero ambientale si deve fare riferimento ai criteri, indirizzi e prescrizioni contenute nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con DGR 29 febbraio 2000, n. VI/48740 (pubblicata sul BURL del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19).
- Tutela della morfologia naturale dei corsi d'acqua, con garanzia di mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva;
- I corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia ai fini naturalistico - ambientali, sia a fini ricreativi;
- Tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua, per le conseguenze che tale equilibrio induce sull'assetto globale del territorio e sul paesaggio. A tal fine gli usi consentiti dovranno riguardare sia gli aspetti "quantitativi" (minimo deflusso), sia quelli relativi alla "qualità" delle acque (depurazione, misure anti-inquinamento);
- Difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale;
- Conservazione integrale di eventuali meandri, lanche, zone umide;
- Incremento delle possibilità di fruizione ricreativa dei corsi d'acqua, attraverso la riqualificazione paesistica, architettonica e fruitiva dei litorali compromessi;
- La difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, dovrà realizzarsi non solo attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo", ma anche attraverso l'individuazione di aree libere da infrastrutture e/o insediamenti. Devono essere previsti letti di piena raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone;
- Interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti.
- Riqualificazione paesistica, architettonica e di uso dei litorali compromessi;

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione delle *fasce di contesto dei corpi idrici*:

- la manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
- l'ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
- la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi, avendo cura di utilizzare elementi materici consoni al contesto;
- la riqualificazione paesistica delle sponde degradate o compromesse da interventi antropici, garantendo la libertà di accesso e la percorribilità ciclo-pedonale delle medesime;



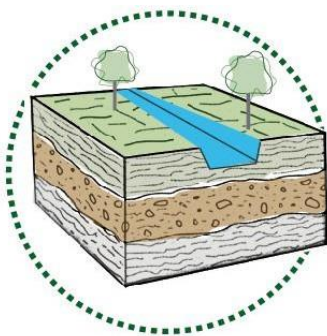
IN FIGURA: Evitare, laddove non sussistano impedimenti tecnici di varia natura, interventi di recupero eseguiti attraverso rettifiche di tracciati e rifacimenti spondali in calcestruzzo cementizio armato perché creano un maggior impatto visivo dell'opera nel contesto e ne diminuiscono la naturalità: sono da preferire interventi di rinaturalizzazione da attuare secondo una gestione silvicolturale naturalistica e l'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica nel caso di interventi di consolidamento delle sponde.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- E' vietata la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 152/1999, fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi. Riguardo ai tombinamenti esistenti dei corsi d'acqua naturali, si rinvia alle disposizioni del PAI, Piano per l'assetto idrogeologico;
- Limitare gli interventi in alveo a quelli legati ad esigenze di governo del corso d'acqua;
- Evitare le rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente;
- Sono sconsigliati i movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati;
- Impedire l'asportazione del materiale movimentato. Ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi);
- Evitare la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale;
- Regolamentare l'accesso e il transito con mezzi motorizzati, se non per lo svolgimento delle attività agricole - forestali e per il governo del corso d'acqua;
- Vietare l'apertura di cave e di discariche in alveo o in prossimità dei corsi d'acqua.
- Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione delle fasce di contesto dei corpi idrici:
- Non sono consentite di norma le attività estrattive né la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, al di fuori di tali ambiti, la realizzazione dei suddetti impianti deve essere assoggettata a misure di mitigazione e compensazione paesistico - ambientale;
- dovrà essere evitata la realizzazione di manufatti nei punti di confluenza fra corsi d'acqua;
- non è consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria;
- non devono essere alterati gli elementi di riconoscibilità e specificità tipologica esistente.
- Si rimanda ai contenuti del progetto di rete Ecologica regionale di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. 8/8515 del 26/11/08 e n. 8/10962 del 30/12/09.

89.3 Scarbate, orli

89.3.1 Caratteri identificativi



Il PGT prescrive il mantenimento dei tradizionali muri di sostegno in pietrame e la regimazione dello scolo delle acque. Nell'ambito dei versanti e delle valli è riconoscibile la presenza di elementi morfologici peculiari, che marcano una "discontinuità" morfologica di forte valenza visiva.

Sul territorio di Castione, questi elementi sono caratteristici della Valle di Tede, ma sono presenti anche nella Valle dei Mulini e in zona Dorga.

89.3.2 Elementi di criticità

Costituiscono elementi di vulnerabilità e di rischio (criticità) per le scarpate:

- Trasformazione e modifica continua degli orli e delle scarpate, che costituiscono elementi in forte evoluzione morfodinamica; gli ambiti che presentano maggiore fragilità sono quelli più prossimi agli orli dei terrazzi, che, normalmente, sono soggetti ad arretramento, a causa dei fenomeni geomorfici in atto sulla scarpata.
- Elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato alla presenza di copertura arborea e alla capacità erosiva del sottostante corso d'acqua. Fenomeni naturali di dissesto (frane, crolli) spesso interrompono la continuità morfologica delle scarpate.

89.3.3 Indirizzi di tutela

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

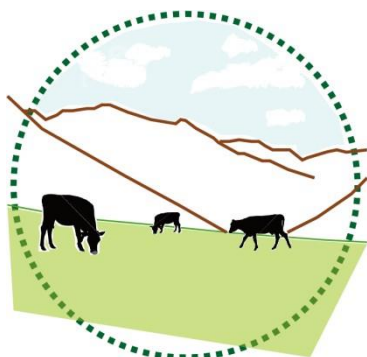
- Sono sconsigliabili usi agronomici diversi dai prati, quali i seminativi, se non in limitate porzioni, in quanto nelle varie fasi stagionali si riscontrerebbero ampie superfici denudate.
- L'azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi: sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati.
- Sui ripiani residuali interclusi nei boschi e non più utilizzati, è opportuno favorire l'avanzamento naturale del bosco.
- Nella costruzione di strade, anche a carattere agro – silvo – pastorale, e di elettrodotti, si dovrà privilegiare il passaggio a margine dei ripiani, piuttosto che il loro intaglio trasversale.
- Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale.
- Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.
- Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.

INTERVENTI non consentiti

- Sono esclusi gli interventi che comportino alterazione dell'assetto morfologico naturale, compresi quelli per esigenze di razionalizzazione dell'attività agricola; agevolare il recupero degli edifici esistenti nel rispetto dei caratteri paesistico -ambientali della zona.
- È escluso l'utilizzo degli ambiti prossimi agli orli e alle scarpate di terrazzo, per finidiversi da quelli agronomici e forestali o finalizzati al riassetto idrogeologico.

89.4 Pascoli, prati permanenti, alpeggi

89.4.1 Caratteri identificativi



Elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio della montagna e delle valli prealpine. All'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli costituiscono, infatti, un elemento paesistico di grande rilevanza.

Oltre ad individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante individuando le aree di più densa antropizzazione montana e stabiliscono connotazioni di tipo verticale fra fondovalle ed alte quote, in relazione ai diversi piani altitudinali.

89.4.2 Elementi di criticità

- Progressiva colonizzazione spontanea del bosco, che riduce progressivamente i pascoli e i prati coltivati. Si tratta delle porzioni di paesaggio agrario più delicate e passibili di scomparsa, perché legate ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta, considerate le difficoltà oggettive di questa consuetudine e le non proporzionate rese economiche.
- Abbandono della manutenzione del sottobosco in assenza di pascolo stagionale.
- Processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio della riviera.
- Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

89.4.3 Indirizzi di tutela

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

Tutela e conservazione di complessi vegetazionali, e ricostruzione dell'equilibrio bio-ecologico dell'ambiente delle attività silvo-colturali e di allevamento zootecnico non intensivo.

Salvaguardia ed incentivazione delle colture tradizionali.

La salvaguardia peculiare dei prati e dei prati-pascoli di montagna costituisce azione caratteristica per la tutela dei valori paesistici della componente.

Andranno favorite le manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi prativi di montagna.

Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.

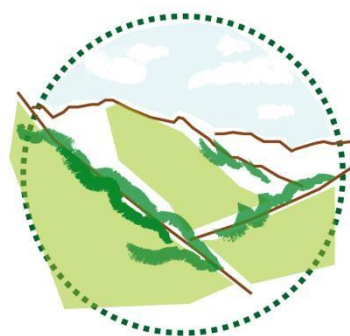
Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche delle presenti norme. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvo-pastorale. Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche.

Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi. Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli

	interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale. • Sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo-produttiva intensiva, purché gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico- ambientale e alla ricomposizione di un'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente, sulla base di indirizzi specifici emanati dal PGT. • Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso. • Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi. • Sono consentite nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del PGT, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di permesso di costruire, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica, emanati nel PGT.
INTER VENTI NON CONSEN TITI	• Non sono ammesse trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola.

89.5 Versanti boscati - boschi

89.5.1 Caratteri identificativi



I versanti sono formati dalle pendici vallive dei principali bacini idrografici e costituiscono elementi di raccordo tra fondovalle e le aree di maggiore altitudine caratterizzate da forte energia di rilievo. Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina la "plastica" dei paesaggi vallivi. Due sono le principali modalità di percezione dei versanti: dal versante opposto e dal fondovalle. I versanti possono dar luogo a variegate configurazioni morfologiche.

89.5.2 Elementi di criticità

Indicazioni generali

- Possibilità di alterazione antropica della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi attraverso interventi antropici causati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, elettrodotti, ecc.), con tracce evidenti di conflitto con il contesto naturale.
- Rischio di creazione di situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento), anche di notevole importanza, variabili in funzione dei locali caratteristiche geologiche.
- Particolare evidenza percettiva di tutte le trasformazioni operate sul versante, in ragione della spiccata esposizione visiva degli oggetti disposti su terreni acclivi.

89.5.3 Indirizzi di tutela:

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

- Dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali.
 - Andranno favorite le manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi prativi di montagna.
 - Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a reteo puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.
 - L'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica.
 - Manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.
 - Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, d'accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione agro-silvo-pastorale.
 - L'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.
 - Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.
-
- Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.
 - Sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo della montagna, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di permesso di costruire, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica.
 - Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze ablotiche o biocenotiche.
 - Sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive in linea con la tradizione agricola locale, finalizzati ad una fruizione ecoturistica e di studio dei luoghi.
 - Conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici; conservazione dell'integrità delle aree boscate.
 - Frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a pascolo e verso i fondovalle.
 - Ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
 - Ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di divisione delle superfici forestali in porzioni isolate da fasce libere taglia fuoco e la costruzione di riserve d'acqua e di piazzole per l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono essere realizzate possibilmente come piste di servizio a debole pendenza o come pascoli alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse devono comunque avere larghezze ridotte (compatibilmente con la loro efficacia e funzionalità), soprattutto nei boschi di piccole dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi.
 - Manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco.
 - E' ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria.
 - Valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica

del territorio boscato.

- Favorire la silvicoltura ad indirizzo produttivo, privilegiando la vocazione delle specie vegetazionali in equilibrio con l'ambiente. Le pratiche silvo-colturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco.
- Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a reteo puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumentidi programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.
- L'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica.

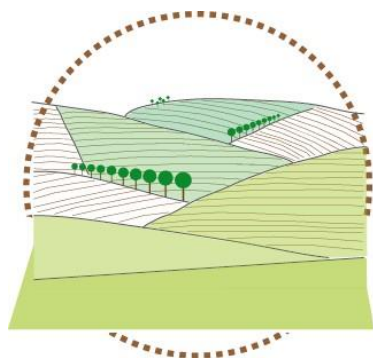
INTERVENTI NON CONSENTITI

- Nei versanti di raccordo, a causa della natura litologica prevalentemente argillosa, evitare le modificazioni alle condizioni di giacitura del pendio, con rischio di innesco di situazioni di dissesto, spesso irreversibili. Ogni intervento di modifica dell'assetto attuale deve essere comunque valutato tramite approfondite indagini geotecniche.
- Sulle aree di versante aventi forte pendenza (superiore al 30%) devono, in linea generale, essere esclusi gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno (salvo le opere di recupero ambientale).
- Evitare l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti.
- Non sono ammesse, nell'utilizzo agricolo del territorio, trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola.
- è vietata la recinzione delle aree boscate;
- E' vietato l'uso di mezzi motorizzati, salvo che per le attività agro-silvo-pastorali e per la mobilità dei residenti;
- Sono da limitare i seguenti interventi: la riduzione delle superfici forestate; il dissodamento; la sostituzione dei boschi con altre colture; l'allevamento zootecnico di tipo intensivo.
- gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.

Articolo 90- Componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale

90.1 Paesaggio montano debolmente antropizzato e paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi

90.1.1 Caratteri identificativi



Questi ambiti sono caratterizzati dalla presenza di elementi del paesaggio montano debolmente antropizzato e di relazione con gli insediamenti di versante e fondo valle o da pascoli montani e versanti boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade sono da considerarsi aree principalmente destinate alla attività agricola.

90.1.2 Elementi di criticità

- Perdita della funzione agricola ed edificazione che interdice la possibilità di percezione del contesto.
- Interruzione della continuità degli elementi di fascia “lineare” delle reti viarie ed irrigue rurali.

90.1.3 Indirizzi di tutela

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

- Il piano, in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 4 della l.r. 11.3.2005, n.12, fatti salvi gli insediamenti preesistenti, prescrive la permanenza in tali aree dell'uso agricolo o, eventualmente, il loro utilizzo per interventi di rinaturalizzazione.
- Le modalità di intervento sui fabbricati esistenti non adibiti ad uso agricolo individuati dal PGT, sugli stessi sono consentiti gli interventi indicati nelle norme del piano delle regole.
- Sono consentiti e incentivati i seguenti interventi:
- mantenimento dell'immagine paesistica originaria, attraverso un uso del suolo agronomico;
- evitare le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici, vegetazionali e di percezione visuale;
- favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze;
- in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle rogge, dalle strade e dalle aree che le contornano;
- salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi;
- mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali.
- il mantenimento di un utilizzo agricolo con limitazioni per l'allevamento zootecnico intensivo e le limitatissime opere tecnologiche di supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente;
- mantenimento e miglioramento dell'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
- conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale;
- conservazione dei manufatti che caratterizzano tali sistemazioni, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive.
- gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.
- le previsioni dei piani attuativi saranno subordinate alla redazione di relazioni paesistiche, con dettagli di approfondimento al contesto interessato. I piani paesistici comunali effettueranno

un'attenta ricognizione delle condizioni delle preesistenze dei manufatti in oggetto e l'attribuzione di una diversificata valenza paesistica;

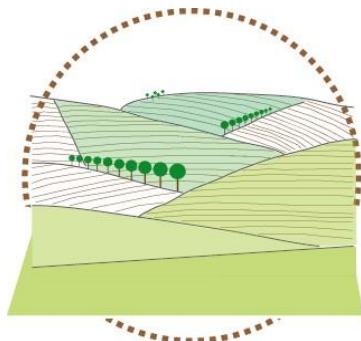
- In detti piani, in particolare, verranno evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente:
 - a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;
 - b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato che non introduca elementi di conflittualità geometrica percettiva con le linee orizzontali dei terrazzamenti;
 - c) eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro paesistico percepito alla scala di contesto;
 - d) utilizzo rigoroso di manufatti ed opere d'arte infrastrutturali di caratteristiche costruttive e di finitura assolutamente omogenee alle preesistenze.
- adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi a quelli caratteristici dei luoghi e alle indicazioni discendenti dalle NTA;
- a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio podereale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione;
- interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell'Impatto ambientale dei medesimi;
- l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo skyline dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- vanno vietati i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) o altre attività di escavazione; va inoltre evitata la costruzione di strade o di altre infrastrutture che incidano direttamente sui caratteri morfologici dell'elemento;
- limitare gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima.
- è da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici, che interessino gli areali delle componenti paesistica in oggetto.
- è da evitare l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessino gli areali delle componenti paesistica in oggetto.

90.2 Aree agricole con finalità di protezione e conservazione

90.2.1 Caratteri identificativi



Il PTCP individua le aree agricole con finalità di protezione e conservazione e ne configura le seguenti funzioni:

- a) Ambiti di conservazione di spazi liberi interurbani e di connessione.
- b) Zone a struttura vegetazionale di mitigazione dell'impatto ambientale e di inserimento paesaggistico delle infrastrutture.

90.2.2 Elementi di criticità

- Perdita della funzione agricola ed edificazione che interdice la possibilità di percezione del contesto.
- Interruzione della continuità degli elementi di fascia "lineare" delle reti viarie ed irrigue rurali.

Indirizzi di tutela

90.2.3 Indirizzi di tutela

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

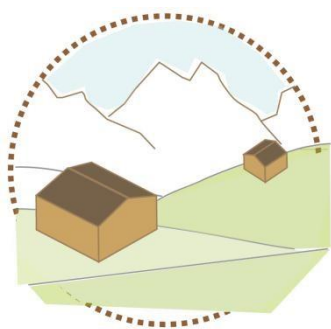
- In relazione agli effetti negativi sul paesaggio e sull'ambiente indotti dagli opposti fenomeni delle pratiche monocolturali nei territori ad alta produttività agricola e del contestuale abbandono delle terre marginali, la Regione Lombardia si impegna per un riorientamento delle politiche agricole comunitarie che promuova un'agricoltura più compatibile.
- Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi subordinati al recupero delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale.
- Il PGT regola gli edifici esistenti nelle zone agricole non più adibiti ad usi agricoli, dettando la disciplina per la loro utilizzazione.
- Mantenimento dell'immagine paesistica originaria, attraverso un uso del suolo agronomico.
- Sono soggetti a tutela attiva l'assetto idrico di superficie nonché la morfologia complessiva degli ambiti.
- Evitare le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici, vegetazionali e di percezione visuale.
- Favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze;
- in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle rogge, dalle strade e dalle aree che le contornano.
- Salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi.
- Mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali.
- Il mantenimento di un utilizzo agricolo con limitazioni per l'allevamento zootecnico intensivo e le limitatissime opere tecnologiche di supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo paesistico della componente.
- Va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi. Conservazione dei manufatti che caratterizzano tali sistemazioni, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litico e le stesse tecniche costruttive.
- L'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo skyline dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.
- Gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

- Interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti agricoli produttivi compatti ed unitari.
- Interventi che prevedano l'abbattimento di presenze arboree e filari significativi
- Non sono ammesse trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola

Articolo 91- Componenti del paesaggio storico culturale

91.1 Malghe, cascine e nuclei rurali permanenti

91.1.1 Caratteri identificativi



L'architettura rurale storica presente nel territorio è caratterizzata da un'importante varietà di tipologie, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, che identificano, di volta in volta, il contesto paesistico di riferimento così come si è venuto a definire in sede storica.

91.1.2 Elementi di criticità

Per quanto attiene agli edifici isolati ed ai nuclei di montagna il pericolo principale è costituito dai fenomeni d'abbandono e la conseguente perdita del ruolo di presidio antropico del territorio e di conseguente controllo dei fattori idrogeologici.

Costituiscono altresì elementi di criticità per i nuclei isolati e cascine:

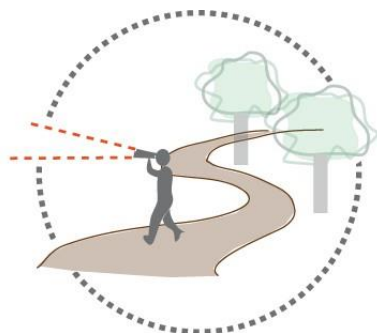
- La cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi, sostitutivi od trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici peculiari.
- L'inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo.
- La perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi impropri.
- La modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei nuclei di antica formazione.
- Recinzione e privatizzazione dello spazio comunitario delle case a corte.

91.1.3 Indirizzi di tutela

- La conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.
- Conservare e ricostituire il paesaggio dei nuclei e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei medesimi nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico.
- L'utilizzo agricolo delle strutture esistenti è sempre ammissibile, anche attraverso interventi di adeguamento funzionale che comunque mantengano la leggibilità dei tratti tipologici, architettonici e di materiali dell'esistente.
- Nei nuclei rurali storici sono ammissibili in generale interventi di tipo recupero e conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi urbani, nel rispetto delle caratteristiche materiche e formali originarie dei tessuti edilizi e degli edifici.
- Recupero delle arti particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso
- Conservazione degli elementi isolati superstiti e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici.

91.2 Percorsi storici, strade di interesse paesaggistico, itinerari di interesse paesistico, turistico e storico

91.2.1 Caratteri identificativi



Sono quelle strade che costituiscono momenti privilegiati di fruizione del paesaggio circostante e dai quali un elevato numero di persone percepisce l'immagine che la regione offre di sé. Sono strade frequentate normalmente per motivi diversi dalla fruizione paesaggistica ma dalle quali, per le ragioni sopra dette, la possibilità di osservazione dell'intorno è ugualmente della massima importanza.

91.2.2 Elementi di criticità

I problemi di questa categoria di strade risiedono soprattutto nella salvaguardia della loro "panoramicità", che si riflette sull'uso delle aree adiacenti e quindi sugli strumenti urbanistici.

- Mancata manutenzione e abbandono di molti percorsi storici, con conseguente decadimento fisico e materico.
- Tendenza alla sostituzione degli antichi materiali di pavimentazione stradale (sterrati, selciati, acciottolati, ecc.) con asfalto e/o calcestruzzo.
- Tendenza alla conurbazione lungo il nastro stradale, con conseguente occlusione delle visuali panoramiche.
- Tendenza all'abbandono o all'alterazione dei manufatti di complemento della viabilità.
- Presenza di cartellonistica pubblicitaria visivamente intrusiva.

91.2.3 Indirizzi di tutela

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

- manutenzione delle mulattiere, dei sentieri ed in genere dei percorsi di cui sopra installazione di segnaletica di valorizzazione;
- eventuali opere di sostegno dei sentieri dovranno essere realizzate con terrapieni e materiali lapidei e/o lignei;
- il tracciato esistente dovrà essere recuperato e conservato nella sua integrità;
- tutela e recupero di tracciati, manufatti, verde ed arredi della viabilità, che abbiano conservato in tutto o in parte i caratteri originari;
- tutela delle direttrici visive di maggiore sensibilità in relazione alla valorizzazione del paesaggio antropizzato.

91.3 Nuclei di antica formazione (NAF)

91.3.1 Caratteri identificativi



I Nuclei di Antica Formazione sono stati individuati sulla base delle indicazioni normative vigenti (L.R. 12/05), oltre che dai rilievi diretti sul territorio.

A tale categoria appartengono tutti gli insediamenti di agglomerati urbani d'origine storica, che per caratteri tipologici (impianto, morfologia, assetto planivolumetrico), componenti architettoniche e funzionali, stato di conservazione (inteso

come integrità degli assetti originari), rappresentano il massimo grado di accumulazione di valori culturali e percettivi per l'immediato contesto o per ambiti territoriali più ampi.

Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i manufatti dei nuclei antichi in sé, ma la struttura morfologico - insediativa ed il rapporto che storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture ed in genere con le altre componenti paesistiche. Nell'apercezione da lontano prevalgono le emergenze monumentali e l'omogeneità del costruito pur nella varietà delle diverse componenti.

91.3.2 Elementi di criticità

Costituiscono elementi di vulnerabilità e di rischio (criticità):

- la cancellazione dei caratteri originari dei centri storici a causa di interventi urbanistico - edilizi distruttivi, di sostituzione acritica, o di trasformazioni del tessuto edilizio storico e dei suoi caratteri morfologici ed architettonici peculiari;
- l'inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo;
- l'ampliamento per addizione dei nuclei storici, in particolar modo quelli che ancora conservano un rapporto diretto con il paesaggio agrario, che introduce elementi di forte conflitto dimensionale e di proporzione con la percezione dell'esistente;
- la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi impropri per tipologia, caratteristiche architettoniche e materiche;
- la modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere prevalente della loro immagine ormai consolidata;
- il degrado complessivo del paesaggio dei centri e delle strutture edilizie;
- la recinzione e il frazionamento fisico dello spazio comune.

91.3.3 Indirizzi di tutela

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

- Si richiamano gli art. 14 e 18 delle norme di governo del territorio
- la conservazione e la ricostituzione del paesaggio dei nuclei storici e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei storici nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità storica, affinché il carattere dell'insediamento emerga nella totalità del suo significato;
- il recupero delle parti dell'abitato particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche);
- il recupero degli edifici esistenti dovrà garantire la salvaguardia degli elementi stilistici e materici tradizionali;
- il recupero dei balconi, delle scale, delle tettoie, delle loggiate dovrà avvenire mediante la conservazione, o diversamente la leggibilità, dei caratteri stilistici, tipologici e materici;
- la conservazione degli elementi isolati superstiti, di percorsi e spazi aperti interposti agli edifici;
- la conservazione e la valorizzazione dei manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.;
- la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, escluse le superfetazioni, che vanno preferibilmente eliminate;
- le eventuali nuove edificazioni dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia dal punto di vista funzionale, che estetico - visuale;
- il mantenimento e il miglioramento della vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;

- Si richiamano gli art. 14 e 18 delle norme di governo del territorio

91.4 Architetture e manufatti storici puntuali

91.4.1 Caratteri identificativi



Rientrano in questa serie di componenti, tutti i manufatti e gli edifici storici, che a tutt'oggi presentano, con diverso grado di riconoscibilità, un valore testimoniale in quanto permanenze del sistema insediativo originario del territorio.

Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i manufatti in se, ma anche il rapporto che storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture ed in genere con le altre componenti paesistiche.

Nella componente “architetture e manufatti storici puntuali” rientrano le seguenti categorie:

ARCHITETTURE RELIGIOSE:

chiesa, parrocchia, pieve, santuario, monastero, convento, eremo, abbazia, seminario, santella, edicola sacra, cappella

ARCHITETTURE MILITARI ED OPERE DI DIFESA

castello, fortezza, torre, edificio fortificato

ARCHITETTURE RESIDENZIALI

palazzo, parchi e giardini storici, ville alberate, villa, casa,

ARCHITETTURE PUBBLICHE E MONUMENTI CIVILI

ospedale, complesso ospedaliero, casa di cura, architetture vegetali

altro (monumenti civili, fontana)

ARCHITETTURE DEL TURISMO

alberghi storici, luoghi di ristoro, di sosta, rifugi

ARCHITETTURE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE INFRASTRUTTURE

edifici produttivi, industrie, case e villaggi operai, centrale idroelettrica,

ponte, stazione ferroviaria.

Nel territorio di Castione, appartengono a questa componente:

- Chiesa della SS. Trinità – Dorga
- Ex Colonia Dalmine
- Villa San Giuseppe – Bratto
- Campanile Camillo Ziliani

Inoltre sono tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 anche tutti i beni mobili e immobili di proprietà di Enti pubblici o privati senza scopo di lucro, che abbiano più di cinquant'anni di vita dei quali non sia stata eseguita la “verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo”.

I beni puntualmente individuati in cartografia sono oggetto di tutela ai sensi dei presenti indirizzi indipendentemente dalla condizione oggettiva giuridica di protezione del bene.

91.4.2 Elementi di criticità

Costituiscono elementi di vulnerabilità e di rischio (criticità):

- la perdita della leggibilità degli edifici e dei manufatti, o dei loro caratteri originari a causa di interventi edilizi distruttivi o di trasformazioni dei caratteri architettonici peculiari;
- il degrado delle strutture edilizie, dovuto all'abbandono o ad un uso non compatibile di molte architetture storiche;
- l'occultamento della leggibilità delle relazioni con il contesto a causa di presenze edilizie o infrastrutturali intrusive per localizzazione, tipologia e caratteristiche architettoniche;
- le manomissioni o i restauri approssimativi e inconsapevoli delle tecniche idonee.

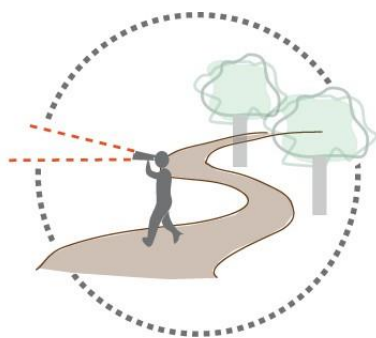
91.4.3 Indirizzi di tutela

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI	• la tutela deve essere rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica del bene culturale, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del "contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto); • la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.; • per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico - visuale, oltre che storico- culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici, dagli areali di protezione del contesto e dai punti di fruizione; • la valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche secondo funzioni compatibili; • gli edifici pubblici di nuova costruzione o soggetti a trasformazione dovranno essere concepiti, dato il loro particolare contenuto simbolico espressivo dei valori civili delle comunità locali, con criteri progettuali e costruttivi altamente qualificanti, in modo che si pongano come oggetti significativi e dimostrativi delle possibilità applicative di tutti quei principi di tutela ambientale, di interpretazione (attraverso il progetto) delle specificità dei luoghi, di assonanza ai caratteri strutturali del paesaggio. • l'attività agricola adiacente a edifici monumentali (es. santelle) dovrà essere praticata nel pieno rispetto delle presenze storiche esistenti, creando, ove possibile, una fascia di rispetto di 3,00 ml., eventualmente piantumata, per evitare danni strutturali alla persistenza; • la realizzazione di infrastrutture utilizzanti elementi materici consoni allo stile dell'edificio presente al fine della valorizzazione delle presenze architettoniche monumentali; • il restauro degli antichi manti stradali attraverso il recupero dei caratteri materici e formali omogenei alle preesistenze. • la salvaguardia dell'impianto planivolumetrico dei manufatti edilizi esistenti; • la salvaguardia e il recupero dei caratteri materici e formali dei manufatti edilizi esistenti; • la tutela di tutte le pertinenze dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli ecc. e l'eliminazione delle superfetazioni.
INTERVENTI NON CONSENTITI	• l'occultamento della leggibilità delle relazioni tra l'edificio monumentale e il contesto attraverso presenze edilizie o infrastrutturali intrusive per localizzazione, tipologia e caratteristiche architettoniche e materiche.

Articolo 92- Componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio

92.1 Principali prospettive visuali di interesse paesistico e punti panoramici

92.1.1 Caratteri identificativi



Il PTCP individua con apposito segno grafico i percorsi lineari che presentano valenza panoramiche a i punti di particolare interesse visuale, panoramico e paesistico. E' considerata viabilità di fruizione panoramica e ambientale quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d'acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore; rientrano in questa categoria i percorsi e gli itinerari fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili: sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali.

Gli strumenti urbanistici comunali dovranno curare che le fasce prospettiche definite dalla proiezione dei vettori visuali indicati dal PTCP vengano mantenute libere da ostacoli visivi rispetto al paesaggio o ai siti di riferimento.

Si dovrà in particolare prevedere il controllo tipologico e dimensionale di tutti gli insediamenti del contesto di riferimento che possano in ogni caso interferire con segni identificativi, come campanili, cupole, edifici noti, assi urbanistici, prospettive di elementi naturali, ecc.

92.1.2 Elementi di criticità

Costituiscono altresì elementi di criticità:

- introduzione di elementi d'ostacolo di tipo fisico (edilizio, infrastrutturale) alla percezione del quadro paesistico;
- compromissione dell'unitarietà e della significatività percettiva del quadro mediante l'immissione, nel medesimo, di elementi di disturbo (edilizi o infrastrutturali), che per caratteristiche e dimensione costituiscono anomalia agli equilibri d'insieme;
- riduzione delle componenti significative del quadro attraverso l'eliminazione o sostituzione di elementi peculiari (es. taglio di vegetazione di cornice o eliminazione-sostituzione di manufatti significativi).

92.1.3 Indirizzi di tutela

INTERVENTI CONSENTITI E INCENTIVATI

- Favorire la tutela della fruizione visiva dei fattori fisico – ambientali o storico culturali;
- In caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva dei quadri paesistici dai sentieri, dei corsi d'acqua, dalle strade e dalle aree che le contornano.
- Salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi.
- Evitare opere edilizie e infrastrutturali ed ogni movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno.
- Gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura, con la tutela e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.
- •

- È da evitare l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, o la realizzazione di strutture che interessi gli areali della componente.

Titolo VI- Norme transitorie

Articolo 93 - Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio comunale come previsto dall'art. 29 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.

Articolo 94 - Coordinamento con altre normative

1. I riferimenti normativi citati nel testo del presente Regolamento e nel successivo comma hanno natura puramente ricognitiva. L'abrogazione, la modificazione ovvero l'entrata in vigore di nuove disposizioni viene automaticamente recepita e non costituisce variante al presente Regolamento.
2. Per quanto riguarda la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sull'intero territorio della Regione Lombardia, si fa integralmente riferimento all'allegato C della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695.

Articolo 95- Applicazione del regolamento

1. Per quanto riguarda le Definizioni Tecniche Uniformi (DTU), si fa integralmente riferimento all'art. 3 delle NTA del Piano delle Regole del PGT come adeguate in base ai contenuti dell'allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/695.
2. Il presente regolamento edilizio si applica ai progetti edilizi presentati dopo la sua approvazione.

Sono pertanto fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 96- Abrogazioni

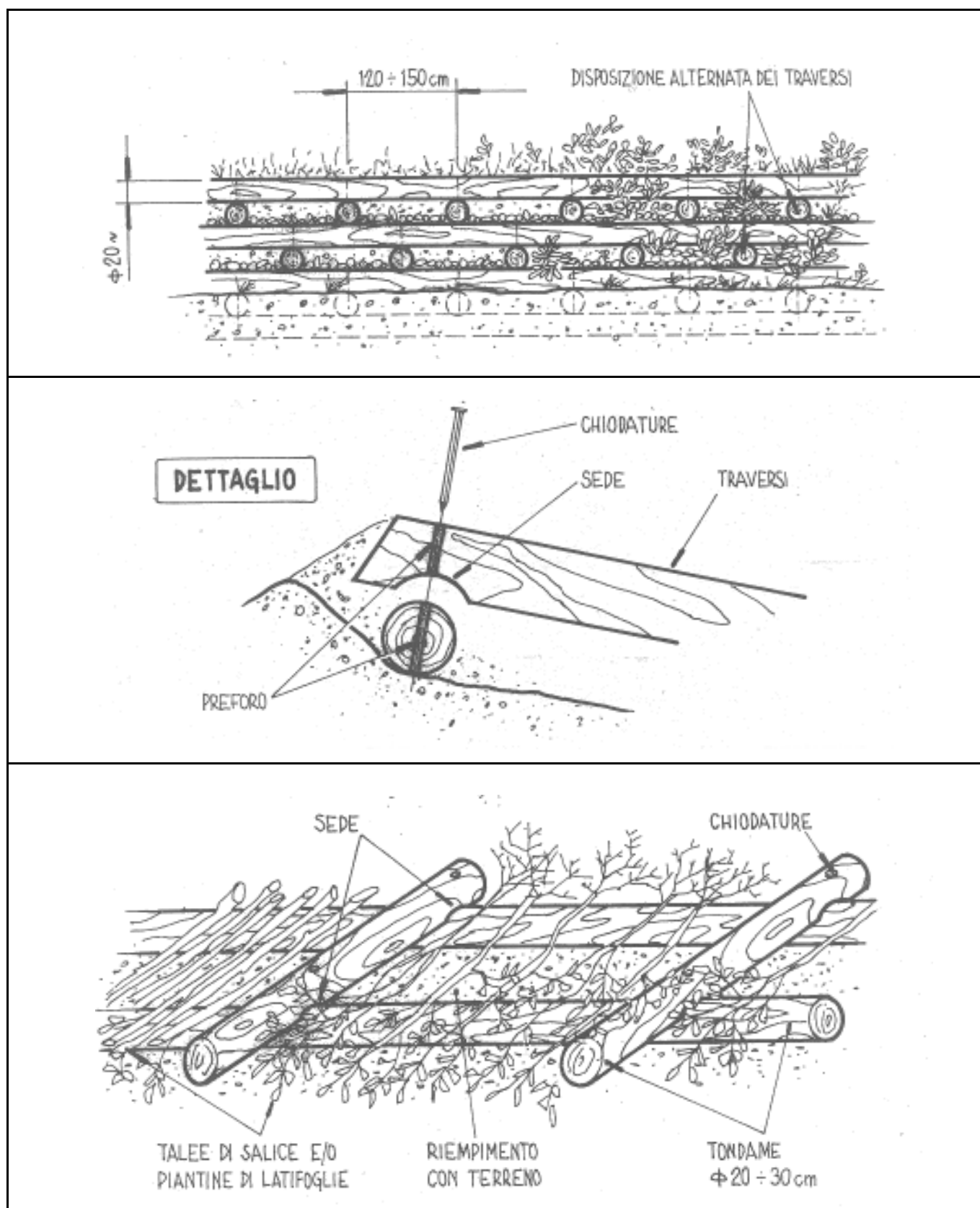
1. Il presente regolamento abroga il:
 - il "Regolamento Edilizio unificato- Anno 2015" approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 47 del 23/11/2015.

- l “Abaco morfologico e paesaggistico” approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 43 del 05/10/2016.

***ALLEGATO 1 “QUADERNO OPERE TIPO DI INGEGNERIA
NATURALISTICA”***

CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

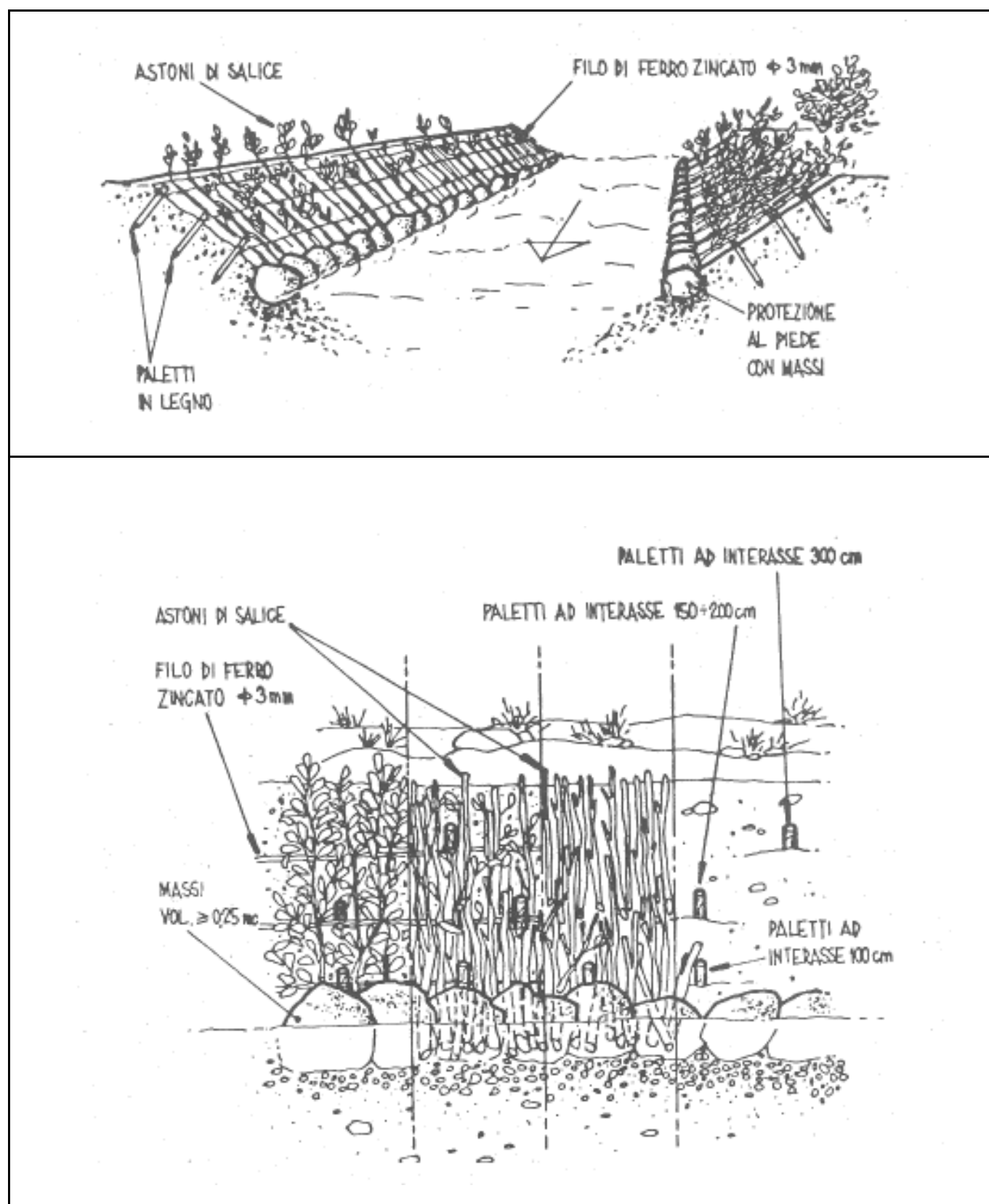
Esempio di consolidamento di versante mediante palificata viva



fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° supplemento ordinario al N. 19 "D.G.R. 29 febbraio 2000 - N.6/48740" - Approvazione della direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica"

Consolidamenti spondali di corsi d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica

Esempio di copertura con astoni

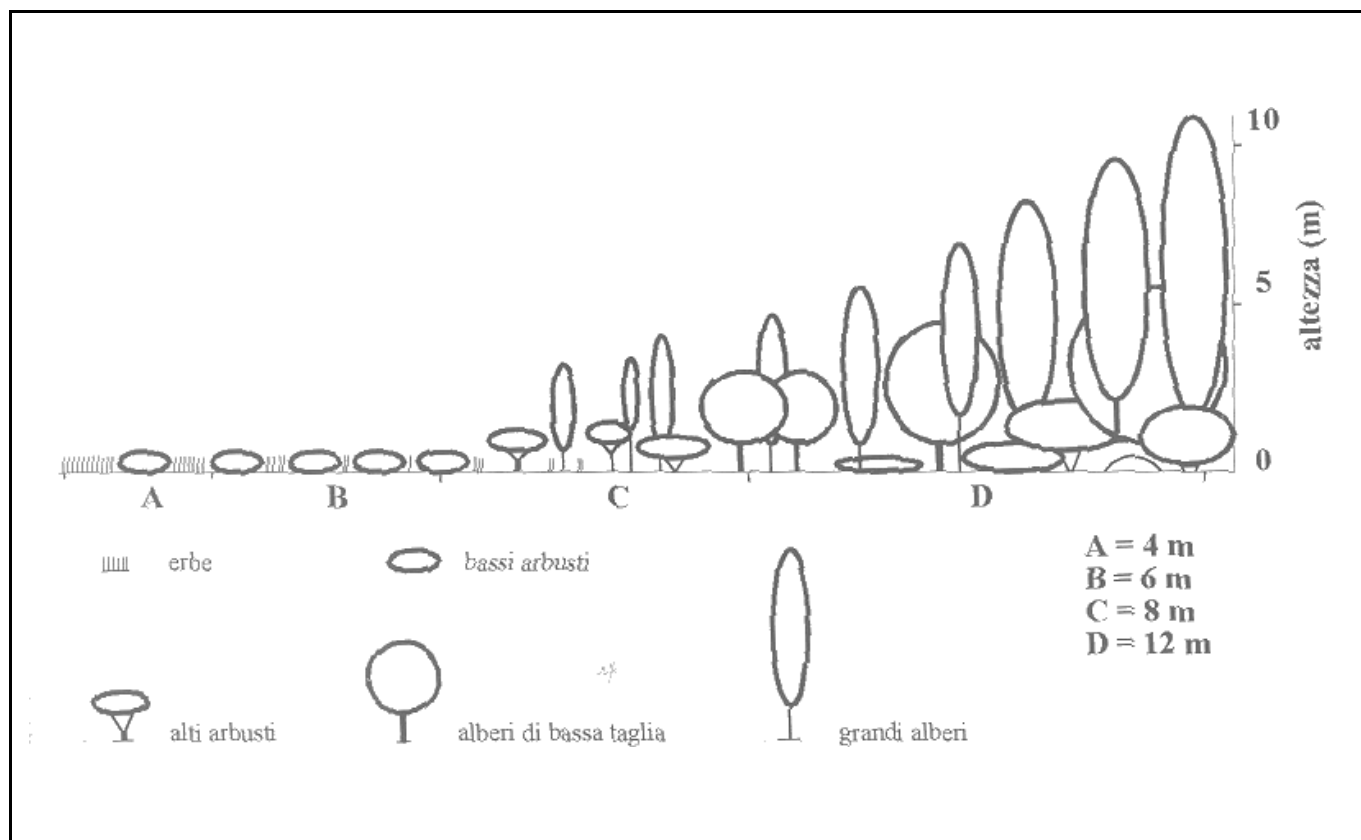


(fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° supplemento ordinario al N. 19 "D.G.R. 29 febbraio 2000 - N.6/48740" - Approvazione della direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica")

Nuove aree boscate extraurbane di interesse naturalistico

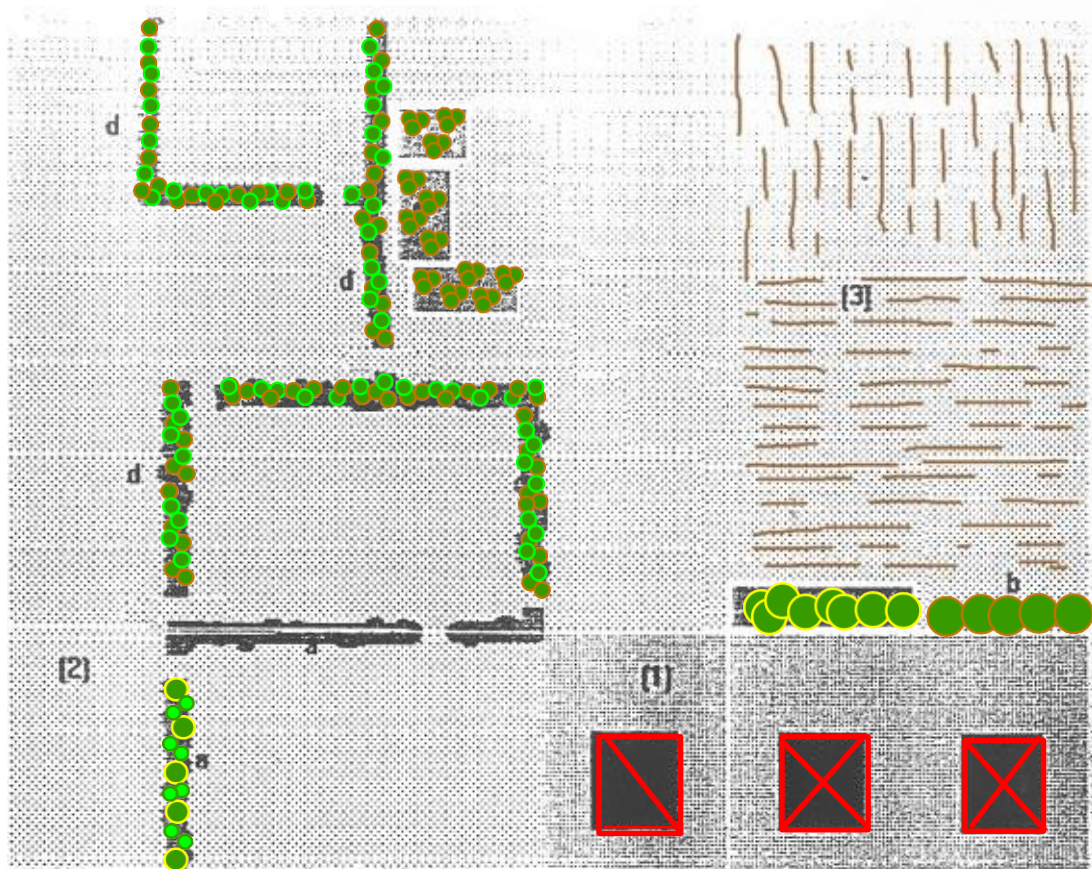
TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO: Nuove aree boscate extraurbane

Esempio di nuova formazione di specifica finalità naturalistica



(fonte: da Sartori - 1991, modificata)

Interventi di pre-verdissement nelle nuove urbanizzazioni



STRUMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ECOMOSAICO A LIVELLO COMUNALE

LEGENDA

1: Aree edificate

2: Aree edificabili per gli strumenti urbanistici vigenti

3: Aree agricole



100.1.1.1 Fasce verdi di “predisposizione all’edificazione” ottenibili con programmi di manutenzione straordinaria



100.1.1.2 Fasce verdi di “protezione dagli inquinamenti” imposte agli operatori agricoli



100.1.1.3 Fasce verdi di “protezione dagli inquinamenti” imposte dal residente frontista



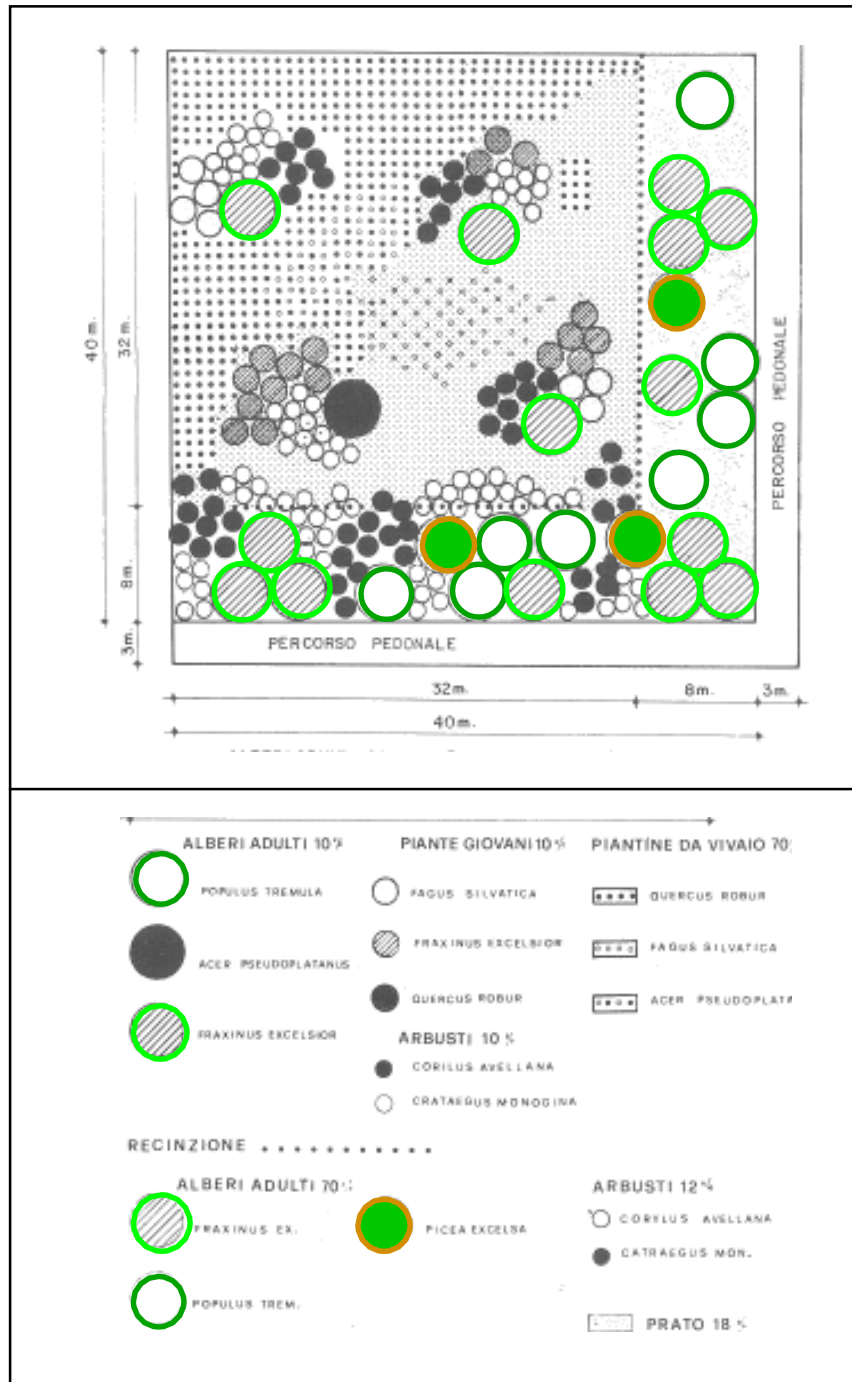
100.1.1.4 Fasce verdi di “riqualificazione e coltivazione alternativa” incentivate su corridoi territoriali



100.1.1.5 Boschetti privati di “riqualificazione-produzione” favorevoli su corridoi territoriali

Interventi con valenze naturalistiche nei parchi urbani

Schema della messa a dimora per la costituzione della fascia boscata



(fonte: Bruschi S., M. Di Giovine "Il verde pubblico" (modificato), 1990. La Nuova Italia Scientifica)

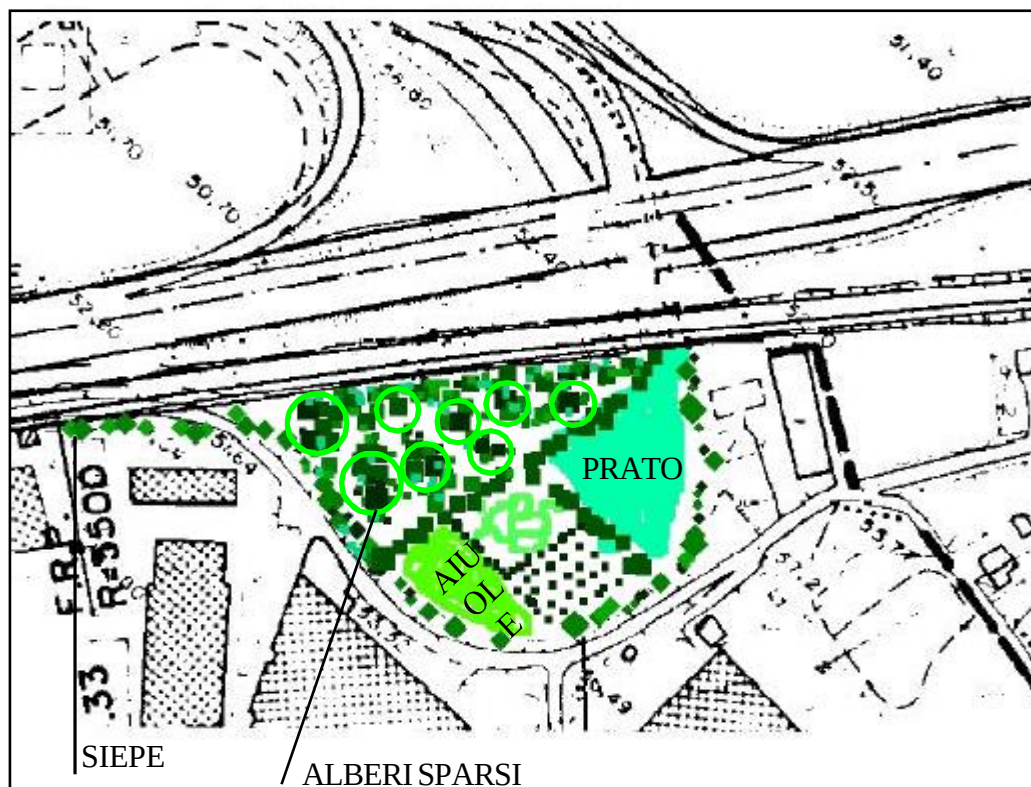
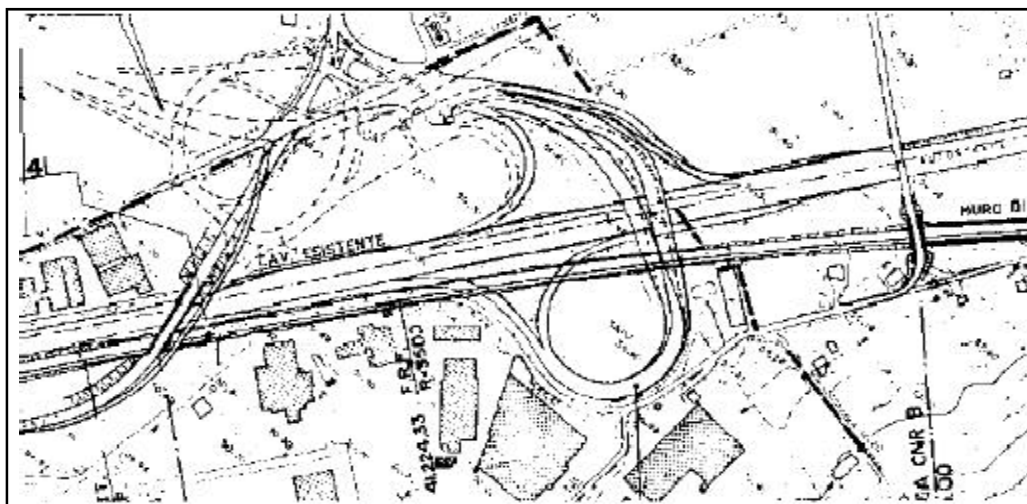
Greenways



L'intero sistema di viabilità minore potrebbe in determinate circostanze fare da supporto ad un sistema di connessioni ambientali.

Rinaturazione in aree intercluse e degradate

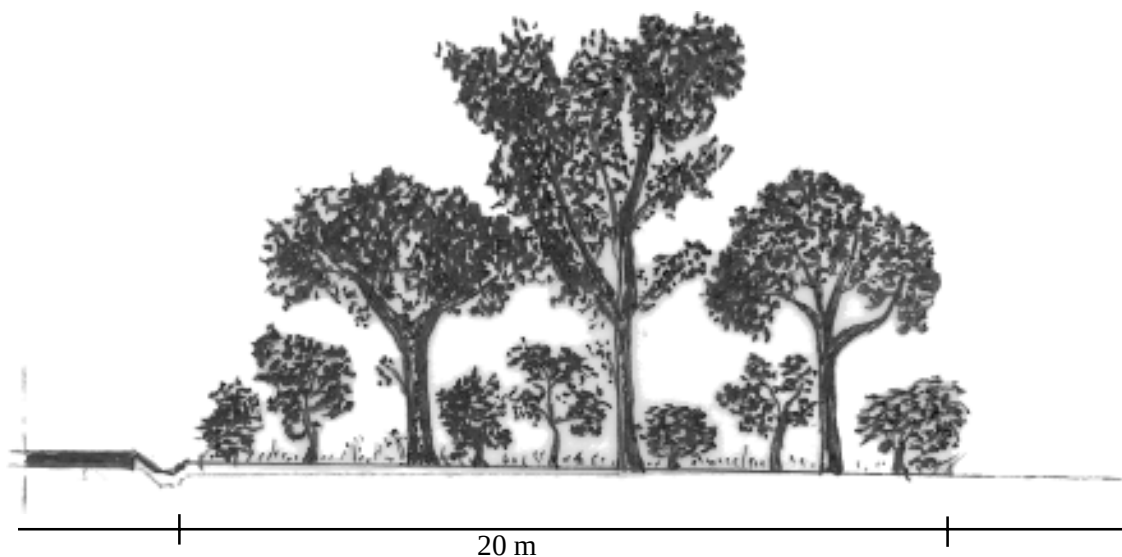
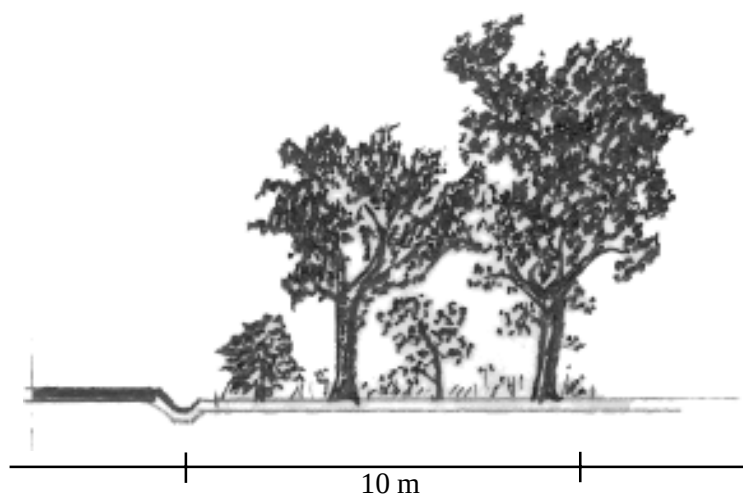
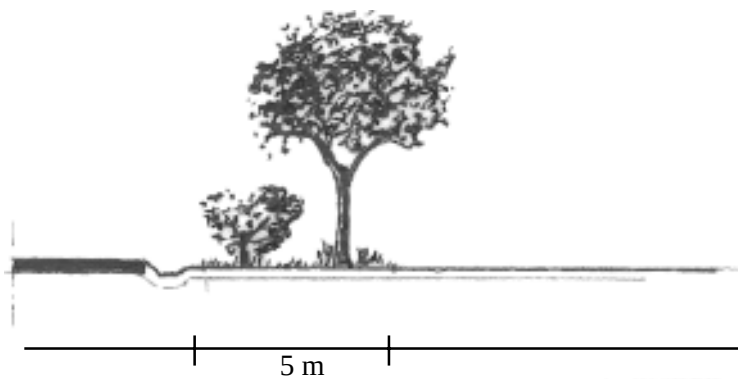
Esempio di rinaturazione in un'area interclusa in uno svincolo autostradale. La rinaturazione potrà avvenire mediante l'utilizzo di siepi, alberi sparsi, aiuole, etc.



Fasce di qualità ecologica a lato delle infrastrutture lineari che producono frammentazione

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Fasce arboree stradali e ferroviarie

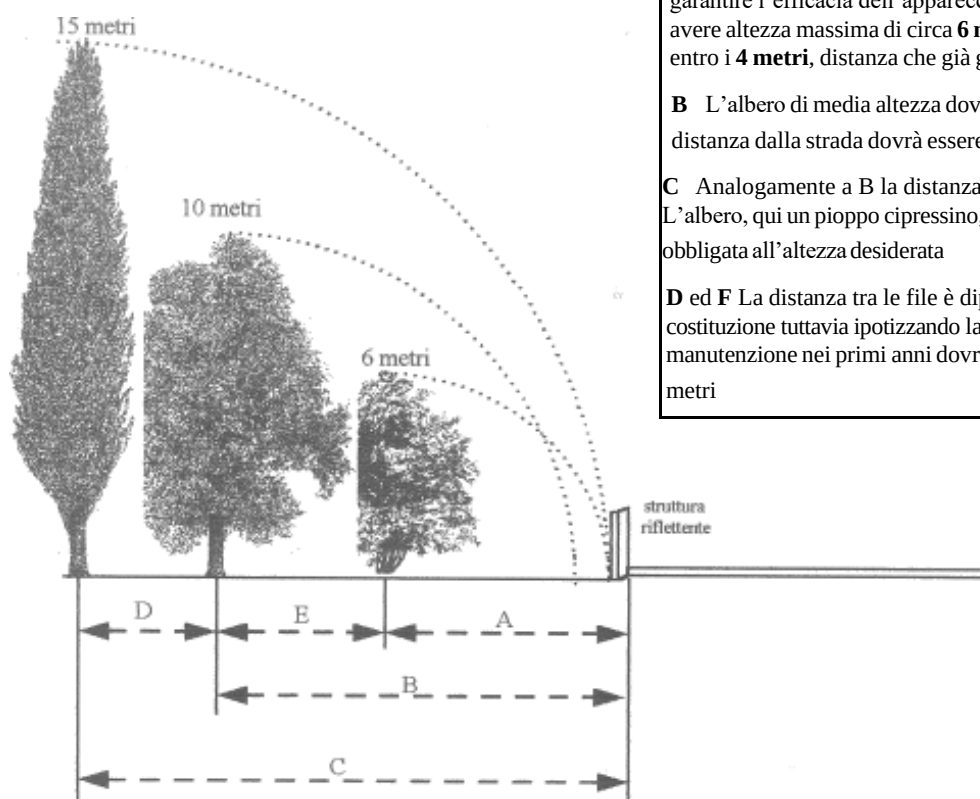
Esempio di fasce arboree lungo le strade



Fasce di qualità ecologica a lato delle infrastrutture lineari che producono frammentazione

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Fasce arboree stradali e ferroviarie

Distanza per la costruzione di una barriera verde polivalente



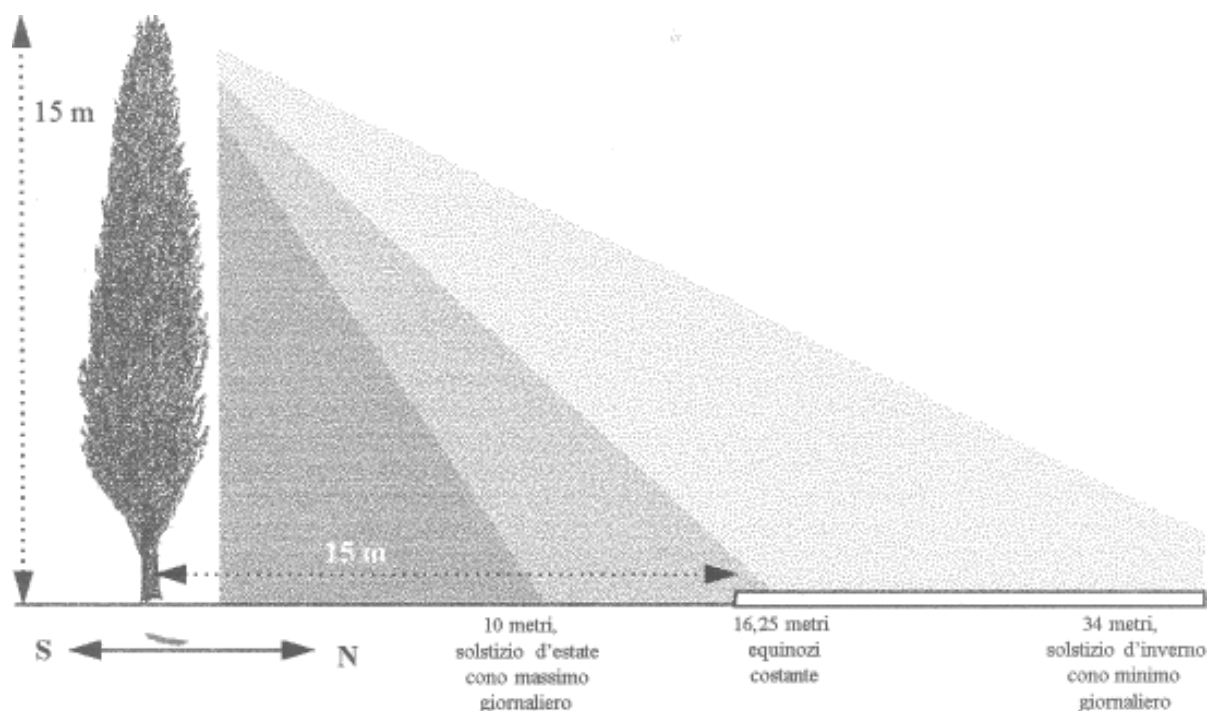
A la distanza della sede stradale dalla prima fila arbustiva deve garantire l'efficacia dell'apparecchiatura riflettente. L'arbusto deve avere altezza massima di circa **6 metri**, tuttavia è possibile contenerlo entro i **4 metri**, distanza che già garantisce una buona efficacia

B L'albero di media altezza dovrà avere lo sviluppo di 8-10 metri, la distanza dalla strada dovrà essere analoga

C Analogamente a B la distanza dovrà essere di circa 15 metri. L'albero, qui un pioppo cipressino, dovrà essere mantenuto in forma obbligata all'altezza desiderata

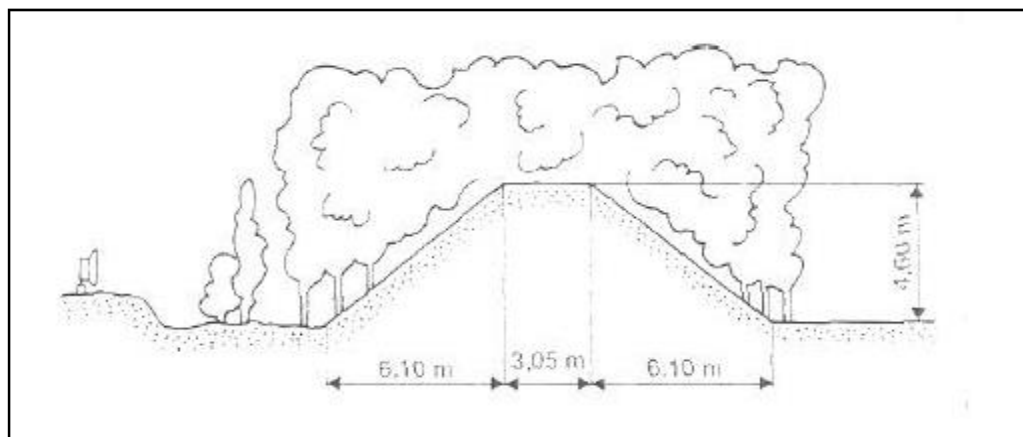
D ed F La distanza tra le file è dipendente dalla modalità di costituzione tuttavia ipotizzando lavorazioni meccaniche di manutenzione nei primi anni dovrà essere prevista una distanza di 4 metri

Coni d'ombra di una specie arborea ad alto fusto

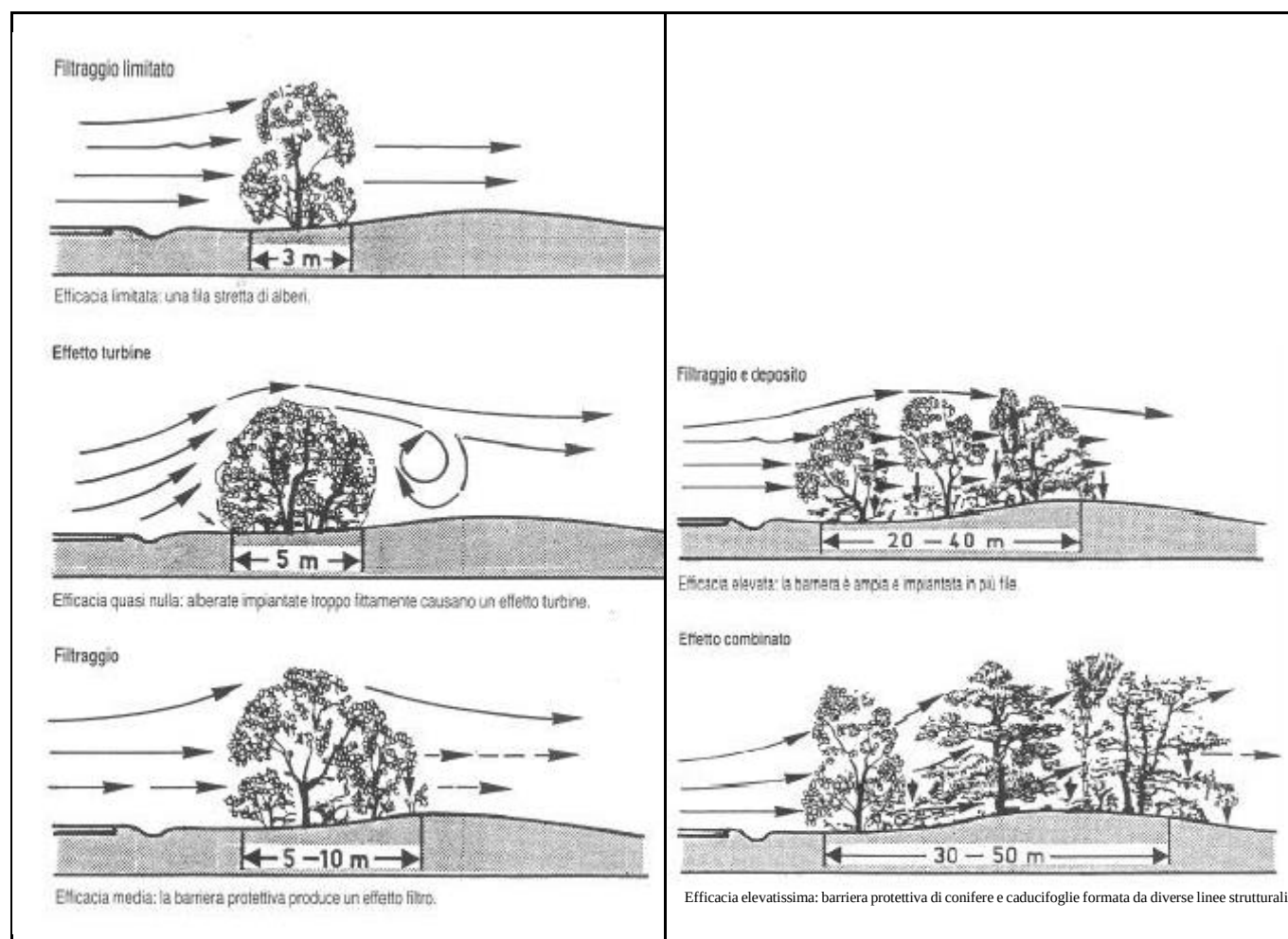


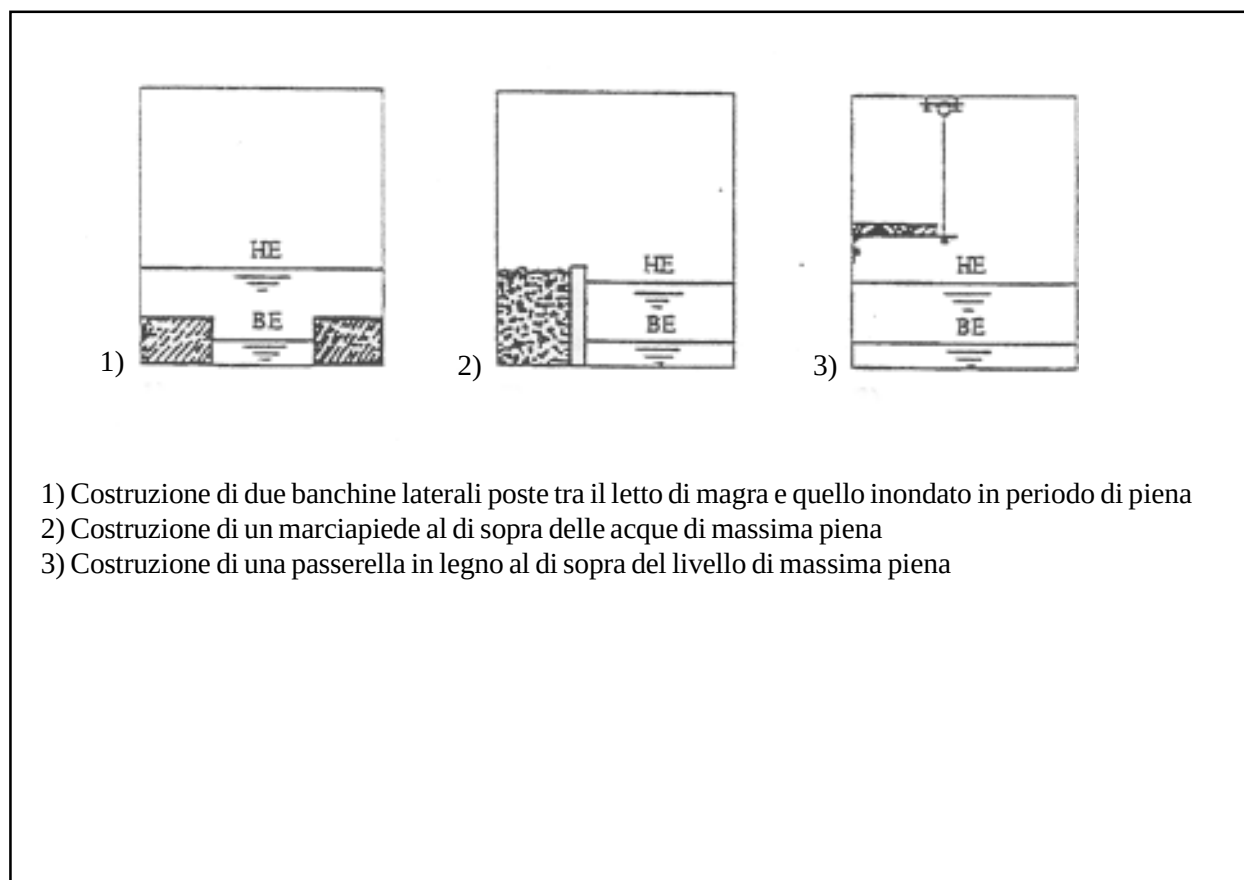
Interventi anti-rumore polivalenti

Esempio di barriera antirumore



Effetto filtrante delle barriere protettive





Tipologia di intervento: Possibili tipologie di sottopassi idraulici stradali per nuovi interventi

